

Sezione: LIGURIA

Esito: SENTENZA

Numero: 131

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 05/04/2018

SENT. 131/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

PISCHEDDA dr. Mario

Presidente

RIOLO dr.ssa Maria

Giudice

COMINELLI dr. Paolo

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. **19804** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Liguria nei confronti di:

1) AMADEI Barbara, nata ad Arenzano (GE) il 09/02/1971, codice fiscale MDABBR71B49A388N, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gozzi, cod. fisc. GZZRCR63E11H501U pec.

riccardogozzi@ordineavvocatiroma.org, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Valadier n 36, all'epoca dei fatti agente della Polizia Penitenziaria;

2) AMENTA Aldo, nato a Noto (SR) il 10/09/1969, all'epoca dei fatti Medico del Servizio sanitario penitenziario, **non costituito**;

3) AMOROSO Giovanni, nato a Palermo il 29/05/1963, cod. fisc. MRSGNN63E29G273F, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ticli, cod. fisc. TCLLSN64T19D969G pec. a.ticli@pecavvpa.it, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 6, all'epoca dei fatti Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

4) ARECCO Matilde, nata a Genova il 02/04/1962, cod. fisc. RCCMLD62D42D969O, rappresentata e difesa dall'avv. Ardo Arzeni, cod. fisc. RZNRDA63H29C621Y, pec. aldo.arzeni@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 21/5, all'epoca dei fatti vice Sovrintendente della Polizia di Stato addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

5) BRAINI Gianmarco, nato a Trieste il 03/07/1971, all'epoca dei fatti comandante con grado di Tenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, **non costituito**;

6) CERASUOLO Daniela, nata a Palermo il 07/01/1966, all'epoca dei fatti Agente della Polizia Penitenziaria, **non costituita**;

7) CIMINO Ernesto, nato a Biemme (Svizzera) il 16/09/1966, cod.

fisc. CMNRST66P16Z133E, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bertuzzi, cod. fisc. BRTSFN72S03H501D, pec. stefanobertuzzi@ordineavvocatiroma.org, e Salvatore Orefice, cod. fisc. RFCSVT66P18G3888T, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma piazza Attilio Friggeri 13, all'epoca dei fatti Capitano del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

8) DORIA Oronzo Nicola, nato a Manduria (TA) il 09/10/1954, cod. fisc. DRORZN54R09E882O, rappresentato e difeso dagli avv. Ennio Pischedda, cod. fisc. PSCNNE55C04L093T, pec. ennio.pischedda@ordineavvgenova.it, e dall'avv. Mauro Vallerga, cod. fisc. VLLMRA71L12I480V, pec. mauro.vallerga@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Genova Via Martin Piaggio, 17 int. 1/A-E, all'epoca dei fatti responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di Polizia Penitenziaria per il vertice G8;

9) GAETANO Antonello, nato a Potenza il 17/02/1965, cod. fisc. GTNNNL65B17G942Q, rappresentato e difeso dall'avv. Ardo Arzeni, cod. fisc. RZNRDA63H29C621Y, pec aldo.arzeni@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 21/5, all'epoca dei fatti Ispettore Superiore della Polizia di Stato, responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile;

10) GUGLIOTTA Antonio Biagio, nato a Carotino (TA) l'11/06/1960, all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza delle persone detenute e dell'ordine nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, **non costituito**;

11) INCORONATO Alfredo, nato a Pozzuoli (NA) il 07/11/1970, all'epoca dei fatti Agente di Polizia Penitenziaria, **non costituito**;

12) MAIDA Daniela, nata a Siracusa il 16/12/1962, cod. fisc. MDADNL62T56I754Q, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Cocito, cod. fisc. CCTSLL57M50D969T, pec isabella.cocito@ordineavvgenova.it, giusta procura in calce della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova Corso A. Saffi, 3/2, all'epoca dei fatti Ispettore Superiore della Polizia di Stato, comandante la squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

13) MANCINI Diana, nata a Livorno (LI) il 14/11/1973, all'epoca dei fatti Agente della Polizia di Stato, **non costituita**;

14) MULAS Marcello, nato a Lanusei (NU) il 10/07/1969, cod. fisc. MLSMCL69L10E441M, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Emanuela Mazzola, cod. fisc. MZZMNL66A50F937B, pec emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Tacito 50, all'epoca dei fatti assistente di Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

15) NURCHIS Egidio, nato a Esportatu (SS) il 07/01/1959, cod. fisc. NRCGDE59A07D441L, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Mario Solinas, cod. fisc. SLNGMR74H29G203H, pec avv.gianmario.solinas@pec.it, giusta

procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sassari via Civitavecchia 14, all'epoca dei fatti Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto

16) PATRIZI Giuliano, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) l'11/10/1955, cod. fisc. PTRGLN55R11F602Z, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Pepe, cod. fisc. PPENCL75L28G148C, pec nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it, e Michele Maria Gambini, cod. fisc. GMBMHL85H15A475V, pec michele.gambini@avvocatiperugiapec.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Ferro, cod. fisc. FRRSMN69L68D969J, pec simona.ferro@ordineavvgenova.it, all'epoca dei fatti Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto;

17) PELLICCIA Bruno, nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/01/1961, cod. fisc. PLLBRN61A17E263T, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Orefice, cod. fisc. RFCSVT66P18G3888T, e Stefano Bertuzzi, cod. fisc. BRTSFN72S03H501D, pec stefanobertuzzi@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma piazza Attilio Friggeri 13, all'epoca dei fatti Capitano del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

18) PERUGINI Alessandro, nato a Novara il 20/07/1961, cod. fisc. PRGLSN61L20F952A, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Rinaudo, cod. fisc. RNDBRC75D49L219B, pec avvbrinaudo@pec.studiolegalerinaudo.com, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, all'epoca dei fatti Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato (vice comandante della DIGOS della Questura di Genova), funzionario di grado più elevato presente nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

19) PIGOZZI Massimo Luigi, nato a Genova l'01/06/1963, all'epoca dei fatti Assistente capo della Polizia di Stato, **non costituito**;

20) POGGI Anna, nata a Genova il 29/04/1970, cod. fisc. PGGNNA70D69D969D, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Pruzzo, cod. fisc. PRZMRT67S23A182I, pec umberto.pruzzo@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova via XX Settembre 20/5, all'epoca dei fatti Commissario Capo della Polizia di Stato, responsabile dell'Ufficio Trattazione Atti della Polizia di Stato nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

21) SABELLA Alfonso, nato a Bivona (AG) il 21/11/1962, cod. fisc. SBLLNLS62S21A896K, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Tommaso Paparo, cod. fisc. PPRTMS72C17C352M, pec. tommasopaparo@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Gerbi sito in Genova via Roma 11, all'epoca dei fatti coordinatore dell'organizzazione dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'Amministrazione Penitenziaria in occasione del G8 di Genova;

22) SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31/07/1966,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Nunzio Pinelli, pec pinellischifani@pecpinellischifani.com, e Rosario Vento, cod. fisc. VNTRSR68R31G273M, pec rosariovento@pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via Messina 7/d, all'epoca dei fatti Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

23) SCIANDRA Sonia, nata a Sanremo (IM) il 28/03/1963, cod. fisc. SCNSNO63C681138I, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Imparato, pec avvimparato@pecstudiolegaleonofriimparato.it, e Laura Guercio, pec lauraguercio@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Genova viale Brigata Bisagno 6/1, all'epoca dei fatti medico del servizio sanitario penitenziario;

24) TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, nato a Genova il 06/03/1954, all'epoca dei fatti Dirigente medico del servizio sanitario penitenziario, coordinatore del servizio sanitario nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, **non costituito**;

25) TOLOMEO Francesco Paolo, nato a Palermo il 02/05/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Dolce, cod. fisc. DLCCST67D08G273Z, pec cristiano.dolce@legalmail.it, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo via G. La Farina 3 all'epoca dei fatti Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria responsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

26) TURCO Mario, nato a Brindisi il 17/09/1955, cod. fisc. TRCMRA55P17B180B, rappresentato e difeso dall'avv. Ardo Arzeni, cod. fisc. RZNRDA63H29C621Y, pec. aldo.arzeni@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 21/5, all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

27) UBALDI Paolo, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 19/06/1960, cod. fisc. BLDPLA60H19A462H, rappresentato e difeso dall'avv. Ardo Arzeni, cod. fisc. RZNRDA63H29C621Y, pec. aldo.arzeni@ordineavvgenova.it, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiavari (GE), Galleria Corso Garibaldi 21/5, all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;

28) ZACCARDI Marilena, nata a Genova il 17/08/1958, cod. fisc. ZCCMLN58M57D969P, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gesino, cod. fisc. GSNGFR75M21D969A, e dall'avv. Mattia Crucioli, cod. fisc. CRCMTT76E03D969G, pec mattia.crucioli@ordineavvgenova.it, all'epoca dei fatti medico del servizio sanitario penitenziario.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2017: il relatore dr. Paolo Cominelli; il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dr. Gabriele Vinciguerra; l'avv. Alessandro Ticli, per AMOROSO e, su delega dei rispettivi difensori, per SABIA COLUCCI e TOLOMEO; l'avv. Simona Ferro, su delega dei difensori, per PATRIZI; l'avv. Gian Mario Solinas per NURCHIS; l'avv. Emanuela

Mazzola per MULAS e, su delega del difensore, per AMADEI; gli avv.ti Salvatore Orefice e Stefano Bertuzzi per CIMINO e PELLICCIA; l'avv. Ardo Arzeni per TURCO, ARECCO, GAETANO e UBALDI; l'avv. Tommaso Paparo per SABELLA; gli avv.ti Ennio Pischredda e Mauro Vallergera per DORIA; l'avv. Isabella Cocito per MAIDA; l'avv. Beatrice Rinaudo per PERUGINI; l'avv. Mattia Crucioi per ZACCARDI e, su delega del difensore, per POGGI; l'avv. Laura Guercio per SCIANDRA;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione in data 12 maggio 2016, debitamente notificato unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il Procuratore regionale per la Liguria conveniva in giudizio i nominati in epigrafe chiedendone la condanna al complessivo importo di € 7.395.422,21 per il risarcimento del danno subito dallo Stato (Ministero dell' Interno, della Difesa e della Giustizia, e, in particolare, del Corpo della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e dell' Amministrazione Penitenziaria) a causa delle provvisori e del rimborso delle spese legali statuite dal giudice penale all'esito del procedimento penale che li aveva visti coinvolti, ed all'importo complessivo di € 5.000.000,00 per il risarcimento del danno all'immagine subito sempre dallo Stato in dipendenza dei medesimi fatti oggetto del processo penale.

2. Il danno contestato è conseguente al processo penale che si è celebrato per i fatti accaduti a Genova nel luglio 2001, in occasione del vertice fra i Capi di Stato degli otto Paesi più industrializzati del mondo, meglio noto come "G8", nella caserma "Nino Bixio" della Polizia di Stato, sita a Bolzaneto, ed individuata quale sito penitenziario provvisorio per la presa in carico degli arrestati da parte dell'Amministrazione Penitenziaria.

Complesse indagini svolte dalla Procura delle Repubblica di Genova hanno accertato che le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Arma dei Carabinieri) inflissero violenze fisiche e psicologiche nei confronti di oltre 250 persone ivi detenute, in quanto fermate o arrestate, consistenti in trattamenti inumani e degradanti.

Non esistendo nell'ordinamento italiano il reato di "tortura" (introdotto com'è noto solo con la legge 14/07/2017 n° 110 a seguito di diverse pronunce della Corte Europea per i diritti dell'Uomo), furono formulati capi d'imputazione per i seguenti reati: abuso d'ufficio continuato e aggravato, concorso nel reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, concorso nel reato aggravato di violenza privata, concorso nel reato continuato e aggravato di percosse, concorso nel reato continuato e aggravato di lesione personale, concorso nel reato continuato e aggravato di ingiuria, concorso nel reato continuato e aggravato di minaccia, concorso nel reato continuato e aggravato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, concorso nel reato continuato di omissione di referto, concorso nel reato continuato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato.

Nel corso del giudizio penale sono state emesse la sentenza del Tribunale di Genova n. 3119/2008, la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 678/2010, e infine la sentenza della Corte di Cassazione n. 37088/2013.

Dei convenuti, solo otto hanno subito condanna penale definitiva: AMOROSO Giovanni, MULAS Marcello, SABIA COLUCCI Michele e SCIANDRA Sonia, per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; ARECCO Matilde, TURCO Mario, e UBALDI Paolo, per abuso di autorità

contro arrestati o detenuti; PIGOZZI Massimo Luigi, per lesioni personali. Tutti gli altri sono stati condannati definitivamente soltanto agli effetti civili, essendo intervenuta la prescrizione del reato, ad eccezione di DORIA Oronzo, assolto perché il fatto non sussiste, e di SABELLA Alfonso, per il quale il GIP del Tribunale di Genova con ordinanza del 24 gennaio 2007 aveva disposto l'archiviazione.

Prima dell'emissione dell'atto di citazione la Procura ha notificato due inviti a dedurre: il primo in data 3 novembre 2015 nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di DORIA Oronzo ed il secondo, in data in data 8 febbraio 2016, nuovamente nei confronti di SABELLA Alfonso, al fine di ridurre gli addebiti contestati con il primo invito a seguito delle deduzioni presentate, e nei confronti di DORIA Oronzo. I predetti sono ritenuti responsabili solo in via sussidiaria per colpa grave.

3. La Procura regionale procede per un danno erariale pari complessivamente a € 12.395.422,21 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, composto da:

- danno patrimoniale (indiretto) costituito dagli importi delle provvisoriati assegnate, dalle spese legali liquidate dal Giudice penale e dalle spese legali delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; in totale, il danno contestato ammonta ad € 7.395.422,21.
- danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, determinato equitativamente in € 5.000.000,00.

Relativamente a quest'ultimo danno la Procura regionale, consapevole che l'esercizio della predetta azione nel caso di specie sarebbe preclusa dalla disposizione contenuta nell'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. "Lodo Bernardo"), ne eccipisce l'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza delle scelte del legislatore, e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di buona amministrazione, in quanto limita la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione al pregiudizio scaturente da determinate fattispecie di reato e, di conseguenza, non ammette il risarcimento nel caso di reati diversi (eventualmente ugualmente gravi o addirittura più gravi) e nel caso di comportamenti gravemente colposi, fermo restando il limite della soglia minima di gravità della lesione (individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 del 2008).

4. Nel procedere alla ripartizione del danno patrimoniale tra i convenuti ritenuti responsabili in via principale, la Procura ha tenuto conto anche della quota addebitabile a OMISSIS, all'epoca dei fatti Sottotenente dell'Arma dei Carabinieri e comandante del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, nei confronti del quale tuttavia non procede perché, essendo lo stesso attualmente residente all'estero, il relativo giudizio di responsabilità è di competenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

I criteri adottati per procedere alla ripartizione del danno, tra i responsabili principali, sono così indicati nell'atto di citazione:

a) la responsabilità per il danno alle parti civili (una o più) è individuale o

solidale secondo le statuizioni civili passate in giudicato;

b) quando al risarcimento dovuto ad una o più parti civili sono tenuti più condannati, individualmente o in concorso con altri, il danno – ai fini della responsabilità amministrativa nei confronti dei Ministeri di appartenenza – è stato ripartito in parti uguali fra i condannati stessi, in quanto nulla è stato statuito nelle sentenze in ordine alla misura delle rispettive quote di spettanza;

c) resta ferma la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria operante all'interno dei diversi gruppi di condannati concorrenti nei reati (anche se eventualmente estinti per prescrizione), che hanno causato il danno alle parti civili;

d) il danno all'immagine è stato ripartito in base al rapporto fra il danno patrimoniale individualmente dovuto alla parti offese (per gli obbligati in solido, l'importo dovuto dai coobbligati è suddiviso in parti uguali fra gli stessi) e il danno patrimoniale complessivamente dovuto a titolo di provvisionali a tutte le parti offese da tutti i condannati agli effetti civili (pari ad € 2.780.000,00), quota che il requirente ritiene idealmente equivalente alla misura dell'apporto che ciascun condannato agli effetti civili ha dato alla causazione del (complessivo) danno all'immagine.

La Procura ha versato in atti, per ciascun condannato agli effetti civili, un prospetto nel quale sono contenuti tutti gli elementi che supportano le determinazioni:

- importo dovuto per aver causato il danno conseguente alle provvisionali assegnate alle Parti civili dal Tribunale di Genova;
- importo dovuto per aver causato il danno conseguente alle provvisionali assegnate alle Parti civili dalla Corte d'Appello di Genova;
- importo dovuto per aver causato il danno conseguente alle spese legali liquidate a favore delle Parti civili per il primo grado di giudizio;
- importo dovuto per aver causato il danno conseguente alle spese legali liquidate a favore delle Parti civili per il secondo grado di giudizio;
- importo dovuto per aver causato il danno conseguente alle spese legali liquidate a favore delle Parti civili per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

I risultati di tali operazioni sono riassunti nell'atto di citazione. In particolare: per quanto riguarda le provvisionali attribuite alle parti civili complessivamente nei tre gradi di giudizio PERUGINI Alessandro e POGGI Anna, sono chiamati a rispondere in solido tra di loro, nei confronti del Ministero dell'Interno, della somma di € 525.309,02; CIMINO Ernesto e PELLICCIA Bruno sono chiamati a rispondere in solido tra di loro, nei confronti del Ministero della Giustizia, della somma di € 377.022,59; GUGLIOTTA Antonio Biagio deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 339.491,45; MAIDA Daniela deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 74.764,15; BRAINI Gianmarco deve rispondere verso il Ministero della Difesa del danno patrimoniale di € 122.778,28; ARECCO Matilde TURCO Mario e UBALDI Paolo, sono chiamati a rispondere in solido tra di loro, nei confronti del Ministero dell'Interno, della somma di € 241.180,74; TURCO Mario PATRIZI Giuliano e UBALDI Paolo sono chiamati a rispondere in solido tra di loro, nei confronti del Ministero dell'Interno, della somma di € 5.000,00; MANCINI Diana deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 666,67; GAETANO Antonello deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 3.523,81; PIGOZZI Massimo Luigi deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del

danno patrimoniale di € 2.142,86; AMADEI Barbara deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 666,67; CERASUOLO Daniela deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 1.250,00; INCORONATO Alfredo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 1.071,43; NURCHIS Egidio e TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre sono chiamati a rispondere in solido tra di loro, nei confronti del Ministero della Giustizia, della somma di € 18.493,51; MULAS Marcello deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 4.318,18; AMOROSO Giovanni deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 26.879,62; SABIA COLUCCI Michele deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 28.962,95; TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 267.459,71; AMENTA Aldo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 257.459,71; SCIANDRA Sonia deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 208.776,81; ZACCARDI Marilena deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 188.776,81.

Per quanto riguarda le spese legali liquidate alle parti civili e quelle liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato la ripartizione è la seguente:

PERUGINI Alessandro deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 1.143.578,30; POGGI Anna deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 1.143.578,30; CIMINO Ernesto deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 654.723,22; PELLICCIA Bruno deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 654.723,22; GUGLIOTTA Antonio Biagio deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 603.858,72; MAIDA Daniela deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 113.241,04; BRAINI Gianmarco deve rispondere verso il Ministero della Difesa del danno patrimoniale di € 178.328,10; ARECCO Matilde deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 591.330,97; TURCO Mario deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 613.846,97; UBALDI Paolo deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 613.846,97; PATRIZI Giuliano deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 22.516,00; MANCINI Diana deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 1.312,00; GAETANO Antonello deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 14.553,92; PIGOZZI Massimo Luigi deve rispondere verso il Ministero dell'Interno del danno patrimoniale di € 5.854,33; AMADEI Barbara deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 1.885,00; CERASUOLO Daniela deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 3.705,00; INCORONATO Alfredo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 2.010,67; NURCHIS Egidio deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 87.804,31; TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 87.804,31; MULAS Marcello deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 14.195,03; AMOROSO Giovanni deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 97.202,36; SABIA COLUCCI Michele

deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 94.880,24; TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 322.984,94; AMENTA Aldo deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 322.984,94; SCIANDRA Sonia deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 296.269,34; ZACCARDI Marilena deve rispondere verso il Ministero della Giustizia del danno patrimoniale di € 296.269,34.

Infine, per quanto riguarda il danno all'immagine il Pubblico ministero, pur ribadendo il vincolo della solidarietà in forza dell'elemento soggettivo del dolo, ai fini interni attribuisce a ciascun convenuto la seguente quota di danno, calcolata al netto di quella da addebitare a OMISSIS, (pari a € 151.088,22 corrispondente alla quota del 3,022) che, come sopra detto, non è stato convenuto in giudizio per incompetenza territoriale.

Nominativo	Importo	quota
AMADEI Barbara	€ 1.199,04	0,024
AMENTA Aldo	€ 463.057,03	9,261
AMOROSO Giovanni	€ 48.344,64	0,967
ARECCO Matilde	€ 144.592,77	2,892
BRAINI Gianmarco	€ 220.824,24	4,416
CERASUOLO Daniela	€ 2.248,20	0,045
CIMINO Ernesto	€ 339.049,09	6,781
GAETANO Antonello	€ 6.337,79	0,127
GUGLIOTTA Antonio Biagio	€ 610.596,14	12,212
INCORONATO Alfredo	€ 1.927,03	0,039
MAIDA Daniela	€ 134.467,90	2,689
MANCINI Diana	€ 1.199,04	0,024
MULAS Marcello	€ 7.766,51	0,155
NURCHIS Egidio	€ 16.630,85	0,333
PATRIZI Giuliano	€ 2.997,60	0,06
PELLICCIA Bruno	€ 339.049,09	6,781
PERUGINI Alessandro	€ 472.400,20	9,448
PIGOZZI Massimo Luigi	€ 3.854,06	0,077
POGGI Anna	€ 472.400,20	9,448
SABIA COLUCCI Michele	€ 52.091,64	1,042
SCIANDRA Sonia	€ 375.497,85	7,51
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo	€ 481.042,64	9,621
TOLOMEO Francesco Paolo	€ 16.630,85	0,333
TURCO Mario	€ 147.590,37	2,952
UBALDI Paolo	€ 147.590,37	2,952
ZACCARDI Marilena	€ 339.526,63	6,791

Per AMADEI Barbara la Procura dà atto che, a seguito dell'invito a dedurre, la stessa ha corrisposto all'Amministrazione di appartenenza a titolo di risarcimento l'importo di € 3.094,08 (€ 849,34+ € 2.244,74) per il danno patrimoniale e l'importo di € 1.199,04 per il danno all'immagine.

4. A DORIA Oronzo e SABELLA Alfonso viene addebitata una responsabilità sussidiaria, per omesso controllo e vigilanza sull'operato dei propri sottoposti; la responsabilità viene pertanto limitata al danno causato dalle condotte illecite e tenute dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria. Secondo il requirente la gravità della colpa discende dalla circostanza che vi erano molteplici elementi, conosciuti sia da SABELLA che da DORIA, che

avrebbero imposto, usando la minima diligenza, di esercitare i propri compiti di controllo dell'altrui operato con riguardo al sito di Bolzaneto.

La predetta responsabilità sussidiaria viene ripartita tra i due convenuti in parti uguali, atteso l'eguale contributo causale e la posizione di superiorità gerarchica e/o funzionale rivestita, di fatto, ritenuta sovrapponibile. Pertanto a ciascuno di essi viene contestato l'importo di € 2.160.946,28, corrispondente alla metà del complessivo danno patrimoniale subito dal Ministero della Giustizia e causato dagli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria (pari ad € 4.321.892,56 al netto dell'importo rimborsato da AMADEI) e di € 1.548.227,90, corrispondente alla metà del danno all'immagine subito dalla stessa amministrazione (pari ad € 3.096.455,79, decurtato dell'importo risarcito da AMADEI).

5. Si sono costituiti in giudizio AMADEI Barbara, AMOROSO Giovanni, ARECCO Matilde, CIMINO Ernesto, DORIA Oronzo Nicola, GAETANO Antonello, MAIDA Daniela, MULAS Marcello, NURCHIS Egidio, PATRIZI Giuliano, PELLICCIA Bruno, PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, SABELLA Alfonso, SABIA COLUCCI Michele, SCIANDRA Sonia, TOLOMEO Francesco Paolo, TURCO Mario, UBALDI Paolo e ZACCARDI Marilena.

GUGLIOTTA Antonio Biagio ha presentato una memoria personale, mentre non si sono costituiti AMENTA Aldo, BRAINI Gianmarco, CERASUOLO Daniela, INCORONATO Alfredo, MANCINI Diana, PIGOZZI Massimo Luigi e TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo.

5.1. AMADEI Barbara chiede in via preliminare che venga dichiarata cessata materia del contendere avendo provveduto al pagamento delle somme contestate. Nel merito eccepisce l'insussistenza della propria responsabilità per il danno patrimoniale, l'inammissibilità della domanda per il risarcimento del danno all'immagine e l'infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal Pubblico Ministero.

5.2. AMOROSO Giovanni eccepisce la prescrizione dell'azione, individuando il *dies a quo* dal momento della commissione del fatto o al più dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e la decadenza della stessa, perché l'atto di citazione è stato emesso dopo il termine di 120 giorni previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 19/94. Chiede la sospensione del processo, ex art 295 cod. proc. civ., per la pendenza di un giudizio innanzi al TAR Lazio, avverso il rifiuto opposto dalle case circondariali di Pavia e Vercelli all'accesso ai documenti ritenuti falsi, per l'esame da parte di un grafologo di parte. Quanto al danno all'immagine, pur contestando la questione di costituzionalità eccepita dalla Procura, si rimette al prudente apprezzamento del Collegio ma si oppone alla separazione delle cause. Contesta anche la ripartizione del danno ed invoca l'esercizio del potere riduttivo.

5.3. ARECCO Matilde, GAETANO Antonello, TURCO Mario e UBALDI Paolo, con distinte memoria di analogo contenuto, eccepiscono l'infondatezza della richiesta risarcitoria, contestando la ricostruzione dei fatti avvenuta nel processo penale e ritengono non provato l'effettivo pagamento delle somme per le quali si chiede il risarcimento; in subordine chiedono l'applicazione del potere riduttivo. Ad eccezione di GAETANO, contestano anche l'importo del danno perché riferito a parti civili che non erano presenti nella caserma durante il loro turno di servizio. Quanto al danno all'immagine eccepiscono l'inammissibilità dell'azione e, in subordine, chiedono la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita da questa Sezione con ordinanza n 12/2016.

5.4. CIMINO Ernesto e PELLICCIA Bruno, in via preliminare eccepiscono l'intervenuta prescrizione, individuando il *dies a quo* nella data di richiesta di rinvio a giudizio che è stata tempestivamente comunicata al pubblico ministero contabile. Nel merito contestano l'efficacia vincolante nel giudizio contabile della sentenza di condanna ai soli effetti civili e, precisato che non è stata loro addebitata alcuna specifica violenza o vessazione, escludono di avere rivestito una qualsiasi posizione di garanzia, non avendo alcuna gestione della custodia dei detenuti. Escludono, inoltre, la sussistenza dell'elemento psicologico ed evidenziano il concorso colposo della pubblica amministrazione danneggiata nella causazione del danno erariale. Quanto al danno all'immagine si rimettono alle valutazioni del Collegio e se del caso della Corte costituzionale. Infine contestano la responsabilità sussidiaria attribuita a SABELLA e Doria, ritenendo che gli stessi devono essere chiamati a rispondere in via principale a titolo di responsabilità diretta. In via subordinata chiedono una congrua riduzione dell'addebito, considerato che la parte più rilevante del danno è stata causata dagli autori materiali delle nefandezze, allo stato rimasti ignoti.

5.5. DORIA Oronzo eccepisce in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione per essere stata fatta nel domicilio eletto in sede di deduzioni presentate a seguito dell'invito a dedurre, non operando, *ratione temporis*, l'art 88 comma 5 del codice della giustizia contabile. In via pregiudiziale eccepisce l'intervenuta prescrizione, individuando il *dies a quo* nella data di consumazione dei reati, ovvero in quella della richiesta di rinvio a giudizio od al più in quella di deposito della sentenza del Tribunale di Genova. Nel merito eccepisce, ai sensi dell'art. 652 del codice di procedura penale, l'esistenza del giudicato penale di assoluzione dichiarata con la formula "i fatti non sussistono". In via subordinata eccepisce la mancanza di colpa grave. In via istruttoria chiede l'acquisizione degli atti del procedimento penale. Quanto al danno all'immagine ritiene l'azione inammissibile e palesemente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal pubblico ministero; nel merito eccepisce l'erronea determinazione del danno posto a suo carico ed invoca l'esercizio del potere riduttivo.

5.6. MAIDA Daniela eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 19/94. Nel merito, evidenziata l'assenza del giudicato penale con conseguente inefficacia nel presente giudizio della pronuncia emessa ai soli fini civili ai sensi dell'art.654 del codice di procedura penale, ritiene che la Corte d'appello non poteva pronunciarsi sui risarcimenti e che i fatti oggetto del giudizio penale dovranno essere nuovamente accertati con un'apposita istruttoria da parte del giudice contabile. Procede poi ad una analitica ricostruzione dei fatti, dai quali, a suo dire, emerge l'assenza di una sua qualsiasi responsabilità. Eccepisce, infine, l'omessa indicazione dei criteri di riparto del danno e la mancanza del nesso di causalità tra la condotta che le viene addebitata ed i fatti accaduti la sera del 20 luglio. Quanto al danno all'immagine, eccepisce l'inammissibilità della domanda, contesta la quantificazione del danno e ritiene palesemente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pubblico Ministero.

5.7. MULAS Marcello eccepisce la nullità della domanda relativamente al danno all'immagine. Nel merito chiede di essere assolto da ogni addebito per mancanza dell'elemento psicologico ed in via subordinata una congrua riduzione dell'addebito. In punto di fatto evidenzia di essersi sempre attenuto alle istruzioni ricevute e che l'amministrazione non aveva previsto l'ausilio di

alcun interprete per i numerosi arrestati stranieri.

5.8. NURCHIS Egidio eccepisce in via preliminare la prescrizione e, per il risarcimento del danno all'immagine, l'inammissibilità dell'azione. Nel merito ritiene che non sia provata la sua responsabilità e che difetti anche il nesso di causalità. In via gradata chiede che venga congruamente ridotto l'addebito.

5.9. PATRIZI Giuliano eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione per incertezza circa l'oggetto della domanda, non risultando esplicitato il *petitum* e la *causa petendi*, e la prescrizione dell'azione, individuando il *dies a quo* nella data di deposito della sentenza del Tribunale di Genova. Nel merito eccepisce l'assenza dell'elemento oggettivo, non avendo commesso alcuna condotta illecita, di quello soggettivo, per mancanza della colpa grave, e del nesso di causalità; contesta anche la determinazione del danno ed in via gradata chiede che venga esercitato il potere riduttivo.

5.10. PERUGINI Alessandro eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell'azione, che fa decorrere dalla data del rinvio a giudizio, e ritiene non applicabile l'art 17 comma 30-ter del d.l. 78/2009. Eccepisce, inoltre, l'improcedibilità della richiesta di risarcimento relativa al danno all'immagine, per mancanza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Ritiene inammissibile anche l'azione di rivalsa, mancando agli atti le quietanze attestanti l'avvenuto pagamento alle parti civili in esecuzione delle sentenze.

5.11. POGGI Anna eccepisce la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme per le quali si chiede il risarcimento e contesta anche il vincolo della solidarietà, ritenendo che la pretesa attorea debba limitarsi alla quota parte di ciascun condebitore. Quanto al danno all'immagine eccepisce l'inammissibilità ovvero la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009 e contesta la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura. In ogni caso l'azione per il danno all'immagine sarebbe prescritta perché, eliminando la pregiudizialità penale, il *dies a quo* dovrebbe essere individuato nel momento della commissione dei fatti. Contesta pure l'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità per il danno all'immagine e la quantificazione del suddetto pregiudizio. In via subordinata chiede che venga esercitato il potere riduttivo.

5.12. SABELLA Alfonso, con una corposa ed articolata memoria, contesta tutte le argomentazioni che lo riguardano e formula diverse richieste istruttorie di acquisizione documentale, deposizioni testimoniali e consulenze tecniche analiticamente indicate alle pagine da 185 a 198 della comparsa, alle quali, per brevità di esposizione, si rinvia.

Nel merito chiede che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli articoli 55 e 87 del codice della giustizia contabile, eccepisce inoltre la prescrizione e l'incompetenza territoriale della Sezione Liguria in favore della Sezione regionale per il Lazio. Ritiene manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Procura e nel merito, considerata l'infondatezza delle richieste, chiede che la Procura venga condannata al pagamento delle spese, al recupero integrale dei costi sostenuti ed al pagamento dell'ulteriore somma, equitativamente determinata, ex art 31 commi 2 e 4 del codice della giustizia contabile.

5.13. SABIA COLUCCI Michele eccepisce in via preliminare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione, per omessa valutazione delle deduzioni

presentate in seguito all'invito a dedurre, in violazione dell'articolo 5, comma 1, della l. 19/1994. Contesta la giurisdizione della Corte dei conti, atteso che sussiste già un titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice penale, in base al quale l'amministrazione può rivalersi delle somme anticipate secondo gli ordinari strumenti civilistici o amministrativi. Contesta, inoltre, il calcolo della quota di danno che gli è stata addebitata e che è da ridurre in ragione della sua esigua responsabilità. Contesta anche il danno all'immagine, essendo estraneo al clima frenetico e di violenza che si era creato a Bolzaneto. In ogni caso chiede l'applicazione del potere riduttivo.

5.14. SCIANDRA Sonia, dopo aver contestato l'*iter* logico attraverso il quale il giudice penale è pervenuto alla sentenza di condanna per falso, eccepisce la mancanza dell'elemento psicologico. Quanto al danno all'immagine eccepisce la violazione dell'articolo 17, comma 30-ter, del dl 78/2009 e la conseguente nullità dell'atto di citazione *in parte qua*.

5.15. TOLOMEO Francesco Paolo eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione per la parte relativa al danno all'immagine, in applicazione del più volte citato "Iodo Bernardo" e per violazione del termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 7 della l. 27 marzo 2001 n. 97. Eccepisce poi la prescrizione dell'azione, individuando il *dies a quo* nel momento del rinvio a giudizio, nega qualsiasi responsabilità e contesta i criteri di graduazione e ripartizione del danno fatti dalla Procura. In via gradata chiede l'applicazione del potere riduttivo.

5.16. ZACCARDI Marilena eccepisce la mancanza di certezza ed attualità del danno, perché non sono indicati i pagamenti effettuati a favore delle parti civili, eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza delle indicazioni previste dall'articolo 163, comma 3, n. 3 e 4, cod. proc. civ. Ravvisa, inoltre, la necessità che venga svolta una nuova attività istruttoria, in considerazione dell'effetto non vincolante del giudicato penale ed a tal fine, dopo aver esposto quelle che a suo dire sono le incongruenze della sentenza penale, chiede che venga ammessa la prova testimoniale degli infermieri OMISSIS e OMISSIS. Quanto al danno all'immagine ritiene la domanda inammissibile in virtù del "Iodo Bernardo" ed in subordine ne eccepisce la prescrizione e contesta la quantificazione del pregiudizio. In estremo subordine chiede l'esercizio del potere riduttivo.

5.17. GUGLIOTTA Antonio Biagio ha presentato una memoria personale, senza il patrocinio di alcun legale, nella quale contesta la ricostruzione dei fatti e ritiene che la responsabilità vada addebitata a soggetti che non sono stati neanche citati, a causa degli errori commessi nell'organizzazione del vertice.

6. In prossimità dell'udienza di discussione il Pubblico Ministero ha depositato un'istanza di cancellazione di alcune espressioni contenute nella memoria di SABELLA Alfonso ritenute sconvenienti ed offensive.

7. All'odierna udienza, le parti hanno concluso come di seguito sinteticamente riportato.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che decorre dal verificarsi del danno effettivo, anche per i chiamati in via sussidiaria. Per quanto riguarda l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello penale, ha richiamato l'art. 651 cod. proc. pen. ed ha evidenziato che, pur essendo alcuni reati estinti per prescrizione, vi è stato un riconoscimento della responsabilità penale, sia pure ai soli fini della condanna al risarcimento dei danni. Per il danno all'immagine ha insistito nella

prospettata questione di legittimità costituzionale e si è rimesso alla decisione che sarà assunta dalla Corte Costituzionale. Ha sostenuto, inoltre, che il danno diviene attuale dal momento in cui si forma il giudicato penale, e non dal pagamento. Ha ritenuto infondate le contestazioni nei confronti del vincolo di solidarietà, dal momento che ricorre l'elemento soggettivo del dolo.

Per quanto riguarda la violazione del termine di 120 gg., ha osservato che si tratta di un invito rivolto ad una pluralità di convenuti, pertanto occorre far riferimento all'ultima notifica e, calcolando il termine da questa data, l'atto di citazione è stato depositato nei termini. Nel merito ha confermato le richieste accusatorie contenute nell'atto di citazione.

Relativamente al SABELLA, ha chiesto la cancellazione delle espressioni offensive ed ha osservato che l'archiviazione disposta dal GIP, pur affermando la mancanza di dolo, contiene delle severe valutazioni sulla sua condotta. Ha osservato che la responsabilità contestata si basa sulla sua funzione generale sovraordinata, e quindi di garanzia e di controllo, e si è richiamato all'atto di citazione.

L'avv. Alessandro Ticli, per AMOROSO e, su delega dei rispettivi difensori, per SABIA COLUCCI e TOLOMEO, ha eccepito la prescrizione anche per il danno all'immagine, trattandosi di fatti risalenti a ben 16 anni fa e quindi da tempo conosciuti e conoscibili in tutti i particolari. Relativamente ad AMOROSO ha evidenziato che non era in servizio nella notte in cui accaddero i fatti. Il difensore ha evidenziato ancora che gli appartenenti all'ufficio matricola sono stati condannati solo alle spese legali, ma non alle provvisoriale. Ha ritenuto che, essendovi stata una condanna generica al risarcimento dei danni, la parte civile deve agire in sede civilistica. Per quanto riguarda la solidarietà, ha osservato che i suoi assistiti non sono concorrenti nei reati relativi alle vessazioni.

L'avv. Simona Ferro, su delega dei difensori, per PATRIZI, ha insistito come in atti.

L'avv. Gian Mario Solinas per NURCHIS, addetto alla matricola, ha argomentato sul *dies a quo*, con riferimento alla conoscibilità; ha osservato che le provvisoriale si riferiscono ad altri fatti, non al falso addebitato agli appartenenti all'ufficio matricola.

L'avv. Emanuela Mazzola per MULAS e, su delega del difensore, per AMADEI, ha svolto analogo argomentazione relativamente alla matricola, e si è richiamato agli atti.

Gli avvocati Salvatore Orefice e Stefano Bertuzzi, per CIMINO e PELLICCIA, hanno osservato che i loro assistiti, in quanto ex ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia non avevano alcuna supremazia gerarchica nei confronti della Polizia Penitenziaria. Hanno evidenziato il difetto di organizzazione e la mancanza di strutture adeguate atteso che si sapeva da tempo che ci sarebbero stati disordini, ma ci si è attivati solo all'ultimo momento. Hanno criticato le sentenze penali relativamente al merito dei fatti, osservando che i convenuti si occupavano soltanto delle traduzioni dei prigionieri, con otto sottufficiali in subordine. Hanno affermato, infine, che la prescrizione decorre dalla conoscibilità dei fatti ed hanno ribadito l'autonomia del giudizio contabile e l'eccessiva quantificazione del danno.

L'avv. Ardo Arzeni per TURCO, ARECCO, GAETANO e UBALDI dopo aver osservato che i convenuti avevano l'incarico della traduzione degli arrestati, ha contestato le sentenze penali, per travisamento dei fatti, l'attualità del danno e la solidarietà.

L'avv. Tommaso Paparo per SABELLA ha eccepito la competenza territoriale della Sezione Lazio ed ha sostenuto che la prescrizione decorre dalla conoscibilità dei fatti; inoltre, ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori con particolare riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici, che sono necessari per verificare gli spostamenti del suo assistito, che è estraneo ai fatti.

Gli avvocati Ennio Pischedda e Mauro Vallerga, per DORIA, hanno osservato che la condanna inflitta al loro assistito dalla Corte d'appello è stata annullata dalla Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato dell'assoluzione disposta dal Tribunale e si sono richiamati all'art. 652 cod. proc. pen. Hanno inoltre eccepito la prescrizione che decorre dalla sentenza del Tribunale.

L'avv. Isabella Cocito, per MAIDA, ha eccepito la violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 5, comma 1, della l. 19/94; ha poi osservato che le parti civili che hanno chiesto il risarcimento di danni non rientravano nella responsabilità della convenuta, che non aveva mansioni di vigilanza.

L'avv. Beatrice Rinaudo, per PERUGINI, ha eccepito la prescrizione per entrambi i danni contestati ed ha contestato l'attualità del danno, poiché non vi può essere rivalsa se non vi è stato pagamento.

L'avv. Mattia Crucioi per ZACCARDI e, su delega del difensore, per POGGI, ha sostenuto che non si individuano i fatti da imputare alla convenuta e che la Corte deve valutare l'elemento soggettivo e il nesso di causalità. Ha chiesto che siano acquisiti i mandati per valutare l'attualità del danno.

L'avv. Laura Guercio, per SCIANDRA, ha osservato che la sua assistita, in qualità di medico, è stata accusata di non aver registrato su una cartella clinica, una patologia che sarebbe emersa il giorno dopo e ritiene necessaria una valutazione autonoma dei fatti da parte del giudice contabile.

Tutti i difensori si sono, comunque, richiamati alle conclusioni scritte.

Considerato in

DIRITTO

1. Dichiarazione di contumacia. Innanzi tutto va dichiarata, ai sensi dell'articolo 93 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con Dlgs. 26 agosto 2016 n. 174, la contumacia dei convenuti AMENTA Aldo, BRAINI Gianmarco, CERASUOLO Daniela, INCORONATO Alfredo, MANCINI Diana, PIGOZZI Massimo Luigi e TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo nonché del convenuto GUGLIOTTA Antonio Biagio, non versandosi in uno dei casi nei quali è ammessa la costituzione personale senza il patrocinio di un difensore.

2. Giurisdizione. Il convenuto SABIA COLUCCI contesta la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, ritenendo che sussiste già un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del giudice penale, in base al quale l'amministrazione può rivalersi delle somme anticipate secondo gli ordinari strumenti civilistici o amministrativi.

L'eccezione è manifestamente infondata: costituisce *jus receptum* che, qualora l'amministrazione abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, possa rivalersi agendo contro quest'ultimo e che la relativa cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

3. Competenza territoriale. SABELLA Alfonso contesta la competenza territoriale di questa Sezione in favore di quella della Sezione regionale per il Lazio.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 18 c.g.c., la competenza territoriale, nei giudizi di responsabilità per danno erariale, va riferita alla

regione nel cui territorio si è verificato il fatto dannoso. Peraltro anche nell'ambito della normativa previgente, le Sezioni Riunite, con sentenza n. 4/QM del 13 febbraio 2002, avevano stabilito che, a fronte del criterio principale costituito dall'incardinazione del pubblico amministratore o dipendente supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio ubicati nella Regione *"qualora nella produzione dell'evento dannoso concorrano o confluiscono più comportamenti illeciti di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse Regioni criterio ulteriore per determinare il giudice competente è la individuazione del fatto giuridico (o dell'attività gestoria) necessariamente causativo del danno e la sua ascrizione al soggetto che lo ha posto in essere, in forza della incardinazione presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un Ente pubblico, con conseguenti effetti sulla competenza"*. Poiché nel caso di specie alla produzione del danno hanno concorso soggetti incardinati in uffici centrali ed in uffici locali, è questa la Sezione territorialmente competente atteso che il fatto dannoso si è verificato a Genova.

4. Pregiudiziali di rito. Si deve procedere adesso all'esame delle questioni pregiudiziali di rito.

4.1. Tardività dell'atto di citazione. AMOROSO Giovanni e MAIDA Daniela eccepiscono l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n.19 (*"Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno"*).

Al riguardo si osserva che le Sezioni Riunite, con sentenza n. 1/QM/2005, hanno affermato che *"nella ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni di cui all'art. 5, primo comma, del D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e successive modificazioni decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre"*. Peraltro questo criterio risulta adesso recepito dall'articolo 67, comma 6, c.g.c.

Dagli atti risulta che l'invito a dedurre è stato notificato il 9 dicembre 2015 a Poggi Anna ed in data 11 dicembre 2015 al tutore legale di PIGOZZI Massimo, con un termine di 40 giorni per il deposito delle deduzioni, sicché il termine per il deposito dell'atto di citazione scadeva il 19 maggio 2016. L'atto di citazione risulta depositato in data 13 maggio 2016 e pertanto entro il termine di legge.

4.2. Nullità della notifica. DORIA Oronzo eccepisce la nullità della notifica dell'atto di citazione per essere stata fatta nel domicilio eletto in sede di deduzioni presentate a seguito dell'invito a dedurre, non operando, *ratione temporis* l'art 88, comma 5, c.g.c.

L'eccezione è infondata: il mandato *ad litem* conferito al difensore in data 15 marzo 2016, non era limitato alla sola fase pre-processuale, come si deduce dal suo tenore letterale (*"delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva, l'avv. Ennio Pischredda del foro di Genova, al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, nominare sostituti, eleggere domicilio, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e rilasciare quietanza promettendo ratifica. Eleggo domicilio*

presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Genova, alla Via XX settembre 5/1 sin."). In ogni caso, ai sensi degli articoli 156, 157 e 160 cod. proc. civ. (adesso recepiti dagli articoli 44, 45 e 48 c.g.c.) la nullità della notificazione si ha quando "non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data". Nel caso di specie risulta che la notifica è stata fatta a Dorio Oronzo domiciliato presso lo studio dell'avv. Ennio Pischedda e l'atto è stato ricevuto dallo stesso avv. Pischedda, ne risulta dagli atti che il Doria abbia revocato l'elezione di domicilio, sicché la notifica risulta correttamente eseguita ai sensi dell'art 141 cod. proc. civ. In ogni caso l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo atteso che DORIA si è regolarmente costituito (per inciso proprio con l'avv. Ennio Pischedda) e si è ampiamente difeso anche nel merito.

4.3. Incertezza del *petitum* e della *causa petendi*. PATRIZI Giuliano e ZACCARDI Marilena eccepiscono l'inammissibilità dell'atto di citazione per incertezza circa l'oggetto della domanda, non risultando dedotto ed esplicitato il *petitum* e la *causa petendi*, in violazione di quanto stabilito dall'art 163, comma 3, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ ed adesso dall'art 86, comma 2, lettere c) ed e) c.g.c.

Anche quest'eccezione è infondata. Dalla lettura dell'atto di citazione è agevole individuare sia il *petitum*, cioè l'individuazione e la quantificazione del danno nonché i criteri per la sua determinazione, sia le ragioni di fatto e di diritto che supportano la domanda. Si tratta del danno subito dallo Stato per il pagamento delle provvisori e delle spese di giustizia a favore delle parti civili costituite nel procedimento penale avviato contro alcuni degli odierni convenuti (in pratica tutti ad eccezione del SABELLA) e del danno all'immagine conseguente ai fatti illeciti da loro commessi. La *causa petendi* viene individuata nei comportamenti illeciti da essi posti in essere e descritti nelle sentenze penali e per SABELLA e DORIA nell'omissione dell'attività di controllo ad essi spettante.

4.4. Corrispondenza invito e citazione. SABELLA chiede che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli articoli 55 e 87 c.g.c. Quest'ultimo articolo prevede la nullità della citazione, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti esposti in atto di citazione ai sensi dell'art 86 comma 2, lettera e) "e *gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*".

L'eccezione è infondata in fatto e in diritto.

In diritto si osserva che le norme richiamate non sono applicabili in virtù del principio *tempus regit actum*, richiamato dall'articolo 2, comma 1, dell'allegato 3 "norme transitorie ed abrogazioni" al Dlgs. n. 174/2016: infatti l'atto di citazione è stato emesso e notificato prima dell'entrata in vigore del c.g.c. avvenuta il 7 ottobre 2016.

In fatto si osserva che SABELLA è stato destinatario di due inviti: con il primo, emesso in data 3 novembre 2015, gli era stata contestata la responsabilità sussidiaria per l'intero danno ascrivito agli altri responsabili in via principale. A seguito delle argomentazioni svolte nelle deduzioni presentate tali contestazioni sono state rivedute, accogliendo le osservazioni formulate per quanto riguarda la mancanza di responsabilità relativamente alle disfunzioni organizzative, vi è quindi coincidenza tra i fatti esposti nell'invito a dedurre e quelli contenuti nell'atto di citazione.

A ben vedere, però, l'eccezione di SABELLA si basa sul mancato accoglimento delle sue richieste istruttorie, come si desume dal richiamo fatto all'art 55 c.g.c.

Sul punto si osserva che non esiste alcun obbligo del Pubblico Ministero di procedere all'attività istruttoria eventualmente chiesta dal presunto responsabile, essendo sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio vengano chiariti i motivi per i quali non si è ritenuto di dover procedere al supplemento di istruttoria. Nella fattispecie, alle pagine 321 e 322 dell'atto di citazione, il Pubblico Ministero spiega perché non ha ritenuto di accedere alle richieste istruttorie, ritenendole non necessarie ai fini del giudizio.

Peraltro si osserva che il criterio della necessità di ulteriori adempimenti istruttori è recepito dal c.g.c all'articolo 67, comma 7, che stabilisce il divieto per il Pubblico Ministero di svolgere ulteriore attività istruttorie "*salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni*".

4.5. Omessa valutazione deduzioni. SABIA COLUCCI Michele eccepisce la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per omessa valutazione delle deduzioni presentate in seguito all'invito a dedurre, in violazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 19/1994.

Anche quest'eccezione è infondata. Premesso che, non vi è un obbligo, a carico della parte pubblica, di confutare nell'atto di citazione le deduzioni e le argomentazioni svolte dall'invitato (cfr. Sez. Lazio 290/2016, Sez. III appello 52/2013), sicché non potrebbe essere pronunciata alcuna nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione, nel caso in esame ciò è stato puntualmente fatto, come risulta a pagina 253 dell'atto di citazione, dove il Pubblico Ministero contesta, tra le altre, anche le deduzioni difensive di SABIA COLUCCI.

4.6. Cessazione materia del contendere. AMADEI Barbara chiede in via preliminare che venga dichiarata cessata la materia del contendere nei suoi confronti avendo provveduto al pagamento delle somme contestate.

Il Pubblico Ministero, pur dando atto dell'avvenuto integrale pagamento, comprensivo anche degli oneri accessori, ritiene che deve pronunciarsi condanna al risarcimento per il restante danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza che discende dalla sua responsabilità solidale.

La conclusione alla quale è pervenuto il Pubblico Ministero non può essere accolta. Premesso che il legislatore ha previsto la possibilità che il vincolo solidale venga meno per rinuncia, quando un coobbligato solidale paghi la propria quota ed il creditore non si sia espressamente riservato di agire contro di lui per il residuo debito (art. 1311 cod. civ.), nella responsabilità amministrativa la rinuncia alla solidarietà in caso di pagamento integrale della propria quota prima del giudizio deve ritenersi operante in applicazione analogica dell'art 130 c.g.c. Infatti se il legislatore acconsente allo scioglimento della solidarietà nel caso di pagamento di una quota non superiore alla metà del danno contestato in citazione con il cd rito abbreviato, non vi è motivo per mantenere tale vincolo quando il coobbligato solidale, ancor prima del giudizio, paghi per intero la propria quota. Argomentando diversamente si perverrebbe ad un risultato di manifesta iniquità e disuguaglianza atteso che può essere liberato dal vincolo della solidarietà chi, prima del giudizio, paga una parte della propria quota (sia pure determinata dal giudice) mentre chi, sempre prima del giudizio, la paga integralmente

dovrebbe continuare a essere obbligato per l'intero.

Conseguentemente AMADEI va estromessa dal giudizio non per cessata materia del contendere, atteso che il pagamento è intervenuto prima dell'emissione dell'atto di citazione, quanto per mancanza dell'interesse ad agire con conseguente inammissibilità della domanda.

4.7. Inammissibilità danno all'immagine. Un consistente numero di convenuti (in particolare ARECCO, GAETANO, TURCO, UBALDI, DORIA, MAIDA, MULAS, NURCHIS, PERUGINI, POGGI, SABELLA, SCIANDRA, TOLOMEO E ZACCARDI) hanno eccepito la violazione dell'articolo 17, comma 30-ter, secondo periodo del decreto legge n.78 del 2009, convertito con modifiche dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Lodo Bernardo"). Come esposto in narrativa la Procura regionale, consapevole che l'esercizio della predetta azione nel caso di specie sarebbe preclusa dalla suddetta disposizione, ne eccepisce l'incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. I convenuti ritengono la prospettata eccezione irrilevante e manifestamente infondata e chiedono la declaratoria di inammissibilità (improcedibilità secondo altri, nullità secondo altri ancora) della domanda.

Com'è noto questa Sezione, con ordinanza n. 12 del 19 aprile 2016, in un giudizio relativo ad altri fatti, aveva ritenuto non manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale, e nelle more della decisione del presente giudizio il Giudice delle leggi ha emesso l'ordinanza n. 145/2017, con la quale ha restituito gli atti a questo giudice per una nuova valutazione della questione in base alle intervenute modifiche legislative, tra le quali l'entrata in vigore del codice della giustizia contabile.

Osserva il Collegio che il cd Lodo Bernardo dispone che "*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*" e che il richiamato art. 7 della legge n. 97 del 2001 faceva riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tale ultima disposizione è stata abrogata "a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice" dall'art. 4, comma 1, lettera g) dell'allegato 3 (Norme transitorie ed abrogazioni) al Dlgs 26 agosto 2016 n 174 e secondo la giurisprudenza sarebbe stata sostituita dall'art. 51 comma 7 c.g.c. che ha sostituito la frase "*delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*" con quella di "*delitti commessi a danno*" della pubblica amministrazione.

In disparte l'esatta portata innovativa della nuova disposizione, osserva il collegio che essa non può essere applicata al presente giudizio in base all'art 2, comma 1, dell'allegato 3 c.g.c. La norma prevede che ai giudizi in corso si applicano solo le disposizioni della Parte II, Titolo II, Capi III,IV e V: poiché l'art. 51 comma 7 del c.g.c. è contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I ed il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato prima dell'entrata in vigore del suddetto codice, alla fattispecie è applicabile la vecchia disciplina, con conseguente rilevanza della questione di costituzionalità per tutti convenuti, atteso che non si vi è stata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per uno dei "*delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*".

Considerata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e ritenuta la sua non manifesta infondatezza e rinviando per la motivazione all'apposita

ordinanza che sarà emessa contestualmente alla presente sentenza, il Collegio deve sospendere qualsiasi valutazione sul danno all'immagine, ad iniziare da quella sull'ammissibilità della domanda, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Peraltro la questione di costituzionalità non impedisce l'esame della domanda relativamente al danno patrimoniale, consistente nel pagamento delle provvisionali alle parti civili e nelle spese legali, sicché il giudizio prosegue limitatamente a questa partita di danno.

5. Prescrizione ed attualità del danno. L'eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento al danno all'immagine e al danno patrimoniale e come sopra detto sarà esaminata con riferimento solo a questa posta di danno.

L'eccezione è stata proposta da AMADEI, AMOROSO, CIMINO, DORIA, MULAS, NURCHIS, PATRIZI, PELLICCIA, PERUGINI, SABELLA, SABIA COLUCCI, TOLOMEO, individuando diverse decorrenze che vanno dalla data di commissione del fatto (e quindi dal 2001) alla data della sentenza di primo grado.

Trattandosi nella fattispecie di danno indiretto, cioè di danno cagionato a terzi da dipendenti dell'amministrazione e che quest'ultima ha dovuto risarcire in ottemperanza ad un sentenza di condanna, trova applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite, con sentenza n. 14/QM del 5 settembre 2011, e cioè che *"il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato"*.

Si tratta pertanto di esaminare nella fattispecie se e quando sono stati emessi i titoli di pagamento.

Quest'esame inoltre consente anche di verificare l'attualità del danno, che viene contestata da ARECCO, GAETANO, TURCO, UBALDI, PERUGINI, POGGI ZACCARDI.

Risultano versati agli atti numerosi decreti di liquidazione delle somme dovute alle parti civili sia a titolo di provvisionali che di rimborso delle spese legali. Tali atti sono ritenuti sufficienti dal Collegio per dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme, essendo provvedimenti necessariamente propedeutici all'emissione dei titoli di spesa.

L'esame della documentazione ha evidenziato che sono state pagate complessivamente € 6.031.747,20 invece dei € 7.395.422,21 contestati in atto di citazione, come risulta dagli allegati alla presente sentenza, ai quali si rinvia per il dettaglio, limitandosi in questa sede a trascrivere il riepilogo

G8 Caserma Bolzaneto - importi per i quali risulta dagli atti di causa che è stato emesso il relativo mandato di pagamento	<i>euro</i>
Totale provvisionali assegnate dal Tribunale	1.062.500,00
Totale provvisionali assegnate dalla Corte d'Appello	1.475.000,00
Totale spese legali del I grado (al netto degli importi attribuibili agli imputati rinviati al giudice civile dalla Cass.)	1.535.968,80
Totale spese legali del II grado (al netto degli importi attribuibili agli imputati rinviati al giudice civile dalla Cass.)	1.928.585,36
Totale spese legali della Cassazione	29.693,04
TOTALE DANNO PATRIMONIALE	6.031.747,20

Ciò comporta da un lato il rigetto dell'eccezione di prescrizione e dall'altro una riduzione dell'ammontare del danno risarcibile

Per quanto riguarda le imputazioni delle minori somme liquidate a favore di ciascun convenuto, si rinvia ai singoli prospetti che, per chiarezza espositiva,

saranno esposti in seguito.

Relativamente al solo PATRIZI, poiché è emerso il mancato pagamento dell'intero importo a lui imputabile, la domanda va dichiarata inammissibile, limitatamente al danno patrimoniale, rimanendo impregiudicata la domanda per il risarcimento del danno all'immagine.

6. Procedimento penale. Esaurite tutte le questioni pregiudiziali e preliminari si può passare all'esame del merito, passando all'esame dei fatti e delle condotte contestate. A tal fine è indispensabile dar conto dell'esito del giudizio penale. Nel rinviare all'integrale lettura degli atti, per comodità di sintesi, in questa sede verranno indicati soltanto i capi di imputazione e i dispositivi delle sentenze intervenute. Tale indicazione si appalesa necessaria al fine di comprendere i dispositivi delle sentenze e la gravità dei fatti contestati ed accertati.

6.1. Rinvio a giudizio. In data 12 maggio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova chiedeva il rinvio a giudizio di 47 persone, tra i quali gli odierni convenuti, ad eccezione di SABELLA Alfonso, per diversi reati.

Di seguito si elencano, sinteticamente, i capi di imputazione mantenendo l'ordine e la numerazione della richiesta di rinvio a giudizio al fine di facilitarne il successivo riscontro con i dispositivi, con l'avvertenza che il numero accanto al nominativo coincide con quello assegnato nell'intestazione della presenta sentenza e viene messo solo ai fini di ulteriore riscontro. Per sinteticità sono stati omessi i capi di imputazione riferiti a soggetti non convenuti, o per i quali è stata disposta l'assoluzione; le aggravanti e la data sono state inserite solo per singoli specifici episodi

PERUGINI Alessandro (n 18)

1) reato previsto e punito dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione di diverse norme di leggi e regolamento sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, arrecando loro un danno ingiusto, (costituito dalla lesione del diritto alla integrità fisica e morale e dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto con le seguenti condotte:

- avere consentito , tollerato e non impedito che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);
- avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le suddette persone subissero umiliazioni, offese e

insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "*bastardi comunisti*" "*comunisti di merda*" "*ora chiama Bertinotti*" "*te lo do io Che Guevara e Manu Chao*", "*Che Guevara figlio di puttana*", "*bombaroli*", "*popolo di Seattle fate schifo*" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali "*ebrei di merda*", "*frocio di merda*" ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "*faccetta nera bella abissina*", ascolto della filastrocca "*un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei*", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "*viva il duce*", "*duce, duce*" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale ,politica e religiosa;

- avere, nella qualità sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'ufficio trattazione atti della Digos e all'interno della caserma in generale;

- avere, nella qualità sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel cortile immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto, comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione ,"*a mo' di saluto*" alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di "*comitato di accoglienza*", contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sotto ordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto;

- avere, nella qualità sopra indicata, consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza;

- avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto dall'ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali)

2) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv. -81 c.p.- .608 c.p. perché nella qualità sopra indicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato (compresa la permanenza nelle celle), quale funzionario più alto in grado della Digos Questura Genova presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri come avrebbe dovuto e potuto fare, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non

impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza fossero

- costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;

- tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

- mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

3) 4) e 5) Si omette la descrizione perché il Perugini è stato assolto per non aver commesso il fatto e la relativa statuizione è passata in giudicato.

POGGI ANNA (n.20)

6) reato p. e p. dagli artt. 81, commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di funzionario della Polizia di Stato (aggregata alla DIGOS della Questura di Genova) presente nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, con funzione di responsabile durante i giorni del vertice G8 del servizio di trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili ed in violazione di diverse norme di leggi e regolamento, sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, arrecando loro un danno ingiusto, (costituito dalla lesione del diritto alla integrità fisica e morale e dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto con condotte analoghe a quelle contestate al Perugini nel capo 1;

7) del reato p. e p dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv. - 81 c.p.- 608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato (compresa la permanenza nelle celle), quale funzionario della Digos Questura Genova presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo

la condotta degli altri come avrebbe dovuto e potuto fare, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2

8) 9) 10) e 11) si omette la descrizione perché stralciati dal procedimento DORIA Oronzo (n.8)

12) e 13) si omettono i capi di imputazione perché Doria è stato assolto. CIMINO Ernesto (n.7)

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili ed in violazione di diverse norme di leggi e regolamento, sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, arrecando loro un danno ingiusto, (costituito dalla lesione del diritto alla integrità fisica e morale e dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto con condotte analoghe a quelle contestate al Perugini nel capo 1

15) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv. -81 c.p.- .608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2

In Genova Bolzaneto dal 20 luglio 2001 al 23 luglio 2001

PELLICCIA Bruno (n.17)

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. - perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili, ed in violazione di diverse norme di leggi e regolamento, sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, arrecando loro un danno ingiusto, (costituito dalla lesione del diritto alla integrità fisica e morale e dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per

sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto con condotte analoghe a quelle contestate al Perugini nel capo 1;

17) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv. -81 c.p.- .608 c.p.- perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2

GUGLIOTTA Antonio Biagio (n 10)

18) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi I e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. - perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili, ed in violazione di diverse norme di leggi e regolamento, sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, arrecando loro un danno ingiusto, (costituito dalla lesione del diritto alla integrità fisica e morale e dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto con condotte analoghe a quelle contestate al Perugini nel capo 1;

19) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv. -81 c.p.- 608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, quale Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi presso la Caserma (e organizzatore della vigilanza per la fase a partire dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione degli arrestati agli istituti penitenziari di destinazione), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia di Stato esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione e nelle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza): fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2;

20) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr. 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612 e 610 c.p. perché, nella veste indicata ai capi che precedono, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta degli esecutori materiali, concorreva con altri pubblici Ufficiali in gran parte non identificati,

appartenenti alla Polizia Penitenziaria che commettevano i reati sotto indicati anche ai danni di persone, arrestate o fermate per identificazione o per denuncia a piede libero, in carico alla Polizia di Stato:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;

- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;

- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con vari epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (*zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda, bombaroli, popolo di Seattle, fate schifo*) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "*puttana*", "*troia*";

- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("*Viva il Duce*") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("*Faccetta Nera*"; "*un, due, tre viva Pinochet*");

- con violenza e minaccia costringeva gli arrestati presenti nel corridoio a fare il saluto romano, azione materialmente posta in essere da agenti della Polizia Penitenziaria non identificati

Tra le parti offese, analiticamente indicate nella richiesta di rinvio a giudizio alla quale si rinvia, si evidenziano soltanto alcuni episodi, riferiti a parti civili che hanno ottenuto la provvisionale (tra parentesi viene indicato l'importo concesso), solo al fine di fugare qualsiasi dubbio sul fatto che si tratta di abusi meramente gratuiti, non giustificati da nessuna circostanza, e privi di qualsiasi obiettiva e ragionevole motivazione. Si citano in particolare

A) tra il 20 e il 21 luglio 2001:

- OMISSIS (Trib. 10.000) percosso in cella con calci e con il manganello mentre stava nella posizione descritta al capo 19) da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni quando chiede di andare al gabinetto

- OMISSIS (Trib 15.000) percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nell'infermeria da Incoronato Alfredo e da altre persone ivi presenti, mentre veniva perquisito e sottoposto a visita medica; in conseguenza delle percosse riportava lesioni personali consistite nella frattura della costola destra; percosso, ingiuriato e minacciato in bagno da due agenti della Polizia Penitenziaria che lo costringevano a mettersi davanti al WC e gli dicevano "*Orina Finocchio*", e minacciavano di violentarlo con un manganello, con lo stesso manganello lo percuotevano all'interno delle cosce procurandogli ematomi, lo percuotevano ancora con pugni alla testa e alle spalle;

- OMISSIS (Trib. 10.000) -arrestata- percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti, nonché ingiuriata nel bagno da agente di Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo "*troia*" "*puttana*"; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria pronunce di frasi ingiuriose con riferimenti sessuali del tipo "*che bel culo*" "*ti piace il manganello*";

- OMISSIS (Trib. 10.000) -arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, lo spruzzo di gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni

personali; condotto alle docce per la decontaminazione, era percosso da agente della Polizia Penitenziaria con il manganello;

B) Tra il 21 e il 22 luglio 2001:

- OMISSIS (Trib. 10.000) -arrestato- percosso con un schiaffo sul volto in conseguenza del quale riportava lesioni personali lievi con sanguinamento dal naso; percosso, da agente della Polizia Penitenziaria non identificato, sul collo a mano aperta, costretto - con violenza consistita in botte in faccia e sul collo in conseguenza delle quali riportava una lesione lieve (ematoma) - a pronunciare frasi contro il comunismo e inneggianti al fascismo nonché a gridare "*Che Guevara figlio di puttana*";

- OMISSIS (Trib 10.000) - arrestato - ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("*comunisti di merda*" "*vi ammazzeremo tutti*"); percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi; costretto a stare a carponi da agente non identificato della Penitenziaria che gli ordinava di abbaiare come un cane e di dire "*Viva la Polizia Italiana*";

- OMISSIS (Trib 10.000) - arrestato- subiva esalazione di gas asfissianti - urticanti; subiva - unitamente ad altri - minacce aggravate dall'uso dell'arma ad opera di agenti che sostavano all'esterno della struttura, in prossimità della finestra; in particolare costoro premevano il grilletto della pistola simulando delle esecuzioni così minacciandoli di morte;

- OMISSIS (Trib. 10.000) – arrestata - percossa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da agente della Polizia Penitenziaria che le torcevano il braccio dietro la schiena; percossa, minacciata e insultata nel corridoio dalle due ali di agenti ivi presenti con calci, pugni, schiaffi, sputi ed epiteti vari del tipo "*troie, ebrei e puttane*" e in generale attinenti alla sfera sessuale;

- OMISSIS (Trib. 10.000) - arrestato - percosso fuori dall'infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con strizzate ai testicoli e colpi al piede; ingiuriato ripetutamente con epiteti vari nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria; ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti, dicevano di provare piacere a picchiare un "*omosessuale, comunista, merdoso come lui*", rivolgevano epiteti del tipo "*frocio, ebreo*";

- OMISSIS - (Trib. 10.000) arrestata - subiva ripetuti insulti e minacce del tipo "*troie, dovete fare pompini a tutti* ", "*vi facciamo il culo; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupiamo*", nonché a sfondo politico come "*comunisti zecche*" e con l'attivazione della suoneria del cellulare con il motivo "*Faccetta nera*";

- OMISSIS - (Trib. 10.000) arrestato - percosso nel corridoio da agente della Polizia Penitenziaria che diceva "*Ma questo lo conosco, fermi, questo fa l'avvocato!*"; percosso (pugni e tirate d'orecchie) dagli agenti della Polizia Penitenziaria di vigilanza alla cella; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo "*merda, fai schifo*" e con sputi; subiva in cella minacce del tipo "*la notte è lunga, questo è solo l'inizio*";

- OMISSIS- (Trib. 10.000) arrestato- percosso in cella con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo "*siete delle merde, stronzi, comunisti*"; "*Heil Hitler*" e con il motivo su Pinochet; veniva costretto, con minaccia, a gridare in tedesco "*Che Guevara stronzo*";

C) dalle ore 3.00 alle ore 22.00 del 22 luglio.

- OMISSIS (Trib. 10.000) - arrestato alla scuola Diaz - percosso nel corridoio da un agente della Polizia Penitenziaria con un forte pugno allo stomaco;

- OMISSIS (Trib. 10.000) - arrestato alla scuola Diaz- nell'ufficio della Polizia Penitenziaria, nel corso della perquisizione personale, veniva costretto a

spogliarsi nudo e a sollevare il pene mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania; nella medesima circostanza veniva costretto, con la minaccia di percosse con la cintura presa ad altro detenuto, a fare delle giravolte sul pavimento; veniva inoltre percosso e ingiuriato con sgambetti e sputi da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;

21) del reato di cui agli artt. 582-585, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché - nella qualità di cui ai capi che precedono - colpendo alla schiena OMISSIS, fermato per identificazione, con un corpo contundente tipo bastone o manganello, cagionava al predetto lesioni personali lievi (ecchimosi ed ematoma). In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001;

22) del reato di cui agli artt. 581, 61 n.1, 5 e n.9 c.p. perché - nella qualità di cui ai capi che precedono - percuoteva OMISSIS afferrandogli il braccio già dolorante e torcendoglielo violentemente. In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001;

23) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 594, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché - nella qualità di cui ai capi che precedono e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS, alla presenza di quest'ultimo, dicendogli: " *Sei senza dignità* " ed in altra circostanza sputandogli addosso. In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

24) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché -nella qualità indicata ai capi che precedono - in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria non identificati - costringeva OMISSIS a marciare nel corridoio della caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saluto fascista. In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001;

25) reato di cui all'art. 581, 61 n.1, 5 e n.9 c.p. perché -nella qualità indicata ai capi che precedono - percuoteva OMISSIS facendogli sbattere la testa contro il muro mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 2)

Si omette il capo di imputazione **26)** perché riferito a soggetto non convenuto. MAIDA Daniela (n. 12)

27) del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p. perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato comandante la squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio 2001 alle 3- 3,30 del 21 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione: fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2. In Genova Bolzaneto 20 - 21 luglio 2001

28) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1, 5 e 9), 581, 582, 585, 594, 612 , 610 C.P. perché, nella veste indicata al capo che precede, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando o, comunque, consentendo e non impedendo la condotta di altri poneva in essere le stesse

condotte descritte nel capo di imputazione 20 a danno delle parti private analiticamente indicate;

BRAINI Giammarco (n. 5)

29) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p. perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Tenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2

30) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 C.P. perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri: fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 20 ed inoltre cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all'interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali.

Tra le parti offese, analiticamente indicate nella richiesta di rinvio a giudizio ed alla quale si rinvia, si evidenziano soltanto alcuni episodi e precisamente:

- OMISSIS (Trib. 10.000) - arrestato- insultato all'ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali "*Zecca, figlio di puttana, stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista*"; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; subiva lesioni consistite in ustioni al braccio a seguito di spruzzo di gas urticante nella cella; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;

- OMISSIS - arrestato - percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli, pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo "*comunisti e froci*"; subiva le conseguenze del getto di gas urticante - asfissiante nelle celle.

- OMISSIS - arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all'esterno della struttura che all'interno con le seguenti frasi: "*Comunisti di merda, puttane e zecche*", "*Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera*"; "*Siete delle bocchine, puzzate sporche bastarde*"; subiva in cella. l'esalazione di gas asfissiante e urticante; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l'assorbente, avendo la stessa il

ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento, attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;

- OMISSIS -arrestato - percosso, con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse ("*Bombaroli di merda*", "*Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui*)

- OMISSIS -arrestato - percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra, lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase "*Sei un servo, il servo dei servi*" , "*Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?*", dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte; ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d'ispirazione fascista ("*Faccetta Nera*", "*uno due tre, Viva Pinochet*", "*merde*") nonché con epiteti (*zecche, merde*); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

- OMISSIS - arrestato - visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l'arresto, subiva ingiurie ("*Bastardi rossi*", "*siete peggio della merda*") e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella, anche con l'uso del manganello e fino allo svenimento; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli "*ora ti rompiamo anche l'altro*", alludendo al piede sano; subiva l'esalazione del gas urticante , come sopra indicato; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riprodotte il motivo "*Faccetta Nera*" nonché con epiteti del tipo "*Bastardi*", "*comunisti di merda*".

- OMISSIS - arrestato - percosso nel corridoio con spintoni, calci, pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell'arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell'impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;

- OMISSIS- minorenne accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto - ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista ("*Uno, due, tre Viva Pinochet.*", "*Mussolini, Olè*"); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;

In Genova il 21-22 luglio 2002

Si omettono i capi di imputazione da n. **31) a n 34** perché riferiti a soggetti non convenuti

ARECCO Matilde (n.4)

35) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p. perché, nella veste di Vice Sov. della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso

con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2;

Si omette il capo di imputazione n. **36)** perché riferito a soggetto non convenuto

TURCO Mario (n.26)

37) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p. perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2;

UBALDI Paolo (n.27)

38) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p. perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione fossero sottoposte agli stessi trattamenti descritti al capo 2;

Si omettono i capi di imputazione da n. **39) a n 48)** perché riferiti a soggetti non convenuti

MANCINI Diana (n.13)

Si omette il capo di imputazione n. **49)** perché stralciato dal procedimento.

50) del reato di cui all'art. 608 c.p. perché, in qualità di agente della Polizia di Stato in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto, accompagnando OMISIS, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa, tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia. In Genova, tra il 22 ed il 23 luglio 2001

Si omettono i capi di imputazione da n. **51) a n. 53** perché riferiti a soggetto non convenuto

GAETANO Antonello (n.9)

54) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610, 61 nr. 1), 5) e 9), c.p. perché, nella qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Bolzaneto, responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, con più atti in esecuzione dello stesso disegno criminoso, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l'Isp. OMISSIS della Digos, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci OMISSIS gli cagionava lesioni personali consistite nella frattura alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto. In Genova Bolzaneto il 20.7.2001;

55) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9) c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, costringeva, consentiva o, comunque, non impediva che altri agenti non identificati costringessero OMISSIS a subire con violenza e contro la sua volontà il taglio di tre ciocche di capelli. In Genova Bolzaneto il 20.7.2001;

56) del reato p. e p. dagli artt. 110. 40 cpv., 81 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9), c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altri agenti non identificati, costringeva consentiva o, comunque, non impediva che altri costringessero con violenza (percosse) e minaccia OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS a firmare gli atti relativi all'arresto contro la loro volontà. In Genova Bolzaneto il 20/7/2001;

PIGOZZI Massimo Luigi (n.19)

57) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583 comma 1 nr 1), 585 in relazione agli artt. 577 comma 1 nr 4) e 61 nr 4) c.p.p., 61 nr. 5) e 9) c.p. perché - in qualità di assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Genova, componente una pattuglia che aveva trasportato alcune delle persone fermate per identificazione dall'Ospedale San Martino di Genova al sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Bolzaneto - afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, OMISSIS, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle , cagionava al citato OMISSIS lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpo-falangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni. Con le aggravanti di essere derivata dal fatto una malattia guarita in più di 40 giorni, di avere agito con crudeltà verso la persona offesa che si trovava in stato di minorata difesa, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Genova il 20/7/2001

Si omettono i capi di imputazione **n. 58) e 63)** perché riferiti a soggetti non convenuti

Si omettono i capi di imputazione da **59) a 62)** perché riferiti ad AMADEI Barbara estromessa dal presente giudizio per aver pagato (vd. sopra punto 4.6)

CERASUOLO Daniela (n. 6)

64) del reato di cui all'art. 608 c.p. perché - in qualità di agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto - accompagnando OMISSIS, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia.

65) si omette il capo di imputazione perché Cerasuolo è stata assolta
INCORONATO Alfredo (n. 11)

66) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582 c.p.- 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché, quale agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, nell'infermeria, agendo come esecutore in concorso con altri agenti non identificati nonché con il medico di servizio dr. Amenta Aldo, cagionava volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al detenuto OMISSIS colpendolo con un pugno al torace. In Genova, tra il 20 e il 21/7/2001

PATRIZI Giuliano (n 16)

67) si omette perché stralciato;

68) del reato p. e p. dagli artt. 110, 581, 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché, nella qualità di Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria, percuoteva l'arrestato OMISSIS colpendolo con un calcio alla schiena mentre costui transitava lungo il corridoio per essere ricondotto in cella dopo il fotosegnalamento. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 20.7.2003

Si omette il capo di imputazione n. **69)** perché riferito a soggetto non convenuto.

TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre (n. 25)

70) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria responsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con un soggetto non convenuto e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 23012000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare

Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

- mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
- mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

NURCHIS Egidio (n 15)

71) 72) 73) 74) e 75) si tratta dello stesso reato di cui al capo precedente commesso in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo e con Sabia Colucci Michele Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti) relativo a diverse parti civili analiticamente individuate: in larga parte trattasi di persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

MULAS Marcello (n 14)

76) 77) 78) si tratta dello stesso reato di cui al capo del reato di cui al capo 70, riferito agli atti materialmente redatti da Mulas.

AMOROSO Giovanni (n.3)

79) 80) 81) si tratta dello stesso reato di cui al capo del reato di cui al capo 70, riferito agli atti materialmente redatti da Amoroso.

SABIA COLUCCI Michele (n.22)

82) 83) si tratta dello stesso reato di cui al capo del reato di cui al capo 70, riferito agli atti materialmente redatti da Sabia Colucci

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo (n.24)

84) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 323 c.p.- 61 n.1 e n. 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di coordinatore (e quindi responsabile organizzativo) del servizio sanitario nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del vertice G8, in violazione di diverse norme di leggi e regolamento arrecava un danno ingiusto (costituito dalla lesione del diritto alla salute ossia la mancanza di una assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla lesione del decoro della persona; dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

A) avere effettuato egli stesso, ed avere, comunque, consentito che altri medici effettuassero, i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante;

B) avere in particolare costretto o, comunque, tollerato o consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita e, inoltre, che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime e costrette a girare più volte su sé stesse, così sottoponendole ad una forte e grave umiliazione fisica e morale;

C) avere omesso, e avere consentito che gli altri medici omettessero, visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito nonché, l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime;

D) avere omesso, e avere consentito che gli altri medici omettessero, di prestare attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica;

E) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese);

F) avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni quali "*abile arruolato*", "*pronti per la gabbia*", "*benzinaio*", "*accoltellatori ... voi dei centri sociali*", ed altre analoghe, con tono di scherno e con un frasario di riferimento militare, al fine di offenderne, e così offendendone, la libertà morale anche in riferimento alla fede politica e alla sfera sessuale (ad esempio rivolgendo domande sulla vita sessuale con evidente fine di scherno e senza necessità dal punto di vista sanitario);

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità;

H) avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza, collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui era a conoscenza per essersi varie volte recato nelle celle per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato tale situazione di disagio e di sofferenza;

85) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a OMISSIS in seguito a malore da lei subito per il getto nella cella ove era ristretta di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt. 582-585 c.p. lesioni aggravate e artt. 674 c.p. in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità;

86) Identico al capo 85 ad eccezione della parte lesa indicata in OMISSIS

87) del reato p e p dagli artt. 81 cpv-594-610 c.p.-61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, durante lo svolgimento della visita medica a OMISSIS, la costringeva con minaccia a girare su sé stessa dieci volte e anche più (senza ragioni pertinenti alla visita medica) e così ne offendeva l'onore ed il decoro

(reato dichiarato assorbito nel capo 84);

88) e 89) si omettono perché è stato assolto;

90) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS, rivolgendole la espressione "Alla Diaz dovevano fucilarvi tutti" con riferimento quindi anche alla OMISSIS medesima che alla Diaz era stata arrestata;

91) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, entrambi in servizio presso l'area sanitaria del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, avendo prestato assistenza ad OMISSIS, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 - 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione "da strappo" alla mano (delitto ai danni di OMISSIS commesso da persone delle Forze dell'Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi) alla presenza dei colleghi AMENTA e SCIANDRA, assistendo il collega AMENTA che materialmente eseguiva la sutura della ferita, e quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità;

92) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p.-40 - 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, minacciava a OMISSIS un male ingiusto, rivolgendo al medesimo OMISSIS, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad OMISSIS (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale), l'espressione "*se non stai zitto, ti diamo le altre*" (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse), mentre il medesimo OMISSIS gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura. Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 20/7/2001;

93) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 594 c.p., 61 n. 1, 5 e 9 c.p., perché, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con altre persone non identificate, offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS alla presenza di altre persone nell'infermeria, puntando il manganello contro la bocca ferita della OMISSIS, deridendola per i segni di paura da lei manifestati, non esprimendo comunque dissenso (e così tollerando e rafforzando l'altrui intento criminoso) quando le altre persone presenti nell'infermeria pronunciavano a mo' di cantilena le parole "*manganello, manganello*". Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 22/7/2001;

94) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, durante la visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS durante la visita, mentre la parte offesa era nuda (quindi in condizione di conseguente disagio), rivolgendogli senza necessità in riferimento allo svolgimento della visita medica domande sulla vita sentimentale e sessuale (chiedendogli in particolare con evidente fine di scherno se aveva la fidanzata e la frequenza dei suoi rapporti sessuali), così sottoponendo la parte offesa ad una profonda umiliazione morale. Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi

abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 23/7/01;

95) del reato p. e p. dagli arti. 81 cpv.- 594 c.p.- 581 c.p.- 635 c.p.- 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, durante la visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS, deridendolo e dicendogli con evidente fine di scherno che non poteva occuparsi di lui perché doveva andare a mangiare, strappandogli e così danneggiandogli la camicia, percuotendolo inoltre sulle ferite. Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione - per condizioni di tempo di luogo e di persona - di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 22/7/2001;

96) si omette perché è stato assolto;

97) del reato p. e p. dall'art.328 c.p. perché, nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica alla parte offesa OMISSIS e firmatario del relativo diario clinico, ometteva ed indebitamente rifiutava di disporre il ricovero in ambito ospedaliero di atto dovuto per ragioni di sanità in relazione alla gravità delle lesioni subite dalla OMISSIS la quale aveva riportato tra l'altro una frattura scomposta del 3 — 4 distale ulna sinistra, con conseguenti condizioni di salute richiedenti accertamenti diagnostici di approfondimento, cure e trattamenti da praticarsi adeguatamente solo in ambiente ospedaliero e comunque non in un struttura penitenziaria provvisoria non adeguatamente attrezzata come il sito di Bolzaneto. In Genova Bolzaneto tra il 22/7/2001 e il 23/7/2001;

98) del reato p. e p. dagli artt.81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica alla parte offesa OMISSIS e firmatario del relativo diario clinico, avendo prestato la propria assistenza sanitaria ad OMISSIS in un caso che presentava i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (reato p. e p. dagli arti. 582583 c.p. lesioni consistenti nella frattura scomposta terzo distale ulna sinistra) ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa avesse a sua volta l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità. In Genova tra il 22/7/2001 ore 22.15 e il 23/7/2001 ore 12;

Si omettono i capi **99) e 100)** per assoluzione e **101) e 102)** perché stralciati

103) del reato p. e p. dagli artt.- 81 cpv., 594, 61 nr. 1, 5 e 9) c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica offendeva l'onore e il decoro di OMISSIS urlando l'epiteto di "*bastardi*" rivolto a lei e agli altri suoi compagni di detenzione. Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 22-23 luglio 2001;

AMENTA Aldo (n.2)

104) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 323 c.p.- 61 n. 1, 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione di diverse norme di leggi e regolamento arrecava un danno ingiusto (costituito dalla lesione del diritto alla salute ossia la mancanza di una assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla lesione del decoro della persona; dalla lesione

del diritto di tutelarsi giudiziariamente consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, per motivi abietti e futili poneva in essere le condotte indicate al capo 84;

105) del reato p. e p. dagli artt., 110, 81, 365, 378 c.p. Si tratta dello stesso reato previsto al capo 91 commesso in concorso con TOCCAFOND1 Giacomo e SCIANDRA Sonia ai danni di OMISSIS, effettuando materialmente la sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi;

106) concorso nel reato di cui al capo 92) assolta in Cassazione

107) del reato p. e p. dagli artt. 81, 361, 378 c.p. (in relazione all'art.610 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede , ometteva la denuncia alla Autorità Giudiziaria (o ad altra Autorità che a questa avesse l'obbligo di riferirne) del reato di cui all'art. 610 c.p. (reato procedibile di ufficio) commesso ai danni di OMISSIS il quale durante la perquisizione e le flessioni in infermeria e , quindi, alla sua presenza, veniva costretto a toccarsi i piedi con le mani e veniva percosso da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria con calci alle gambe, quando non riusciva a toccare i suoi piedi con le mani, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità. In Genova Bolzaneto il 22/7/01;

108) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di primo ingresso dell'arrestato OMISSIS, concorreva con l'Agente di Polizia Penitenziaria Incoronato Alfredo e con altri agenti esecutori materiali non identificati, a cagionare volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al citato OMISSIS; in particolare mentre OMISSIS veniva colpito in infermeria con un pugno al torace, l'Amenta assisteva passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando (quantomeno sotto il profilo psicologico) il proposito criminoso degli esecutori materiali. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di ufficio nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 20.7.2001;

109) si omette la descrizione del reato per il quale è stata assolta;

110) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 594 c.p.-61 n, 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di OMISSIS, in concorso con gli esecutori materiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, assistendo passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando quantomeno sotto il profilo psicologico, il proposito criminoso degli esecutori materiali, offendeva l'onore ed il decoro di OMISSIS, dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un "*pezzo di merda*" Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 21/7/2001;

111) del reato p. e p. dall'art. 581 c.p.- 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, percuoteva OMISSIS dandogli uno schiaffo sulla testa dopo avere eseguito la visita medica di primo ingresso. Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualifica di pubblico

ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 21/7/2001;

112) Si omette il capo di imputazione perché riferito a soggetto non convenuto;

SCIANDRA Sonia (n. 23)

113) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione di diverse norme di leggi e regolamento arrecava un danno ingiusto (costituito dalla lesione del diritto alla salute ossia la mancanza di una assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla lesione del decoro della persona; dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, per motivi abietti e futili poneva in essere le condotte indicate al capo 84). In Genova -Caserma di Bolzaneto dal 20 al 22 luglio 2001;

114) 115) si tratta degli stessi reati previsti ai capi 105 e 106 e 91 e 92 commessi in concorso con TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo in danno di OMISSIS. Assolta in Cassazione per il reato di cui al capo 115);

116) del reato p. e p. dall'art. 479 c.p. perché quale medico esecutore della visita medica a OMISSIS e firmataria del relativo diario clinico, ometteva di indicare nel diario clinico, contrariamente alle disposizioni della circolare n3516/5966 datata 1613100 Ministero della Giustizia Dipartimento di Polizia Penitenziaria, l'infiammazione inguinale a lei riferita dalla paziente e da lei stessa riscontrata durante la visita. In Genova Bolzaneto il 22/7/01;

117) e 118) si omette la descrizione del reato per il quale è stata assolta (si tratta del concorso nei reati di cui ai capi 99) e 109);

ZACCARDI Marilena (n. 28)

119) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione di diverse norme di leggi e regolamento arrecava un danno ingiusto (costituito dalla lesione del diritto alla salute ossia la mancanza di una assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla lesione del decoro della persona; dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, per motivi abietti e futili poneva in essere le condotte indicate al capo 84).

120) del reato p. e p. dall'art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, eseguendo la visita medica di OMISSIS, offendeva l'onore e il decoro di quest'ultima dicendo che "*Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani*". In Genova Bolzaneto il 21/7/2001.

6.2 Sentenza di primo grado Il Tribunale di Genova con sentenza 3119 del 2008 ha ritenuto:

"PERUGINI Alessandro colpevole del solo reato ascrittogli al capo 2) della rubrica, (esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

POGGI Anna colpevole del solo reato ascritte al capo 7) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

GUGLIOTTA Antonio Biagio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F); 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti alle persone offese OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, escluso per OMISSIS l'episodio del nudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24), esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata;

MAIDA Daniela colpevole del solo reato ascritte al capo 27) della rubrica, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande;

ARECCO Matilde colpevole del reato ascritte al capo 35) della rubrica;

TURCO Mario colpevole del reato ascrittogli al capo 37) della rubrica;

UBALDI Paolo colpevole del reato ascrittogli al capo 38) della rubrica;

GAETANO Antonello colpevole dei reati ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l'imputato OMISSIS e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PIGOZZI Massimo Luigi del reato ascrittogli al capo 57) della rubrica, esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà;

AMADEI Barbara colpevole dei reati ascritte ai capi 59), limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell'art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell'aggravante dei motivi abietti e futili;

INCORONATO Alfredo colpevole del reato ascrittogli al capo 66) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PATRIZI Giuliano colpevole del reato ascrittogli al capo 68) della rubrica, esclusa l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo colpevole dei soli reati ascrittigli ai capi 85), 90) e 92) della rubrica, esclusa, per i capi 90) e 92) l'aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest'ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia;

AMENTA Aldo colpevole del solo reato ascrittogli al capo 108) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili"

e, per l'effetto, li ha condannati a pene di reclusione comprese tra i 5 anni e i 9 mesi in base ai relativi delitti.

Ha poi condannato gli imputati a risarcire i danni subiti dalle parti civili costituite (per la cui analitica individuazione si rinvia al dispositivo della sentenza), "riservando la liquidazione dei suddetti danni a separati giudizi" ed al pagamento, sempre in favore delle parti civili costituite, delle spese di costituzione e difesa, che contestualmente vengono liquidate (anche in questo caso per i relativi importi si rinvia al dispositivo) e in solido con loro, ha condannato i responsabili civili, Ministeri della Giustizia e degli Interni.

Infine ha assegnato "a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS la somma di € 15.000,00 per ciascuna, e in favore delle parti civili: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS la somma di € 2.500,00 ciascuna e in favore

di tutte le restanti parti civili la somma di € 10.000,00 per ciascuna, da porsi a carico degli imputati come sopra condannati, in solido con i responsabili civili"

Infine ha dichiarato di non doversi procedere a carico di GUGLIOTTA Antonio Biagio per gli episodi di ingiurie, percosse, lesioni, contestatigli al capo 20) in danno di alcune parti civili.

Ha assolto PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, BRAINI Gianmarco, MANCINI Diana, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 6), 29), 31), 33), 34), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 50), 84), 97), 104), 112), 113) e 119) perché i fatti non costituiscono reato; PERUGINI Alessandro dai reati ascrittigli ai capi 3), 4), 5) della rubrica per non aver commesso il fatto;

GUGLIOTTA Antonio Biagio, dal reato ascrittogli al capo 25) della rubrica per non aver commesso il fatto;

MAIDA Daniela dal reato ascrittogli al capo 28) della rubrica per non aver commesso il fatto;

BRAINI Gianmarco dai reati loro rispettivamente ascritti al capo 30) della rubrica per non aver commesso il fatto;

AMADEI Barbara dal reato ascrittogli al capo 59) limitatamente alla contestazione di violazione dell'art. 608 c.p. perché il fatto non sussiste;

CERASUOLO Daniela dal reato ascrittogli al capo 64) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli al capo 65) per non aver commesso il fatto;

TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 69) e 70) della rubrica per non aver commesso i fatti;

NURCHIS Egidio, MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 71), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 79), 80), 81), 82), 83) della rubrica perché i fatti non sussistono;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 86), 87), 88), 91), 93), 95), 98) e 103) della rubrica perché i fatti non sussistono e dai reati ascrittigli ai capi 89), 94) e 100) per non aver commesso i fatti;

AMENTA Aldo dai reati ascrittigli ai capi 105), 109), 110) perché i fatti non sussistono e dai reati ascrittigli ai capi 106) e 107) per non aver commesso i fatti;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittigli ai capi 114) e 118) perché i fatti non sussistono e dal reato ascrittogli sub 115) per non aver commesso il fatto;

ZACCARDI Marilena dal reato ascrittogli al capo 120) della rubrica perché il fatto non sussiste"

CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno e DORIA Oronzo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perché i fatti non sussistono;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 96) e 99) della rubrica perché i fatti non sussistono;

AMENTA Aldo dal reato ascrittogli al capo 111) della rubrica perché il fatto non sussiste;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittigli ai capi 116) e 117) della rubrica perché i fatti non sussistono.

6.3 Appello. Avverso detta sentenza proponevano appello i condannati in primo grado, i responsabili civili, il Procuratore Generale presso la Corte d'

Appello di Genova, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e n. 49 Parti civili.

La Corte d'appello di Genova con sentenza 678/2010 in data 5 marzo 2010, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale e dichiarava:

- Non doversi procedere nei confronti di PERUGINI Alessandro in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 e nei confronti di POGGI Anna in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 7, perché estinti per prescrizione; contestualmente li dichiarava responsabili ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e li condannava in solido con il responsabile civile all'ulteriore risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una ulteriore provvisionale.
- DORIA Oronzo responsabile ai soli effetti civili dei reati di cui ai capi 12 e 13 così come contestati e lo condannava, in solido con il Responsabile civile Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni in favore delle parti civili indicate.
- Non doversi procedere nei confronti di CIMINO Ernesto per i reati di cui ai capi 14 e 15 e di PELLICCIA Bruno per i reati di cui ai capi 16 e 17 perché estinti per prescrizione; contestualmente li dichiarava responsabili ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e li condannava, in solido con il responsabile civile, all'ulteriore risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una ulteriore provvisionale.
- Non doversi procedere nei confronti di GUGLIOTTA Antonio Biagio in ordine ai reati di cui ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza impugnata, con ulteriore provvisionale provvisoriamente esecutiva nei confronti di alcune parti civili.
- Non doversi procedere nei confronti di MAIDA Daniela in ordine ai reati di cui ai capi 27 e 28, perché estinti per prescrizione; contestualmente la dichiarava responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e la condannava in solido con il responsabile civile all'ulteriore risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una ulteriore provvisionale.
- Non doversi procedere nei confronti di BRAINI Gianmarco in ordine ai reati di cui ai capi 29 e 30 così come contestati nel capo d'imputazione perché estinti per prescrizione, e lo condannava, in solido con il responsabile civile, all'ulteriore risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una ulteriore provvisionale.
- Confermava la sentenza impugnata, anche per quanto riguarda le statuizioni a favore delle parti civili nei confronti degli imputati appellanti ARECCO Matilde, TURCO Mario e UBALDI Paolo (condannati in primo grado rispettivamente per i capi di imputazione 35), 37) e 38).
- Non doversi procedere nei confronti di MANCINI Diana in ordine al reato di cui al capo 50 perché estinto per prescrizione e la condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile OMISSIS.
- Non doversi procedere nei confronti di GAETANO Antonello in ordine ai reati di cui ai capi 54, 55 e 56 perché estinti per prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza impugnata, anche con riferimento al responsabile civile.

- Confermava la sentenza emessa nei confronti di PIGOZZI Massimo Luigi in ordine al reato di cui al capo 57 comprese le statuizioni civili.
- Non doversi procedere nei confronti di AMADEI Barbara in ordine ai reati di cui ai capi 59, 60 e 61 perché estinti per prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza impugnata nei suoi confronti.
- Non doversi procedere nei confronti di CERASUOLO Daniela in ordine al reato di cui al capo 64 perché estinto per intervenuta prescrizione e la condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile OMISSIS in solido con il responsabile civile.
- Non doversi procedere nei confronti di INCORONATO Alfredo in ordine al reato di cui al capo 66 in concorso con AMENTA, perché estinto per intervenuta prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza impugnata anche con riferimento al responsabile civile.
- Non doversi procedere nei confronti di PATRIZI Giuliano in ordine al reato di cui al capo 68 per essere estinto per prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza impugnata anche con riferimento al responsabile civile.
- TOLOMEO Francesco Paolo responsabile ai soli effetti civili del reato di cui al capo 70 e NURCHIS Egidio responsabile ai soli effetti civili dei reati di cui ai capi 71, 72, 73, 74, 75 e li condannava in solido tra loro e con il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate.
- MULAS Marcello responsabile dei reati di cui ai capi 76 e 77, riuniti dalla continuazione, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile in favore delle parti civili analiticamente indicate.
- AMOROSO Giovanni responsabile dei reati di cui ai capi 79, 80 e 81, riuniti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile in favore delle parti civili analiticamente indicate.
- SABIA COLUCCI Michele responsabile dei reati di cui ai capi 82 e 83, riuniti sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo.
- Non doversi procedere nei confronti di TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo in ordine ai reati di cui ai capi 84,85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, per essere estinti per prescrizione; contestualmente lo dichiarava responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e lo condannava in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una provvisoria.
- Non doversi procedere nei confronti di AMENTA Aldo in ordine ai reati di cui ai capi 104, 105,106,108,110,111, per essere estinti per prescrizione; contestualmente lo dichiarava responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e lo condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una provvisoria.
- Non doversi procedere nei confronti di SCIANDRA Sonia in ordine ai reati di cui ai capi 113, 114, 115, per essere estinti per prescrizione; contestualmente la dichiarava responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e la

condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una provvisionale. Inoltre dichiarava la stessa SCIANDRA Sonia responsabile del reato di cui al capo 116 la condannava alla pena di anni due di reclusione.

- Non doversi procedere nei confronti di ZACCARDI Marilena in ordine ai reati di cui ai capi 119 e 120, per essere estinti per prescrizione; contestualmente la dichiarava responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra e la condannava, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo, concedendo a favore di alcune di esse una provvisionale.

- Confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Michele e Sciandra Sonia.

- Condannava al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio Arecco Matilde, Turco Mario, Ubaldi Paolo, Pigozzi Massimo Luigi.

6.4. Cassazione

Avverso la sentenza della Corte d'Appello proponevano ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Genova, i condannati in secondo grado, ed i responsabili civili.

All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37088/13 in data 14 giugno – 10 settembre 2013 ha disposto come segue:

- Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DORIA Oronzo, nonché le correlate statuizioni nei confronti dei responsabili civili, per inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalle parti civili.

- Annulla senza rinvio nei confronti di AMENTA Aldo e, per l'effetto estensivo, nei confronti di SCIANDRA Sonia, limitatamente al concorso nel reato di minaccia ai danni di OMISSIS, per non aver commesso il fatto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti Amenta e Sciandra.

- Annulla le statuizioni della sentenza impugnata, limitatamente alla correzione che ha disposto la condanna di CIMINO Ernesto e PELLICCIA Bruno, in solido col responsabile civile Ministero della Giustizia, al risarcimento dei danni in favore di OMISSIS, disposizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi CIMINO e PELLICCIA.

- Dichiarà inammissibili i ricorsi proposti da AMOROSO Giovanni, SABIA COLUCCI Michele e MULAS Marcello

- Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali.

- Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova.

6.5. Rapporti con il giudizio penale.

Conclusivamente risultano definiti con sentenza di condanna passata in giudicato le posizioni di AMOROSO Giovanni (capi di imputazione 79, 80 e 81), ARECCO Matilde (capo di imputazione n 35), MULAS Marcello (capi di imputazione 76 e 77), PIGOZZI Massimo Luigi, (capo di imputazione n 57), SABIA COLUCCI Michele (capi di imputazione 82 e 83), SCIANDRA Sonia, (capo di imputazione n 116), TURCO Mario (capo di imputazione n 37), UBALDI Paolo (capo di imputazione n 38), sicché nei loro confronti trova applicazione l'art. 651 c.p.p., secondo il quale *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di*

giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

Risulta definita con sentenza di assoluzione perché i fatti non sussistono la posizione di Doria Oronzo, essendo stata annullata dalla Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva modificato la pronuncia del Tribunale, sicché trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 652 c.p.p.: i limiti e gli effetti di questo vincolo saranno esaminati in seguito.

Per tutti gli altri convenuti (ad eccezione ovviamente di SABELLA) è stata dichiarata la prescrizione del reato, ed è stata accertata la loro responsabilità ai soli effetti civili con conseguente condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili.

Sulla portata di questo accertamento le parti sostengono tesi contrapposte. Il Pubblico Ministero ritiene che esso faccia stato nel presente giudizio e precluda qualsiasi diverso accertamento (pag. 259-261 dell'atto di citazione): a tal fine cita la sentenza della Corte di cassazione III sez. civ n. 7090 del 2015.

Le difese dei convenuti ritengono che l'accertamento del giudice penale non faccia stato e che questo giudice debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, effettuando la necessaria istruttoria che comporta in primo luogo l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento penale. A questo pervengono osservando che i rapporti tra il giudizio penale e quello contabile sono disciplinati dagli articoli 651 e 652 cod. proc. pen., che, in deroga all'autonomia dei giudizi, prevedono l'autorità extra-penale nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, soltanto del giudicato dibattimentale di condanna o di assoluzione, mentre nulla è detto sulle sentenze procedurali quale quella di estinzione del reato per prescrizione.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la dichiarazione di prescrizione del reato non abbia alcun effetto vincolate nel giudizio di responsabilità amministrativa ed in tal senso è anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, dopo alcune oscillazioni, con la sentenza delle SU civili n 1768 del 2011 ha affermato che *"alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto"*.

Di questo è consapevole lo stesso Pubblico Ministero che nell'atto di citazione non afferma la valenza extraprocessuale della dichiarazione di prescrizione, ma ritiene che è *"il giudicato di condanna agli effetti civili in sede penale"* a precludere qualsiasi diverso accertamento in sede contabile.

Per risolvere la questione è necessario delineare brevemente la disciplina dell'azione civile in sede penale dettata dal codice di procedura penale.

"L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile" (art 74 c.p.p.) e, ai sensi dell'art. 538 c.p.p. *"quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno,*

proposta a norma degli articoli 74 e seguenti" (comma 1) e "se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice" (comma 2).

L'art. 539 c.p.p. a sua volta prevede che "il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile" (comma 1) e che "a richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova" (comma 2).

Per quanto riguarda le impugnazioni è previsto che "L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale" (art. 573), che "la parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio" (art. 576) e che, "quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" (art. 578). Infine l'art. 622 dispone che "fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile".

Per quanto riguarda i rapporti tra la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione pronunciata in appello e la condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili, la giurisprudenza penale ha affermato che "all'esito del giudizio di primo grado il giudice non può dichiarare estinto il reato e pronunziarsi sulla azione civile, mentre nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni ed alle restituzioni pronunciata dal primo giudice ed essendo ancora pendente la azione civile, il giudice penale è tenuto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quando accerti la estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra ed il giudice della impugnazione deve interamente verificare la esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice.

In buona sostanza, deve essere ritenuto principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunciata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se la estinzione del reato non gli consente di pronunziare (o di confermare) la condanna penale" (Cass Penale n 1748 del 2006).

Infine, analizzando i rapporti tra l'art. 578 e l'art. 129 secondo comma ("Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula

prescritta") la giurisprudenza si è posto il problema se il giudizio civile e quello penale si debbano scindere al punto tale che, pur risultando, in ipotesi dall'approfondimento a fini civilistici, l'innocenza, si debba pronunciare declaratoria di improcedibilità per la causa estintiva o ritenere la pregiudizialità interna invertita, per cui l'approfondimento civilistico influisce sulla decisione penale imponendo la assoluzione con una formula di merito se risulti la innocenza dell'imputato. È stato ritenuto che il principio sancito dall'art 129 c.p.p. debba recedere venendo meno il canone di economia processuale sul quale si basa. In altre parole "la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva). Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale; pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del favor rei.

In questi limiti può dunque ritenersi che la valutazione approfondita a fini civilistici che porti all'accertamento della evidenza della mancanza di responsabilità penale con una formula assolutoria ampia possa incidere sulla decisione penale, pur in presenza di una causa estintiva, sebbene non risulti ab initio evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc..

Dunque un eventuale assoluzione in luogo del proscioglimento per causa estintiva può avere luogo solo se l'esame ai fini civilistici porti ad affermare la applicabilità della relativa ampia formula assolutoria, e quindi senza pregiudizio per il principio di economia processuale, ma qualora non emerga che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., non potrà addivenirsi ad una pronuncia assolutoria" (Cass Penale n 1748 del 2006, ripresa e condivisa da Cassazione SU penali n 35490 del 2009 Cass SU penali n. 40109 del 2013 nonché Cass pen. n. 14522 del 2009, n. 3869 del /2014 e da ultimo n. 29499 del 2017).

Da quanto sopra esposto emerge con assoluta chiarezza che la pronuncia sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile è un'azione civile a tutti gli effetti, distinta dall'azione penale seppure ad essa collegata perché è decisa dal giudice penale, con le forme ordinarie del processo penale e soprattutto che essa presuppone la colpevolezza dell'imputato.

Da ciò consegue che nella fattispecie si è formato un giudicato civile (sia pure con una sentenza emessa da un giudice penale nell'ambito di un procedimento penale) tra le parti civili, gli odierni convenuti (sempre ad eccezione di DORIA e SABELLA) e le amministrazioni responsabili civili nel cui interesse il Pubblico Ministero ha incardinato il presente giudizio, Correttamente pertanto il Pubblico Ministero ritiene che *il giudicato di condanna agli effetti civili in sede penale preclude qualsiasi diverso accertamento in sede contabile.* Tale affermazione è corroborata anche dalla consolidata giurisprudenza: infatti sul punto la Corte di cassazione ha affermato che *"nell'ipotesi in cui, come nella specie, in primo o in secondo grado è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice*

di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578 c.p.p.). Tale decisione, se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata, comporta necessariamente, come suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato. Da luogo quindi a un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione" (Cass civ n.14921 del 2010) ed ancor più chiaramente che "la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di danni risarcibili." (Cass civ n. 2083 del 2013).

Il vincolo del giudicato discende anche dall'intervenuta partecipazione al giudizio civile in sede penale oltre che dell'amministrazione danneggiata anche degli odierni convenuti ritenuti soggetti danneggianti e dalla dipendenza giuridica del presente giudizio da quello civile atteso che la richiesta di risarcimento presuppone un danno ingiusto subito da terzi a causa degli odierni convenuti che l'amministrazione ha dovuto risarcire.

Peraltro, il giudicato che vincola questo giudice riguarda soltanto lo svolgimento dei fatti che hanno causato il danno ai terzi e che le amministrazioni responsabili civili hanno risarcito, non attiene invece alla ripartizione del danno tra amministrazione e danneggianti che costituisce l'oggetto tipico e proprio del giudizio di responsabilità amministrativa.

In ogni caso, ove dovesse dissentirsi da questa ricostruzione e ritenere che il giudice contabile non sia vincolato dal giudicato civile, il Collegio rileva che non è necessario, come pretendono i convenuti, effettuare un nuova istruttoria, ma è possibile utilizzare come fonti di prova, tutti gli elementi assunti nel giudizio penale nel quale l'accertamento dei fatti è stato completo ed all'esito del quale è stato escluso che i convenuti potessero essere assolti e non prosciolti per intervenuta prescrizione del reato (*ex multis*, Sezione Campania 272/2017 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare la giurisprudenza contabile ritiene utilizzabili gli elementi di prova derivanti da altri procedimenti, che il giudice della responsabilità può liberamente apprezzare, senza necessità di riprodurre l'iter formativo della prova nell'ambito del processo contabile (Sez. II App 897/2015 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché più recentemente Sez. Campania 272/2017)

Innanzitutto si osserva che i fatti storici addebitati, con il vincolo dell'art 651 c.p.p., ai convenuti raggiunti da una sentenza di condanna, sono per la loro tipologia e la ripetitività tali da escludere logicamente che si tratti dei soli fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto. In particolare ARECCO Matilde, TURCO Mario e UBALDI Paolo sono stati condannati perché quali addetti "al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo

conclusioni sono agli atti

Infine nelle more della redazione della presente decisione sono intervenute le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 26 ottobre 2017 nella causa OMISSIS e altri c. Italia (per complessivi 28 ricorrenti) nel corso della quale il Governo " *assicura di non sottovalutare la gravità dei fatti che sono avvenuti all'interno della caserma di Bolzaneto tra il 20 e il 23 luglio 2001, e ritiene che le azioni commesse dagli agenti di polizia costituiscano dei reati gravi e deplorabili ai quali lo Stato italiano avrebbe reagito in maniera adeguata, attraverso l'azione dei tribunali, ristabilendo lo stato di diritto indebolito da questo episodio*" ed " *in cambio di «completo riconoscimento da parte dell'Italia delle violazioni dei diritti perpetrate», il Governo dichiara di aderire «al giudizio dei giudici nazionali, che hanno censurato molto duramente il comportamento degli agenti di polizia» all'epoca dei fatti*".

L'esame poi delle sentenze penali depositate agli atti, che contengono ampi stralci delle deposizioni delle parti offese, che sono anche testimoni degli atti di violenza subiti dagli altri soggetti, le ammissioni di taluni dei convenuti inducono il Collegio a ritenere ampiamente provati i fatti.

A ciò si aggiunga che nessuno dei convenuti contesta l'esistenza delle posizioni vessatorie o degli atti di violenza limitandosi soltanto ad escludere la propria partecipazione materiale a questi fatti o l'inesistenza di una posizione di garanzia.

7. I fatti accertati. Il Collegio, per una migliore comprensione della vicenda, ritiene opportuno descrivere sinteticamente lo stato dei luoghi, come rappresentato dal giudice penale e non contestato dai convenuti, anzi confermato in alcune memorie.

Nella previsione del verificarsi di disordini connessi alle manifestazioni di protesta preannunciate in relazione al cd. "Vertice dei G8" tenutosi a Genova nel luglio del 2001, la Caserma "Nino Bixio" di Bolzaneto fu individuata, quale sito provvisorio destinato ad ospitare parte dei prevedibili fermati ed arrestati. In particolare il Questore di Genova metteva a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria dal 5 al 24 luglio 2001 i locali 6 e 7 del fabbricato detto "ex caserma dell'esercito" all'interno della predetta caserma Nino Bixio

Alla Caserma si accedeva attraverso un cancello scorrevole con sbarra, che si apriva su un ampio cortile nel quale erano alcuni corpi di fabbrica, come la mensa e lo spaccio, e la palestra, che venne adoperata come luogo per l'identificazione e il fotosegnalamento da parte della Polizia di Stato.

Lì accanto si trovava appunto l'ex caserma dell'esercito, che divenne il sito penitenziario provvisorio.

A questo si accedeva attraverso tre scalini, che portavano ad un corridoio centrale, lungo, compreso l'androne, circa 50 metri, largo 5, con otto porte sul lato sinistro e nove su quello destro. Entrando c'era un androne quadrato, che aveva, sulla sinistra, un locale di circa 5 metri per cinque, utilizzato dalla Digos per la notificazione dei verbali e la redazione degli atti di arresto e sulla destra altri due locali destinati alla Squadra Mobile e alla Digos.

Oltre l'androne, subito, sulla destra c'era un bagno e di fronte ad esso, sul lato sinistro, un locale docce, usato come deposito per gli oggetti sequestrati.

Avanzando, sul lato sinistro, oltre il locale docce, c'era l'ufficio matricola e l'ufficio del Personale della Polizia Penitenziaria e di fronte ad essi, sul lato destro del corridoio, subito dopo il bagno, l'infermeria e la cella n. 1 destinata all'attesa degli arrestati in vista della consegna alla Polizia Penitenziaria.

Sempre, sul lato destro, la cella n. 2 con la stessa funzione. Queste due celle, la n.1 e la n. 2, erano chiuse da una cancellata e avevano le grate alle finestre.

Di fronte alla cella n. 2, sul lato sinistro, c'era un altro ufficio usato dalla Polizia Penitenziaria.

In concreto la Polizia Penitenziaria usò solo la cella n. 1 mentre la n. 2 venne usata dalla Polizia di Stato e messa a disposizione della Polizia Penitenziaria a partire dalla tarda sera della domenica 22 luglio. Proseguendo per il corridoio, altre tre celle sulla sinistra e altre tre celle sulla destra.

Di seguito si riporta un disegno dei locali, estrapolato dalla sentenza della Corte d'Appello:

La prima cosa che balza agli occhi è l'esiguità degli spazi che, unitamente al numero e alla ripetizione degli episodi di brutalità, rendono credibili le testimonianze delle parti civili riferite alle violenze subite dagli altri soggetti trattenuti nella struttura contemporaneamente a loro.

La procedura prevista a Bolzaneto era la seguente: gli arrestati o fermati venivano condotti dagli uomini delle forze di polizia, che avevano proceduto all'arresto o al fermo, all'interno della caserma. Un medico dell'Amministrazione Penitenziaria procedeva, fuori dall'edificio o sulle scale o nell'androne di ingresso, ad una visita preliminare (il c.d. "triage"), al fine di verificare se tra i fermati o arrestati ve ne fosse qualcuno bisognoso di immediate cure o di ricovero in ospedale. Successivamente erano sistemati nelle camere di sicurezza sotto la custodia della Polizia di Stato, che curava tutta la procedura relativa all'arresto (identificazione, notifica dei verbali, e fotosegnalamento).

Ultimate queste operazioni, gli arrestati venivano presi in consegna dalla Polizia Penitenziaria, operazione che consisteva materialmente nella compilazione di un biglietto di consegna sul quale il responsabile dell'ufficio matricola annotava ora e data, e venivano spostati nella cella di pertinenza di quest'ultima; da lì venivano condotti all'ufficio matricola per le formalità di primo ingresso e successivamente in infermeria. Qui si procedeva immediatamente alla perquisizione, con denudamento totale del soggetto e le flessioni necessarie al fine di individuare eventuali oggetti occultati, ed alla visita medica di primo ingresso, con relativa compilazione del diario clinico e rilascio del nullaosta alla traduzione da parte del medico. Quindi gli arrestati, diventati detenuti, ritornavano nelle camere di sicurezza della Polizia Penitenziaria in attesa della traduzione presso l'istituto di assegnazione a cura del Servizio Centrale Traduzioni.

Dalle dichiarazioni delle persone offese risulta che le modalità di transito, attraverso il corridoio della struttura principale e al di fuori della stessa, furono di due tipi: quelli dell'arrivo nella struttura di gruppi alquanto numerosi, così come arrivano a bordo dei vari veicoli, che venivano fatti sostare all'aperto per tempi variabili dai pochi minuti alla mezz'ora, e quelli della conduzione al di fuori di essa, che furono prevalentemente composti da piccoli gruppi di due o tre persone. Questi spostamenti avvennero nella quasi totalità dei casi costringendo il soggetto a stare con il busto reclinato in avanti a 90 gradi, o talvolta di più, fino all'altezza delle ginocchia e tra due file di agenti che infierivano sul prigioniero. Ogni arrestato veniva portato al di fuori della struttura per il fotosegnalamento con un percorso di circa un centinaio di metri che compiuto con le modalità su descritte, richiedeva tra andata e ritorno almeno diversi minuti.

A questi vanno aggiunti i transiti, per lo più individuali, necessari per andare all'ufficio matricola ed in infermeria (adempimenti necessari per tutti gli arrestati) nonché in bagno e/o per cambi di cella. Si tratta di operazioni che richiedevano necessariamente almeno un paio di minuti ciascuno: si pensi all'ingresso nelle celle, alla scelta e al prelievo dell'arrestato, all'imposizione della postura, all'attraversamento della porta e alla sua chiusura, al trascinarsi fra spintoni, sgambetti calci urla e pugni, all'ingresso o altrove e alla collocazione nel nuovo luogo.

L'indagine conoscitiva parlamentare inoltre ha accertato che nei tre giorni interessati a Bolzaneto sono state immatricolate 226 persone, e che si sono verificati ritardi nello svolgimento delle operazioni di polizia giudiziaria. Infatti queste operazioni dovevano essere effettuate in sette postazioni, ma nella notte tra sabato 21 e domenica 22, alle ore 1,30, cinque delle sette postazioni vengono chiuse (sulla base della considerazione che il personale addetto era in servizio dalle ore 7 del giorno precedente). Anche a causa di questa riduzione, le procedure subiscono ritardi proprio nel momento in cui maggiore è l'afflusso delle persone da trattare. Nella notte tra sabato e domenica infatti, arrivano nella caserma di Bolzaneto (tra le due e le tre di notte) le persone arrestate nello sgombero del complesso scolastico Diaz - Pertini - Pascoli, che vengono consegnate alla Polizia Penitenziaria con notevole ritardo.

In questa immaginabile situazione sono stati commessi gli atti di violenza e le vessazioni accertati dal giudice penale che si sono svolti durante un lasso di tempo considerevole, ossia tra la serata del 20 luglio e il 23 luglio, il che significa che varie squadre di agenti si sono avvicendate all'interno della caserma senza alcuna diminuzione significativa, in frequenza o in intensità, degli episodi di violenza.

Le vessazioni e gli atti di violenza accertati dal Tribunale sono i seguenti:

- 1) insulti e percosse inflitti durante gli assembramenti da appartenenti alle varie forze di polizia presenti nella caserma, che si formavano all'arrivo dei gruppi di arrestati;
- 2) posizione vessatoria (consistente nell'imposizione dello stazionamento in piedi, a gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina dove erano situate le celle o contro la rete di recinzione del campo da tennis a essa prospiciente ovvero nei pressi della attigua palazzina dove si effettuavano le operazioni di fotosegnalamento;
- 3) passaggio nel corridoio tra due ali di agenti di diverse forze che percuotevano con schiaffi e calci, tentavano di far cadere a terra gli arrestati sgambettandoli, li ingiuriavano e, spesso, sputavano loro addosso;
- 4) posizione vessatoria di stazionamento in cella, che poteva essere o identica a quella che veniva fatta assumere in cortile ovvero in ginocchio con il viso rivolto alla parete e veniva fatta mantenere per ore e ore (addirittura, in certi casi, per 10, 18, 20 ore e oltre), senza possibilità di riposarsi o di sedersi, se non per pochi minuti;
- 5) posizione vessatoria di transito, durante i passaggi in corridoio e nel percorso verso l'edificio del fotosegnalamento, consistente nell'obbligare gli arrestati a tenere la testa abbassata sin quasi all'altezza delle ginocchia e/o nel torcere dolorosamente loro uno o entrambe le braccia dietro la schiena;
- 6) altre posizioni vessatorie, quali, per es., quella c.d. della "ballerina", consistente nel restare in piedi, in equilibrio sulle punte dei piedi o su una gamba sola o quella rappresentata dal restare per ore con le mani strette dai "laccetti" di plastica;

- 7) obbligo di rimanere nelle suddette posizioni imposto anche alle persone ferite o che, comunque, si trovavano in stato di menomazione fisica;
- 8) percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali, (con conseguenti lesioni in vari casi) inferte con le mani coperte da pesanti guanti di pelle nera e con i manganelli, in tutti i locali della palazzina adibita a celle, dall'atrio, al corridoio, alle celle, ai bagni, sia per costringere gli arrestati a mantenere la posizione vessatoria loro imposta, sia senza apparente motivo ovvero come reazione a richieste quali quelle di poter conferire con un magistrato o un avvocato, di essere accompagnati in bagno con sollecitudine o, ancora, di conoscere il motivo del fermo o dell'arresto;
- 9) spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle, che hanno anche comportato malori;
- 10) insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne, a quelli razzisti, a quelli di contenuto politico; minacce, che variavano da quelle di percosse e, addirittura, di morte, a quelle di stupro; costrizioni a pronunciare frasi lesive della propria dignità personale, e frasi o inni al fascismo, al nazismo, a Mussolini e Hitler, a sfilare lungo il corridoio facendo il *saluto romano* e il *passo dell'oca*, ad ascoltare il motivo di *Faccetta nera*, suonato forse con un telefono cellulare, e frasi antisemite e inneggianti ai regimi fascista e nazista e alla dittatura del generale Pinochet;
- 11) taglio forzato dei capelli e distruzione di oggetti personali (per es. cellulari, monili etc.);
- 12) sottoposizione degli arrestati a lunghe attese prima di essere accompagnati ai bagni, tanto da costringere molti di loro a urinarsi addosso;
- 13) marchiatura su una guancia, con un pennarello colorato, degli arrestati alla scuola "Diaz";

Orbene se si considera il numero degli arrestati (parecchi dei quali erano feriti o con fratture anche agli arti inferiori), il tempo impiegato per i transiti (che in diversi casi, a causa delle condizioni fisiche, furono necessariamente lenti), i tempi di arrivo nel sito, lo stazionamento nel cortile, e i transiti per le partenze, si ha un quadro abbastanza verosimile della situazione.

Illuminante a tal riguardo è la deposizione di OMISSIS, riportata a pagina 24 della sentenza della Corte d'Appello. La teste ha ricordato che *"non c'è mai stata calma dentro il corridoio, un momento di quiete o di tranquillità. Mi ricordo che prima di andare nei bagni i miei compagni di cella mi davano dei consigli su come comportarmi nella toilette per non ricevere percosse, per esempio perché qualcuno era stato picchiato perché non si era lavato le mani (p. 31), ma "ogni volta che qualcuno andava alla toilette si poteva sentire urlare" e "per tutto il periodo della mia permanenza a Bolzaneto ho sentito urlare. Ho sentito persone chiamare padre e madre e supplicare di smettere di picchiare" e "all'interno delle celle c'erano delle materie viscoso, delle materie un po' liquide, anche un po' spesse, una mischia di vomito, di sangue e odore di urina" (p. 32) e "mi ricordo queste materie liquide nel corridoio anche" e "macchie di sangue perché tantissimi giovani presenti a Bolzaneto erano coperti di sangue, soprattutto il viso, ancora sgocciolante, il sangue che continuava a colare, a scorrere" e "tante persone vomitavano, soprattutto al momento dell'arrivo, penso per i gas utilizzati, e mi ricordo di una persona sdraiata per terra, più o meno nel corridoio, davanti alla stanza chiamata Digos, sulla sinistra, che era sdraiata nel suo vomito tutto intorno al collo.. che non si poteva riconoscere, era piena di piaghe, ferite alla testa e sembrava aver perso coscienza".*

Queste circostanze, unitamente allo stato dei luoghi, evidenziano come tutti gli agenti e i funzionari di polizia presenti erano necessariamente consapevoli delle violenze commesse dai loro colleghi o dai loro subalterni e da ciò consegue la materiale impossibilità e l'inattendibilità di ogni assunto relativo alla mancata percezione di quanto accadde nel sito, sia nel cortile, sia nel corridoio della struttura.

Come evidenziato dalla Corte d'Appello *"non si può prescindere da un fatto che dovette necessariamente essersi verificato, e di cui ve n'è costante traccia nelle deposizioni delle parti offese. I fatti specifici di violenza causarono alle parti offese dolore fisico, dolore psicologico, lasciarono tracce visibili sui loro corpi, sui volti, sulle braccia, sulle gambe, e indussero moltissimi di loro a urlare il loro dolore. E le parti offese erano decine e decine di esseri umani giovani e reattivi, di entrambi i sessi"*. Poiché è presumibile che le vittime urlavano per il dolore e portavano i segni degli atti di violenza, non è *"logico né intellettivamente credibile, a meno che si decida di attribuire ai pubblici ufficiali impiegati nel sito, anche in posizioni apicali, una totale cieca stupidità, impermeabilità alla percezione e al giudizio, affermare che, transitati per il corridoio, cioè per quel luogo di dimensioni ridotte, nel momento in cui si fossero interrotte le condotte di tortura o i trattamenti inumani e degradanti, tutto fosse tornato come d'incanto tranquillo e silenzioso, e null'altro fosse percepibile"*.

Si cita per tutti il reato, coperto da giudicato, commesso da Pigozzi e descritto al capo d'imputazione n. 57) e precisamente *"afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, OMISSIS, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle, cagionava al citato OMISSIS lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpo-falangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni"*. Le inevitabili urla ed il dolore intenso (che lo portarono allo svenimento) erano chiaramente udibili e non solo dalle altre parti civili che hanno testimoniato ma ovviamente anche dagli altri pubblici ufficiali presenti nei dintorni.

8. Gli altri elementi costitutivi della responsabilità. I fatti accertati integrano gli estremi delle condotte colpevoli addebitate, occorre adesso individuare gli obblighi di servizio che sono stati violati.

Vengono in evidenza in primo luogo le norme della Costituzione immediatamente precettive e precisamente gli articoli 2 (*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"*) e 3 (*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*), 13, quarto comma (*"E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*), e 54 (*"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"*),

Vanno richiamati anche gli articoli 3 (*"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*) e 5, paragrafo 2 (*"Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico"*), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n.848).

Tra le disposizioni più specifiche va richiamata la legge 26/7/75 n. 354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 1, comma 1 (*"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona"*), comma 2 (*"Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose"*) e comma 5 (*"Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva"*), 8, comma 1 (*"E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona"*), e 9 comma 1 (*"Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima"*).

Per la Polizia Penitenziaria vanno richiamati gli articoli 13 (*"Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali"*), 15, comma 2 (*"Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona"*) del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 che ha approvato il Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria previsto dall'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Analoghe disposizioni sono dettate per la Polizia di Stato dagli articoli 13 (*"Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni"*), 28, comma 1 (*"Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente"*) e 29 (*"Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza. In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio"*), del DPR 28 ottobre 1985, n. 782, che ha approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'art 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Quanto all'elemento psicologico, trattandosi di condotte che possono essere poste solo volontariamente, è indubitabile la sussistenza del dolo.

9. Criteri di imputazione del danno. Dell'ammontare complessivo del danno e della sua attualità si è già detto (vedi sopra punto 5); è stato anche rideterminato l'ammontare del danno patrimoniale addebitabile a ciascun convenuto sulla base delle somme che sono risultate effettivamente pagate. Inoltre il Collegio ritiene di dover stabilire dei criteri generali per determinare l'importo che ciascun convenuto deve risarcire e precisamente:

- per i convenuti che sono stati ritenuti esecutori materiali di specifiche vessazioni, non si dà luogo ad alcuna modifica ed essi rispondono interamente del danno attuale loro addebitato;
- per coloro, le cui imputazioni riguardano falsità ideologica circa le dichiarazioni degli arrestati di avvisare familiari e parenti, il Collegio ritiene che occorre valutare, sotto il profilo dell'apporto causale alla produzione del danno, le gravi carenze organizzative dell'Ufficio Matricola per l'assenza di traduttori e per la precompilazione di moduli sulle relative operazioni e ritiene, pertanto, che gli stessi debbano risarcire il 50% del danno accertato a loro carico, mentre il restante 50% rimane a carico dell'amministrazione;
- per coloro che in sede penale sono stati chiamati a rispondere per la loro posizione di garanzia in ragione di quanto disposto dal codice penale all'art. 40 c.p. ("*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*"), occorre considerare che le torture inflitte ai fermati e agli arrestati si sono concretizzate anche per il comportamento di coloro che le hanno materialmente inflitte; in altre parole l'evento lesivo si è prodotto per il pari apporto causale degli uni e degli altri.

Detta circostanza, irrilevante per l'imputazione penale, assume rilevanza, ai fini della valutazione dell'apporto causale nella verifica del danno erariale. Sennonché la maggior parte degli "esecutori materiali", è rimasta sconosciuta alla giustizia. Infatti il Tribunale di Genova ha evidenziato che "... *il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell'indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell'Ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso "spirito di corpo") la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota ...*" (pag. 326 della sentenza).

Peraltro la stessa Procura contabile ha considerato l'apporto causale degli esecutori materiali rimasti sconosciuti, in sede di determinazione del danno all'immagine, ma non per quello patrimoniale. Il Collegio invece ritiene che detto apporto causale vada considerato anche ai fini della determinazione del danno patrimoniale nei confronti dei soggetti aventi posizione di garanzia, che non siano stati essi stessi esecutori materiali, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nell'individuare la misura in cui va posto il danno erariale a carico di un soggetto si deve tenere conto del concorso alla causazione del danno stesso di altri soggetti non identificati, o comunque non citati in giudizio. Ritiene pertanto il Collegio che i titolari di posizione di garanzia devono rispondere del 50% del danno loro imputato.

Se alcuni di questi soggetti sono stati essi stessi esecutori materiali di fatti, essendo minore l'apporto causale dei soggetti non identificati la percentuale

di riduzione si riduce, ed essi devono rispondere del 70% del danno loro imputato.

Per una migliore comprensione, nell'esaminare le singole posizioni, verrà redatto un prospetto con indicato l'importo contestato nell'atto di citazione, quello risultante dopo la rideterminazione del danno e quello loro effettivamente addebitato.

10. Esame delle singole posizioni. Per l'esame delle singole posizioni il Collegio procede a riunire i convenuti in gruppi omogenei, in relazione alle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito della vicenda. Nel rinviare, quanto alle condotte causative di danno, ai fatti contestati in sede penale e sopra riportati nelle specifiche imputazioni, si aggiungono alcune considerazioni in riferimento alle argomentazioni difensive di ciascun convenuto.

10.1. Le posizioni apicali.

I convenuti condannati soltanto per la cd posizione di garanzia sono PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, TURCO Mario, UBALDI Paolo e BRAINI Gianmarco.

10.1.1. PERUGINI Alessandro e POGGI Anna.

PERUGINI e POGGI erano i funzionari della Polizia di Stato più alti in grado presenti nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto. Entrambi hanno ammesso di essersi recati più volte nel corridoio sul quale si aprivano le celle: PERUGINI ha addirittura riconosciuto di avere visto gli arrestati in piedi faccia al muro non meno di due volte, di cui una il venerdì, quando li vide "*...in piedi, diversi con le mani al muro, con il volto rivolto al muro...non mi sono posto il problema...non mi sono chiesto come mai stavano in quella posizione...*" e, la seconda, nella notte tra sabato e domenica, in occasione dello spruzzo di gas, ammettendo anche di non avere, in entrambe le occasioni, disposto che gli arrestati fossero fatti sedere.

Anche la POGGI ha riconosciuto di essere andata presso le celle almeno due volte, pur tentando di sminuire la portata di queste sue visite, attribuendole al desiderio di "*fare una passeggiata*" e di salutare una collega. Nel richiamare quanto detto sopra al punto 7, si evidenzia, come ha rilevato anche la Corte d'Appello, che è sufficiente visualizzare la piantina dei locali, per rendersi conto che dall'ufficio dove operavano (che non era insonorizzato) e dagli accessi nel settore delle celle era umanamente impossibile non rendersi conto di quello che stava succedendo. Peraltro nessuno dei due ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze penali sicché i fatti sono da ritenere accertati, oltre che per le argomentazioni esposte nei punti precedenti anche in base al principio di "*non contestazione*". Entrambi vanno pertanto condannati.

A seguito della rideterminazione fatta in base all'attualità del danno e della riduzione del 50%, disposta trattandosi di condanna per posizioni di garanzia, l'ammontare della condanna è di € 561.997,02 come risulta dal seguente prospetto.

	PERUGINI e POGGI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
in solido tra di loro			
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 350.309,02	€ 224.946,55	€ 112.473,28
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ 175.000,00	€ 175.902,93	€ 87.951,47
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 528.120,47	€ 312.754,78	€ 156.377,39
Spese legali II grado comprensive di	€ 561.585,86	€ 380.696,74	€ 190.348,37

CPA al 4%			
TOTALE in solido tra di loro	€ 1.615.015,35	€ 1.094.301,00	€ 547.150,50
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 53.871,97	€ 29.693,04	€ 14.846,52
Totale in solido con altri	€ 53.871,97	€ 29.693,04	€ 14.846,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.668.887,32	€ 1.123.994,04	€ 561.997,02

10.1.2. PELLICCIA Bruno e CIMINO Ernesto.

I due convenuti erano responsabili e comandanti del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, essi però si occuparono anche della sorveglianza delle celle nelle quali venivano riportati i detenuti dopo la procedura di immatricolazione in attesa di procedere alla traduzione verso i siti penitenziari di destinazione. Ciò risulta provato dagli atti processuali ed in particolare dalle deposizioni di SABELLA e di OMISSIS, sicché ebbero contezza degli atti di violenza che si perpetravano. Nelle deduzioni asseriscono che nella qualità di ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia non avevano alcun potere gerarchico nei confronti degli appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria. Trattandosi dell'identica questione sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione sul ricorso proposto dagli stessi avverso la sentenza della Corte d'Appello si riporta la motivazione della suprema Corte che il collegio condivide.

Osserva la Cassazione che "il rapporto gerarchico all'interno della Pubblica Amministrazione comporta la facoltà, per il superiore, non soltanto di impartire ordini e direttive, ma altresì di revocare, annullare o modificare gli atti amministrativi compiuti dall'organo subordinato e, addirittura, di sottrarre ad esso le competenze ordinariamente spettantigli, provvedendo in sua vece nel singolo caso (avocazione) o sostituendosi a lui. Orbene, perché il superiore possa dirsi investito di una posizione di garanzia nei confronti dei terzi non si richiede che gli siano conferiti tutti i poteri propri del rapporto gerarchico, ma è sufficiente quella possibilità di dare ordini e impartire direttive, che è insita anche nel mero rapporto di subordinazione per ragioni di dipendenza funzionale. È certo infatti che, se il dipendente sotto ordinato è soggetto ad obblighi di subordinazione, in adempimento ad essi è tenuto ad eseguire i comandi impartitigli dall'organo superiore, con la sola - ed ovvia - eccezione operante nel caso in cui l'attività richiestagli sia manifestamente criminosa: ipotesi, quest'ultima, opposta a quella creatasi nel caso di specie, in cui gli ordini che il Cimino e il Pelliccia avrebbero dovuto impartire erano proprio diretti a impedire la commissione di reati".

In seguito alla rideterminazione fatta in base all'attualità del danno e alla riduzione del 50%, disposta trattandosi di condanna per posizioni di garanzia, l'ammontare della condanna è di € 372.896,73 come risulta dal seguente prospetto.

CIMINO e PELLICCIA			
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
in solido tra di loro			
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 202.022,59	€ 144.588,69	€ 72.294,35
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ 175.000,00	€ 197.760,08	€ 98.880,04
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 301.783,32	€ 168.839,93	€ 84.419,97

Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 306.139,92	€ 208.828,35	€ 104.414,18
TOTALE in solido tra di loro	€ 984.945,83	€ 720.017,05	€ 360.008,53
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 46.799,98	€ 25.776,40	€ 12.888,20
Totale in solido con altri	€ 46.799,98	€ 25.776,40	€ 12.888,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.031.745,81	€ 745.793,45	€ 372.896,73

10.1.3. GUGLIOTTA Antonio Biagio.

GUGLIOTTA, imputato per i reati descritti ai capi da 18 a 25, era stato nominato "*responsabile della sicurezza*" e quindi incaricato di assicurare l'ordine e garantire il rispetto dell'incolumità fisica e della dignità dei detenuti.

Sulla scorta della documentazione esaminata e delle testimonianze il Tribunale ha accertato che Gugliotta fu continuativamente presente nel sito di Bolzaneto dalle ore 08.00 del 20 luglio alle ore 08.00 del sabato 21 e dalle ore 12.00 alle h. 21.00 del 21 luglio e nella notte tra i 21 e il 22, verso le ore 02.00 e dalle ore 23, 23.30 del 22 luglio alle ore 14.00 del 23 luglio. Egli infatti stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, seduto a un tavolino davanti alla matricola e gestiva il flusso interno degli immatricolati consegnati alla Polizia Penitenziaria e destinati alla traduzione in altri istituti.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole di quasi tutti i reati ad eccezione di alcuni episodi e condannato a 5 anni di reclusione, ridotti in applicazione di un indulto, ed è stato assolto dal reato di cui al capo 25 per non aver commesso il fatto.

La Corte d'Appello lo ha riconosciuto responsabile di tutti i reati ed ha applicato la prescrizione. Ha confermato le statuizioni relative alle parti civili e ha concesso ad alcune una ulteriore provvisionale in virtù delle gravi conseguenze derivanti dagli atti di violenza subiti.

Essendo indiscutibile la sua responsabilità per tutti gli atti di violenza commessi si rinvia a quanto sopra esposto per alcune vessazioni subite dalle parti civili.

Inoltre GUGLIOTTA è stato egli stesso autore materiale di alcuni specifici episodi di violenza e precisamente ha picchiato ai reni OMISSIS solo perché lo aveva guardato in faccia e gli ha preso il braccio dolorante scostandolo con violenza e dicendogli in modo offensivo "*Siete senza dignità*", dato che la vittima si lamentava per il dolore, ha ordinato a OMISSIS, dopo che era stato per lungo tempo in cella in posizione vessatoria, di marciare per un tratto di corridoio con il braccio alzato nel saluto fascista e poi di percorrerlo in posizione vessatoria, ha sbattuto contro il muro la testa di OMISSIS.

Si tratta di episodi di violenza analoghi a quelli commessi nei confronti di quasi tutti i detenuti e che denotano come il Gugliotta considerasse simili comportamenti talmente normali da realizzarli lui stesso in prima persona.

Essendo stato anche esecutore materiale di maltrattamenti nei confronti degli arrestati, l'apporto causale dei soggetti non identificati viene valutato nella misura del 30%, pertanto il danno da addebitare è pari al 70% del totale ed ammonta a complessivi € 458.477,54 come risulta dal seguente prospetto:

	GUGLIOTTA		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 30%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 169.491,45	€ 109.385,98	€ 76.570,19
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 170.000,00	€ 171.831,51	€ 120.282,06

Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 278.262,30	€ 172.984,46	€ 121.089,12
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 275.815,11	€ 174.053,57	€ 121.837,50
TOTALE	€ 893.568,86	€ 628.255,52	€ 439.778,86
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 49.781,31	€ 26.712,40	€ 18.698,68
Totale in solido con altri	€ 49.781,31	€ 26.712,40	€ 18.698,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 943.350,17	€ 654.967,92	€ 458.477,54

10.1.4. MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, TURCO Mario e UBALDI Paolo.

I quattro convenuti sono i comandanti del contingente che effettuò il servizio di custodia delle camere di sicurezza del sito di Bolzaneto nella fascia di turno 19,00 del 20/7/01 – 3/3,30 del 21/7/01. MAIDA Daniela era la comandante di una delle squadre della Polizia di Stato, ARECCO Matilde, TURCO Mario ed UBALDI Paolo erano i comandanti dei sottogruppi.

Questi ultimi tre, avendo rinunciato alla prescrizione, sono stati condannati (vd capi di imputazione 35), 37) e 38) e la relativa statuizione è passata in giudicato, sicché l'accertamento dei fatti è vincolante. Le relative eccezioni in punto di fatto pertanto non vanno prese in esame. Va invece accolta la rideterminazione del danno perché da un riscontro tra la sentenza ed il tabulato della Procura in effetti risultano addebitate provvisionali e spese legali alle quali loro non sono stati condannati come si evince chiaramente dal dispositivo della sentenza della Corte d'Appello (pag. 443 della sentenza del Tribunale, confermata sul punto dalla Corte d'Appello).

Tenendo conto di questo errore, della rideterminazione fatta in base all'attualità del danno e della riduzione del 50%, disposta trattandosi di condanna per posizioni di garanzia, l'ammontare della condanna è di € 185.693,38 per ARECCO, TURCO e UBALDI, come risulta in dettaglio dal seguente prospetto.

ARECCO, TURCO e UBALDI			
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
in solido tra di loro			
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 201.180,74	€ 84.857,31	€ 42.428,66
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 269.419,23	€ 114.863,42	€ 57.431,71
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 302.706,41	€ 118.488,19	€ 59.244,10
TOTALE in solido tra di loro	€ 813.306,38	€ 358.208,92	€ 179.104,46
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 19.205,33	€ 13.177,84	€ 6.588,92
Totale in solido con altri	€ 19.205,33	€ 13.177,84	€ 6.588,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 832.511,71	€ 371.386,76	€ 185.693,38
L'importo relativo al danno per le Provvisionali assegnate dalla Corte d'Appello risulta superiore a quello contestato dalla Procura; conseguentemente è stato ridotto all'importo richiesto in citazione.			

Quanto a MAIDA Daniela, le imputazioni a suo carico (capi n. 27 e 28)

trovano riscontro nelle deposizioni rese dalle parti civili. È stata condannata in primo grado per il capo di imputazione 27) e si richiamano le deposizioni di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e degli stessi testi della difesa che hanno ammesso il suo ingresso nella palazzina, sia pure saltuariamente (pagina 358 e seguenti della sentenza del Tribunale).

Quanto al capo d'imputazione 28) le deposizioni di ben 39 soggetti tra parti offese e testi puri (da pag. 54 a 106 della motivazione sentenza Corte d'appello) tra i quali si citano OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS dimostrano che la MAIDA, essendo presente nella struttura, ha necessariamente visto le sevizie alle quali erano sottoposti all'interno ed all'esterno dell'edificio e udito le urla di dolore.

Tutte le eccezioni formulate in fatto, essendo state già proposte nel procedimento penale, sono state già confutate nel corso del processo penale. Peraltro appare opportuno evidenziare che non risponde a verità quanto affermato circa l'inesistenza dell'obbligo di presidio del centro detentivo, dovendo unicamente sovrintendere al trasbordo dei detenuti. Tale circostanza risulta smentita dalla stessa Maida che nell'appello penale ha dichiarato di essere stata a Bolzaneto dalle 23 alle 03.00 del mattino (sentenza Corte d'appello pag. 46 della motivazione), che analoga affermazione si trova nel verbale di fine servizio (pag. 51 sentenza C.d.A.) e per finire dalle ammissioni di TURCO e ARECCO, che anche in questo giudizio nelle memorie difensive affermano che dalle 23.00 in poi si trovavano a Bolzaneto dove le due sottosquadre si riunivano e comandate dalla MAIDA si organizzavano in una turnazione autonoma nel vigilare le celle in carico alla Polizia (pagina 8 delle rispettive memorie).

Ravvisata la responsabilità MAIDA va condannata all'importo complessivo di € 71.273,06 come risulta dal seguente prospetto

	MAIDA		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 34.764,15	€ 26.924,66	€ 13.462,33
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 42.992,78	€ 28.210,28	€ 14.105,14
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 50.904,26	€ 34.509,98	€ 17.254,99
TOTALE	€ 168.661,19	€ 129.644,92	€ 64.822,46
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 19.344,00	€ 12.901,20	€ 6.450,60
Totale in solido con altri	€ 19.344,00	€ 12.901,20	€ 6.450,60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 188.005,19	€ 142.546,12	€ 71.273,06
L'importo relativo al danno per le Provisionali assegnate dalla Corte d'Appello risulta superiore a quello contestato dalla Procura; conseguentemente è stato ridotto all'importo richiesto in citazione.			

10.1.5. BRAINI Gianmarco.

A partire dal 21 luglio il servizio di custodia delle camere di sicurezza fu affidato ai Carabinieri. Il primo contingente era comandato dal Ten. OMISSIS, non convenuto nel presente giudizio, mentre il secondo, che prestò servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 08.00 del 22 luglio, era comandato dal

Ten. BRAINI.

Assolto in primo grado, è stato ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello sulla scorta delle testimonianze rese da OMISSIS e da altre parte offese che hanno riferito di atti di violenza commessi anche dai Carabinieri. Si rileva come la sua identificazione è particolarmente affidabile essendo l'unico ufficiale dei carabinieri presente nella struttura. Inoltre la circostanza che nel periodo durante il quale era presente a Bolzaneto sono arrivati i 70 arrestati provenienti dalla Diaz e le modalità di svolgimento dei fatti, l'episodio del lacrimogeno lanciato dentro una cella mentre i Carabinieri del suo comando la stavano sorvegliando, evidenziano che BRAINI si è reso conto di quanto stava accadendo ed invece di intervenire per far cessare quelli che *ictu oculi* erano reati, come era suo dovere anche come ufficiale di polizia giudiziaria, ha preferito rimanere inerte.

A seguito della rideterminazione fatta in base all'attualità del danno e della riduzione del 50%, disposta trattandosi di condanna per posizioni di garanzia, BRAINI viene condannato al pagamento di € 113.708,62 come risulta dal seguente prospetto

	BRAINI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 62.778,28	€ 43.210,35	€ 21.605,18
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ 60.000,00	€ 72.190,47	€ 36.095,24
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 76.785,76	€ 41.613,55	€ 20.806,78
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 78.281,02	€ 54.610,47	€ 27.305,24
TOTALE	€ 277.845,06	€ 211.624,84	€ 105.812,42
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 23.261,32	€ 15.792,40	€ 7.896,20
Totale in solido con altri	€ 23.261,32	€ 15.792,40	€ 7.896,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 301.106,38	€ 227.417,24	€ 113.708,62

10.2 Gli autori di specifici atti di violenza

I convenuti condannati per avere commesso specifici atti di violenza nei confronti di determinati soggetti sono PIGOZZI Massimo Luigi, GAETANO Antonello, MANCINI Diana, CERASUOLO Daniela ed INCORONATO Alfredo

10.2.1. PIGOZZI Massimo.

PIGOZZI Massimo, imputato per il delitto di lesioni personali nei confronti di OMISSIS (capo d'imputazione n 57), fattispecie già descritta, è stato condannato con sentenza passata in giudicato, sicché l'accertamento dei fatti è vincolante. Trattandosi di esecutore materiale va condannato all'intero importo che è stato rideterminato da questa Sezione in € 2.142,86, non essendo state dimostrato il pagamento delle ulteriori somme richieste, come risulta dal seguente prospetto

PIGOZZI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 2.142,86	€ 2.142,86
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 2.405,00	€ -
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 2.340,00	€ -

TOTALE	€ 6.887,86	€ 2.142,86
in solido con altri		
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 1.109,33	€ -
Totale in solido con altri	€ 1.109,33	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.997,19	€ 2.142,86

10.2.2. GAETANO Antonello.

GAETANO Antonello, ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso la caserma di Bolzaneto quale responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, è stato imputato dei reati descritti al n 54, 55 e 56 del rinvio a giudizio servizio (percosse con pugni e calci nei confronti di OMISSIS, cagionandogli fratture alle costole sinistre, taglio dei capelli a OMISSIS, percosse e minacce a OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) . In primo grado è stato condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione con esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, mentre in appello è stata dichiarata la prescrizione, ma solo dopo aver accertato la responsabilità del Gaetano (pag. 469 "*La sentenza quindi dev'essere confermata, ad eccezione in punto aggravante ex art.61 n.1 c.p., che dev'essere accolta. Tuttavia essendosi i reati estinti per prescrizione maturata il 20 gennaio 2009, residua solo la dichiarazione di responsabilità a fini risarcitori, così come deciso in sentenza di primo grado, con estensione al responsabile civile Ministero di appartenenza, così come specificato in dispositivo*").

La responsabilità del GAETANO si desume dalle dichiarazioni rese dalle persone offese del reato che lo hanno riconosciuto come l'autore materiale degli atti di violenza.

Nella memoria GAETANO contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale e ripropone tutte le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio penale.

Osserva il Collegio che siffatte argomentazioni sono state ampiamente valutate e disattese dal Tribunale e dalla Corte d'appello con argomentazioni condivise ed alle quali si rinvia. Valga per tutti la tesi che addebita la fratture alle costole ad una colluttazione avvenuta nel corso dei disordini di piazza con l'ispettore OMISSIS, afferma il Tribunale che "*Su questa dichiarazione del OMISSIS il difensore del Gaetano fonda l'argomentazione per cui a colpire la parte offesa provocandogli la rottura delle costole non sarebbe stato l'imputato, bensì il teste: tuttavia, anche questa tesi non ha pregio, per due ragioni: in primo luogo, perché il fatto che il OMISSIS fosse stato percosso durante l'arresto non esclude che lo stesso possa aver ricevuto altri colpi dopo l'arrivo alla caserma di Bolzaneto e, in secondo luogo, va sottolineato che lo stesso OMISSIS ha precisato di essersi sentito soffocare e di non essere riuscito a respirare soltanto subito dopo i colpi ricevuti nel costato all'interno della stanza della Squadra Mobile e, in particolare, dopo l'ultimo calcio*"(pag. 392 della sentenza). La Corte d'appello a sua volta ritiene inattendibile la testimonianza del OMISSIS osservando come "*singolarmente, inoltre, il teste OMISSIS, che racconta le circostanze dell'arresto di tali persone e che al dibattimento ha parlato di spranghe in possesso delle PP. OO, in tale occasione, non ne ha dato atto nel verbale di arresto*" (pag. .468 della sentenza).

Il GAETANO va pertanto condannato all'importo di € 3.779,50 come risulta

dal seguente prospetto, senza alcuna riduzione

GAETANO		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 3.523,81	€ 1.761,90
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 5.583,92	€ 769,60
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 6.162,00	€ 1.248,00
TOTALE	€ 15.269,73	€ 3.779,50
in solido con altri		
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 2.808,00	€ -
Totale in solido con altri	€ 2.808,00	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.077,73	€ 3.779,50

10.2.3. MANCINI Diana.

MANCINI Diana, agente della Polizia di Stato in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto, imputata del reato di cui all'art. 608 c.p. perché accompagnando OMISSIS, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia (capo d'imputazione n 50).

Assolta in primo grado per mancanza di dolo, è stata ritenuta colpevole dalla Corte d'Appello, che, dopo aver dichiarato la prescrizione del reato ha pronunciato condanna a favore della parte civile.

A queste conclusioni la Corte d'appello è pervenuta richiamando la testimonianza della stessa OMISSIS

la quale "ha poi ricordato di essere stata accompagnata (quattro volte p. 121) in bagno, e in un'occasione, da un'agente che " durante il percorso (quando) mi è stato fatto uno sgambetto e stavo cadendo a terra, mi ha detto: - Stai attenta- e insomma : - non ti buttare giù- e in bagno c'è stato un breve dialogo e abbiamo parlato della manifestazione, di quello che era successo e stava succedendo, e lei ha detto : - tra i manifestanti molti sono stati violenti- e io ho detto: Ma sicuramente, però anche tra i suoi colleghi non sono stati da meno, e allora il suo tono si è inasprito e siccome avevo visto e sentito quello che accadeva con chi si permetteva di alzare un po' il tono della voce sono stata zitta e non ho più parlato e poi mi ha riaccompagnato in cella, sempre con la testa in giù e il braccio indietro.. e (nel corridoio ho ricevuto) calci e insulti e parole come: - puzzi, puttana" (p. 95) Né costei aveva impedito tale condotte, ha precisato questa P.O. che ha riconosciuto nella foto 115 l'imputata MANCINI Diana (pp. 96) "

Peraltro anche il Tribunale ha accertato la materialità della condotta tanto da aver assolto l'imputata per mancanza di dolo (pag. 380 della sentenza).

Quanto all'elemento psicologico si osserva che il comportamento tenuto integra gli estremi del dolo atteso che l'imputata era ben consapevole dell'illiceità del suo comportamento e di quello degli altri pubblici ufficiali attesa la macroscopica devianza dal comportamento che per gli obblighi di

servizio doveva essere tenuto nei confronti degli arrestati. MANCINI Diana va pertanto condannata all'importo di € 1.978,67, come risulta dal seguente prospetto

MANCINI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 666,67	€ 666,67
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 592,00	€ 592,00
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 720,00	€ 720,00
TOTALE	€ 1.978,67	€ 1.978,67

10.2.4. CERASUOLO Daniela

CERASUOLO Daniela, agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto, imputata del reato previsto dall'articolo 608 c.p., perché accompagnando OMISSIS, dalla cella al bagno e viceversa, tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia (capo d'imputazione n. 64).

Assolta in primo grado, perché la persona offesa ha dato al dibattimento una descrizione della posizione vessatoria diversa da quella in contestazione (braccia alzate anziché mani sulla nuca, e nulla dice sulla posizione della testa), è stata ritenuta colpevole dalla Corte d'Appello, che, dopo aver dichiarato la prescrizione del reato, la ha condannata a risarcimento del danno a favore della parte civile. A queste conclusioni la Corte d'appello è pervenuta osservando che OMISSIS, ventunenne al tempo dei fatti, ha ricordato, quanto alle modalità dell'accompagnamento, dicendo: "*mi teneva per il braccio, poi mentre passavo gli altri facevano dei commenti, mi tiravano gli schiaffi e i pugni, lei rideva, faceva: "No, dai, no dai, poi alla fine mi ha proprio spinto come dire: vabbè va' fate"* e che "*rideva e mi lanciava in avanti come (a) dire –picchiatela- però lei personalmente non mi ha toccata*" Quanto all'agente che l'accompagnava, dopo aver precisato che "*me la ricordo perché.. boh, poi l'ho vista molto spesso perché era sempre lei che mi accompagnava da una parte all'altra*" l'ha descritta, precisando che "*i denti davanti erano un po' storti, tipo gli incisivi, distanziati con un difetto era piuttosto robusta i capelli corti, alta circa 1,70"* e l'ha riconosciuta con certezza in CERASUOLO Daniela, effigiata nella foto n. 311 (pag. 448/449 della sentenza).

Siffatti elementi inducono il Collegio a ritenere provata la responsabilità della CERASUOLO che va pertanto condannata all'importo di € 3.492,50, come risulta dall'allegato prospetto

CERASUOLO		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 1.365,00	€ 682,50
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 2.340,00	€ 1.560,00
TOTALE	€ 4.955,00	€ 3.492,50

10.2.5. INCORONATO Alfredo.

INCORONATO Alfredo agente di Polizia Penitenziaria, imputato del reato di lesioni personali, in danno OMISSIS, per averlo colpito più volte durante la perquisizione in infermeria, cagionandogli, in tal modo, una frattura costale (capo d'imputazione n 66). In primo grado è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni 1 di reclusione La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'imputato ed ha confermato la ricostruzione del fatto, ha tuttavia applicato la prescrizione residuando soltanto la responsabilità civile.

La responsabilità di Incoronato risulta dalla deposizione della persona offesa nonché dalla testimonianza di OMISSIS che sono riportate a pag. 407/409 della sentenza e che di seguito si trascrivono:

"OMISSIS, arrestato circa alle ore 16,00 di venerdì 20 luglio, è stato immatricolato alle 2,00 del sabato 21; già nella querela depositata il 9/10/01 la parte offesa, sul punto, esponeva: *"successivamente fui portato davanti a due persone in camice bianco, qui mi fecero alzare le braccia e in quel momento un agente in divisa grigia mi diede un forte pugno che mi ruppe una costola destra, come mi fu certificato a Saragozza..."*; nella sua deposizione resa il 16/10/06, il OMISSIS ha dichiarato: *"...poco dopo mi portarono nella stanza che qui si descrive come ...con il numero 3, infermeria, numero 3, lato destro...come si entra al lato destro c'era un tavolo e lì seduto c'era una persona con un camice bianco. Vicino al tavolo c'era un'altra persona in piedi, anche questa persona con un camice bianco, più o meno potrei descrivere con i lineamenti era una persona sui cinquant'anni...quella in piedi aveva sui cinquant'anni, abbastanza grasso, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio e con il camice sbottonato, con il camice bianco di medico...quello che stava seduto sembrava più piccolo, ancorché stesse seduto, come altezza, come statura...ricordo che c'erano parecchi poliziotti...di grigio...tutti di grigio e alcuni con il giubbotto e altri senza...l'uomo, quello che sembrava un medico, quello che ho descritto, che aveva uno stetoscopio, si avvicinò verso di me e fece come un gesto come di auscultarmi...fece un gesto come per farmi sollevare le braccia e dal momento in cui avvicinava il suo stetoscopio i poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch'essi e mi diedero un pugno nel petto...(e a domanda su quanti erano i poliziotti) sei, cinque o sei...il primo pugno me lo diede un poliziotto e poi me ne diedero successivamente...ho descritto il primo pugno perché l'ho sentito più forte...un colpo con la mano...alle costole, sulle costole...il lato destro...al petto, alla schiena, in tutto il torace incluso l'addome (alla domanda su cosa facesse durante le percosse la persona con lo stetoscopio e il camice bianco) denuncia l'aggressione...denuncia...l'aggressione io credo in italiano...poi successivamente mi misero sul lettino e mi colpirono...pugni al torace senza poter distinguere se venivano da uno o dall'altro (da pag. 16 a 25 trascrizione)".*

Il racconto del OMISSIS è confermato dall'infermiere OMISSIS, il quale, deponendo il 6/2/07, ha ricordato che *"a un certo punto un agente è venuto dentro con un ragazzone che aveva ancora i laccetti dietro la schiena...della Penitenziaria. Ha accompagnato questo ragazzo qui e si è messo davanti al tavolo del Dottor Amenta al quale...il quale ha chiesto il nome e il cognome a questo ed io ero deputato a scrivere, insomma, questo OMISSIS...OMISSIS sì...spagnolo...e allora lì all'improvviso, io ero di fianco, cioè se posso spiegare... il Dr. Amenta era a sedere come sono io, io ero lì di fianco al tavolo che scrivevo questa scheda in modo tranquillo, è venuto accompagnato e a un certo punto ho visto questo agente che si è messo un*

paio di guanti imbottiti...il moro...quello delle perquisizioni...in quel momento il biondo non c'era perché era andato, credo, a prendere qualcuno con l'auto da portare alla caserma ed era rimasto il moro con noi... era andato a fare un servizio di automobile...l'ha portato dentro un altro agente...e quando è arrivato dentro che lui era lì in piedi a dire nome e cognome l'agente inaspettatamente ho visto che si infilato i guanti, poi gli ha detto "Tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo", poi gli ha dato un cazzotto alla bocca dello stomaco, che il ragazzo è caduto sul tavolo cioè si è appoggiato sul tavolo...questo io l'ho chiesto al Dottor Amenta, gli ho chiesto "Ma che cosa ha fatto questo?" e Amenta mi ha detto che ha offeso qualcuno di grosso...io non lo so quello che era accaduto fuori. Dopo di che lui si è rimesso in piedi con una paura, rabbia, non so cosa e poi si è appoggiato sul lettino che stava dietro con lo stomaco e dopo hanno continuato a dargli un po' di pugni ai reni...i due agenti quello che lo aveva accompagnato e l'altro...lo colpirono sulla schiena ed ai reni lui aveva le braccia ancora...aveva ancora i laccetti... (alla domanda se avessero dato più colpi) sì pugni...(pagg. da 152 a 155 trascrizione);

Tanto è sufficiente secondo il Collegio per affermare la responsabilità di INCORONATO secondo le richieste della Procura, ad eccezione del danno che viene rideterminato in € 2.553,31 come risulta dal seguente prospetto

INCORONATO		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 1.071,43	€ 535,71
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 762,67	€ 769,60
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 1.248,00	€ 1.248,00
TOTALE	€ 3.082,10	€ 2.553,31

10.3 L'area medica.

I componenti dell'area medica sono TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo coordinatore responsabile organizzativo del servizio sanitario nel sito di Bolzaneto, AMENTA Aldo SCIANDRA Sonia, e ZACCARDI Marilena medici del servizio sanitario nel sito di Bolzaneto

10.3.1. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo.

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, imputato per i reati descritti ai capi da 84 a 103, in primo grado è stato dichiarato colpevole dei soli reati ascrittigli ai capi 85), 90) e 92). Si tratta dei delitti di omissione di referto e favoreggiamento (capo 85) per l'episodio del getto in una cella di gas urticante-asfissiante relativamente alla parte civile OMISSIS. Risulta dagli atti che TOCCAFONDI, pur essendo ben consapevole di cosa fosse successo, tanto che, per sua stessa ammissione, indossò la maschera antigas prima di recarsi in cella e, nonostante fosse evidente la sintomatologia, omise il referto, così favorendo gli autori del lancio del gas rimasti ignoti.

Il capo 90 riguarda il delitto di ingiuria nei confronti di OMISSIS avendole detto "alla Diaz dovevano fucilarvi i tutti" provato dalla testimonianza della stessa OMISSIS, confermata da quella di OMISSIS, ed il capo 92 il delitto di minaccia nei confronti di OMISSIS, episodio sul quale si ritornerà tra poco.

La Corte d'Appello lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi 84,85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, ha applicato la prescrizione e lo ha dichiarato responsabile ai soli effetti civili per i reati di cui sopra, condannandolo, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno

in favore delle parti civili analiticamente indicate nel dispositivo e concedendo a favore di alcune di esse una ulteriore provvisionale.

Con particolare riferimento al capo 84 occorre evidenziare che, come si rileva dalla piantina del sito sopra riportata, l'infermeria si trovava a metà del corridoio, con una ventina di metri per parte: era cioè una stanza, non insonorizzata, posta nel cuore nevralgico del sito, sicché TOCCAFONDI ebbe sicuramente modo di vedere e sentire quello che stava succedendo e non solo all'interno dell'infermeria. Non solo omise qualsiasi intervento, ma commettendo egli stesso atti illeciti ha dato implicitamente il suo consenso a che gli stessi continuassero, garantendo una sorta di impunità agli autori delle violenze.

Illuminante è l'episodio il delitto di ingiuria di omissione di referto e favoreggiamento: OMISSIS dopo la grave violenza subita ad opera di Pigozzi, decritta al capo di imputazione 57 (sopra a pag. 65) e, si ricorda, coperta da giudicato, viene portato in infermeria con la mano sanguinante che qui gli viene suturata senza alcuna anestesia, Toccafondi teneva la mano ferma mentre Amenta procedeva materialmente alla sutura. Le caratteristiche della ferita, che richiedeva il referto, rendevano evidente che non si trattava di una semplice caduta dalle scale, come detto dal terrorizzato OMISSIS per spiegare l'accaduto, tanto più che a Bolzaneto c'erano solo tre gradini: invece viene minacciato con la frase "se non stai zitto ti diamo le altre".

Nel rinviare per gli ulteriori episodi addebitati a TOCCAFONDI alle pagine da 531 a 538 della sentenza della Corte d'Appello, dove sono riportate tutte le deposizioni delle parti offese, ritiene il Collegio ampiamente dimostrata la condotta colpevole del convenuto che va pertanto condannato ed essendo stato anche esecutore materiale di maltrattamenti nei confronti degli arrestati, l'apporto causale dei soggetti non identificati viene valutato nella misura del 30%, pertanto il danno da addebitare ammonta a complessivi € 330.896,74 come risulta dal seguente prospetto

	TOCCAFONDI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 30%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 97.459,71	€ 69.992,76	€ 48.994,93
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 170.000,00	€ 210.234,43	€ 147.164,10
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 132.278,33	€ 72.013,60	€ 50.409,52
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 143.698,64	€ 96.703,80	€ 67.692,66
TOTALE	€ 543.436,68	€ 448.944,59	€ 314.261,21
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 47.007,97	€ 23.765,04	€ 16.635,53
Totale in solido con altri	€ 47.007,97	€ 23.765,04	€ 16.635,53
TOTALE COMPLESSIVO	€ 590.444,65	€ 472.709,63	€ 330.896,74

10.3.2. AMENTA Aldo.

AMENTA Aldo, imputato dei reati descritti ai capi da 104 a 111 del rinvio a giudizio, in primo grado è stato condannato a 10 mesi di reclusione per il solo reato previsto al capo 108 ed assolto con diverse formule per i restanti reati. La sentenza d'appello ha dichiarato la prescrizione dei reati e ne ha affermato la responsabilità civile. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la

condanna nei confronti di AMENTA Aldo e, per l'effetto estensivo, nei confronti di SCIANDRA Sonia, limitatamente al concorso nel reato di minaccia ai danni di OMISSIS, per non aver commesso il fatto.

Quanto al reato di cui al capo 104, analogo a quello del capo 84 contestato a TOCCAFONDI, si rinvia alle argomentazioni sopra svolte,

Altro rinvio va fatto per il reato di cui al capo 108, commesso nei confronti di OMISSIS, atteso la violenza commessa da INCORONATO avvenne alla presenza dell'AMENTA come risulta anche dalla testimonianza di OMISSIS.

Si tratta di elementi che il Collegio reputa sufficienti per acclarare la condotta colpevole del convenuto che va pertanto condannato. Essendo stato anche esecutore materiale di maltrattamenti nei confronti degli arrestati, l'apporto causale dei soggetti non identificati viene valutato nella misura del 30%, pertanto il danno da addebitare ammonta a complessivi € 321.454,74 come risulta dal seguente prospetto

	AMENTA		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 30%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 97.459,71	€ 69.992,76	€ 48.994,93
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 160.000,00	€ 196.805,86	€ 137.764,10
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 132.278,33	€ 72.013,60	€ 50.409,52
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 143.698,64	€ 96.703,80	€ 67.692,66
TOTALE	€ 533.436,68	€ 435.516,02	€ 304.861,21
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 47.007,97	€ 23.705,04	€ 16.593,53
Totale in solido con altri	€ 47.007,97	€ 23.705,04	€ 16.593,53
TOTALE COMPLESSIVO	€ 580.444,65	€ 459.221,06	€ 321.454,74

10.3.3. SCIANDRA Sonia.

SCIANDRA Sonia, imputata dei reati descritti ai capi da 113 a 118, in primo grado è stata assolta per tutte le imputazioni, mentre in appello è stata condannata alla pena di anni due di reclusione per il delitto di falso di cui al capo 116 e per gli altri delitti è stata dichiarata la prescrizione e pronunziata la condanna ai soli effetti civili. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio anche nei suoi confronti la condanna per il capo 106, relativo al concorso nel reato di minaccia ai danni di OMISSIS, per non aver commesso il fatto ed ha confermato le restanti pronunce.

Nella memoria di costituzione SCIANDRA ha tra l'altro eccepito la mancanza di motivazione della sentenza della Corte d'appello relativamente alla sua condanna per il delitto di falso e chiede che il giudice contabile proceda ad una autonoma valutazione dei fatti e della condotta contestata.

Osserva il collegio che si tratta della stessa argomentazioni già svolte nel ricorso per cassazione e confutate dalla Suprema Corte (pag. 95 della sentenza). In ogni caso l'accertamento del delitto è coperto dal giudicato penale di condanna ed è pertanto inoppugnabile. Peraltro è stato accertato che la "visita medica" consistette soltanto nel far denudare la detenuta, nel toglierle di dosso i monili e nel farle eseguire delle flessioni; mentre mancò la verifica delle condizioni della parte inguinale, sede del bruciore lamentato (sentenza Cass pag. 96 e sentenza Corte d'Appello pag. 557/558).

Quanto ai restanti reati, essendo analoghi quelli contestati a TOCCAFONDI ed AMENTA, ed alcuni commessi in concorso con loro, si rinvia alle argomentazioni sopra svolte. Ci si limita a precisare che la Corte d'appello ha accertato che l'imputata stette pure all'ingresso del corridoio quando gli arrestati ed i fermati entravano per la prima volta nella palazzina, sicché ebbe contezza, anche per questo, di quello che stava accadendo.

SCIANDRA va pertanto condannata, applicandole la riduzione del 50% non essendo stata esecutrice materiale dei maltrattamenti, all'importo di € 194.576,55 come risulta dal seguente prospetto

	SCIANDRA		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 88.776,81	€ 62.976,52	€ 31.488,26
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 120.000,00	€ 156.805,86	€ 78.402,93
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 123.919,40	€ 64.937,35	€ 32.468,68
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 128.461,97	€ 83.788,33	€ 41.894,17
TOTALE	€ 461.158,18	€ 368.508,06	€ 184.254,03
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 43.887,97	€ 20.645,04	€ 10.322,52
Totale in solido con altri	€ 43.887,97	€ 20.645,04	€ 10.322,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 505.046,15	€ 389.153,10	€ 194.576,55

10.3.4. ZACCARDI Marilena.

ZACCARDI Marilena, imputata dei reati descritti a capi 119 e 120, è stata assolta in primo grado perché il fatto non costituisce reato (capo 119) e per non aver commesso il fatto (capo 120). La Corte d'Appello, invece, ne ha affermato la responsabilità, applicando la prescrizione e condannandola al risarcimento a favore delle parti civili. Il suo ricorso per cassazione è stato respinto.

Quanto al delitto previsto dal capo 119, essendo analogo a quello contestato agli altri appartenenti all'area sanitaria si rinvia a quanto detto nelle pagine precedenti per tutti i medici, mentre per il delitto di cui al capo 120 si osserva che la stessa ZACCARDI ha detto che verso le 4 del mattino della domenica si era lamentata dei cattivi odori, e di aver visitato la OMISSIS, firmandone il diario clinico. La OMISSIS nella sua deposizione, trascritta a pag. 576 della sentenza d'appello, afferma di essere stata condotta alla visita medica e che, quando era fuori davanti all'altra stanza dove le avevano sottoposto dei fogli da firmare, vide uscire dalla stanza dove stava per essere condotta, una dottoressa, così da lei ritenuta perché indossava un camice bianco, molto arrabbiata che ha gridato anche a me che "*puzzavamo come cani*".

Nella memoria di costituzione la Zaccardi contesta l'eccessiva richiesta della Procura considerato che lei ha firmato solo 19 cartelle cliniche delle 107 persone per le quali è stata condannata al risarcimento del danno. Eccepisce inoltre di essere stata condannata soltanto al pagamento di 5 provvigionali.

Osserva il collegio che correttamente la condanna della convenuta è stata fatta nei confronti di 107 parti civili, analiticamente indicate a pagina 604 della sentenza e tale condanna non si appalesa ingiusta giacché il suo

comportamento illecito non è consistito solo nella firma delle cartelle cliniche ma anche, e soprattutto, nell'aver consentito che i maltrattamenti fossero posti in essere, non avendo fatto nulla, in violazione dei suoi doveri di medico e di pubblico ufficiale, per farli cessare, quanto meno all'interno dell'infermeria.

Non essendo stata esecutrice materiale dei maltrattamenti, opera la riduzione del 50%, sicché la condanna ammonta ad € 181.147,98 come risulta dal seguente prospetto

	ZACCARDI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 88.776,81	€ 62.976,52	€ 31.488,26
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ 100.000,00	€ 129.948,72	€ 64.974,36
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 123.919,40	€ 64.937,35	€ 32.468,68
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 128.461,97	€ 83.788,33	€ 41.894,17
TOTALE	€ 441.158,18	€ 341.650,92	€ 170.825,46
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 43.887,97	€ 20.645,04	€ 10.322,52
TOTALE in solido con altri	€ 43.887,97	€ 20.645,04	€ 10.322,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 485.046,15	€ 362.295,96	€ 181.147,98

10.4 Gli addetti al servizio matricola.

Presso il sito di Bolzaneto venne previsto anche l'ufficio matricola, dove si procedeva all'identificazione degli arrestati, al fotosegnalamento, al rilievo delle impronte digitali e alla redazione del verbale di primo ingresso previsto dall'art. 62 del DPR 230/2000, contenente, tra gli altri elementi, le indicazioni del detenuto circa i familiari che avrebbe voluto che venissero avvisati in caso di necessità e le dichiarazioni circa gli eventuali pericoli per la propria incolumità, e per gli stranieri la manifestazione di volontà per l'avviso all'Autorità Diplomatica e informazioni sulla conoscenza della lingua italiana.

Risulta che venne predisposto dal TOLOMEO, responsabile del servizio, uno stampato precompilato, destinato a raccogliere le dichiarazioni di primo ingresso. In particolare vennero predisposte due versioni, una contenente la dichiarazione di non voler avvertire i parenti e/o i consolati dell'avvenuto arresto e, l'altra, di tenore opposto, con la dichiarazione, cioè, di volere che dell'arresto fosse dato avviso ai parenti e/o ai rispettivi consolati.

È stato inoltre accertato che non era presente nell'ufficio personale capace di parlare alcuna lingua straniera.

In particolare dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, fra il personale della Polizia Penitenziaria presente a Bolzaneto, vi erano solo tre persone che parlavano lingue straniere - OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS – i quali hanno dichiarato di avere effettivamente fatto da interprete durante le operazioni di immatricolazione ma hanno escluso (omissis e omissis) o non hanno ricordato (omissis) di averlo fatto per le persone arrestate alla scuola Diaz.

Il problema della mancata comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, da parte delle persone straniere transitate a Bolzaneto è stato segnalato in modo generalizzato dai testi, che spesso si sono rifiutati, per tale motivo, di sottoscrivere gli atti che venivano loro presentati.

Risultando, come si vedrà analizzando le singole posizioni, che tali verbali sono stati falsamente redatti giova precisare subito che così facendo si è

impedito l'esercizio di un diritto, "violando la legittima aspettativa di persone, in balia di soggetti che abusavano gravissimamente di loro, di poter lanciare un messaggio di aiuto o di trovare un minimo punto di contatto con il mondo del diritto e della legittimità delle condotte, con i famigliari e/o le autorità consolari, subirono un ulteriore aggravamento della paura, del senso di isolamento, dello sbigottimento, tali per cui le lesioni già subite e che avrebbero ancora subito sul piano della tenuta psicologica, che inevitabilmente si riflette su quella psicofisica, vennero certamente aggravate attraverso questo vulnus ulteriore del diritto" (pag. 503 sentenza d'appello).
 Ne consegue che il suddetto comportamento illecito ha contribuito a causare il danno subito dalle parti civili costituite.

10.4.1. MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele

MULAS Marcello, imputato del reato di falso (capi 76,77, 78) per avere falsamente attestato che le persone nominativamente indicate, non avevano richiesto di avvisare familiari e parenti e non avevano chiesto che venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza. Assolto in primo grado è stato condannato in appello per i soli capi 76 e 77 alla pena di anni alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione. Condanna confermata dalla Corte di Cassazione e passata in giudicato

Nella memoria di costituzione MULAS evidenzia la mancanza di un interprete e/o di moduli compilati in più lingue o con traduzione e i problemi organizzativi con turni di lavoro di circa 16 ore.

Osserva il collegio che tali carenze organizzative, non escludono l'illiceità della condotta e sono state già valutate mediante una rideterminazione del danno in misura del 50%

MULAS va pertanto condannato all'importo di € 8.056,97 come risulta dal seguente prospetto:

	MULAS		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 4.318,18	€ 3.068,18	€ 1.534,09
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 6.413,36	€ 5.973,99	€ 2.987,00
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 6.672,34	€ 6.331,29	€ 3.165,65
TOTALE	€ 17.403,88	€ 15.373,46	€ 7.686,73
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 1.109,33	€ 740,48	€ 370,24
Totale in solido con altri	€ 1.109,33	€ 740,48	€ 370,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.513,21	€ 16.113,94	€ 8.056,97

Analoga è la posizione di AMOROSO Giovanni (capi di imputazione 79, 80 e 81) e di SABIA COLUCCI Michele (capi di imputazione 82 e 83) anch'essi condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di falso alla stessa pena.

Nella memoria di costituzione AMOROSO contesta la ripartizione del danno fatta dalla Procura, in particolare ritiene che non debba essergli contestata la quota delle provvvisionali concesse dal Tribunale e delle spese legali perché prive di titolo esecutivo. Osserva il collegio che i rapporti tra l'amministrazione

ed il proprio funzionario sono disciplinati dal presente giudizio e non dal giudicato civile che si limita ad affermare la responsabilità solidale di entrambi nei confronti delle parti civili.

Quanto al conteggio delle provvisionali e delle spese legali di primo grado, si osserva che una volta condannato a risarcire determinate parti civile la sua responsabilità si estende anche all'importo del danno provvisoriamente liquidato in primo grado alle stesse parti civili a causa anche del comportamento illecito dell'odierno convenuto, come sopra si è chiarito AMOROSO va pertanto condannato all'importo di € 22.174,19, come risulta dal seguente prospetto

	AMOROSO		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 26.879,62	€ 14.765,98	€ 7.382,99
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 45.784,49	€ 8.757,04	€ 4.378,52
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 44.969,88	€ 19.044,88	€ 9.522,44
TOTALE	€ 117.633,99	€ 42.567,90	€ 21.283,95
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 6.447,99	€ 1.780,48	€ 890,24
Totale in solido con altri	€ 6.447,99	€ 1.780,48	€ 890,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 124.081,98	€ 44.348,38	€ 22.174,19

SABIA COLUCCI, nella memoria di costituzione chiede che si proceda ad una rideterminazione del danno in ragione della sua esigua responsabilità

Si rinvia a quanto sopra detto sull'apporto concausale della condotta illecita e sulla rideterminazione del danno. La sua condanna ammonta ad € 25.899,69 come risulta dal seguente prospetto

	SABIA COLUCCI		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
Provvisionali assegnate dal Tribunale	€ 28.962,95	€ 13.099,32	€ 6.549,66
Ult. Provvisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 46.177,02	€ 16.439,72	€ 8.219,86
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 44.473,89	€ 20.850,14	€ 10.425,07
TOTALE	€ 119.613,86	€ 50.389,18	€ 25.194,59
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 4.229,33	€ 1.410,20	€ 705,10
Totale in solido con altri	€ 4.229,33	€ 1.410,20	€ 705,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 123.843,19	€ 51.799,38	€ 25.899,69

10.4.2. NURCHIS Egidio e TOLOMEO Francesco Paolo.

NURCHIS Egidio e TOLOMEO Francesco Paolo sono stati assolti in primo grado dalle rispettive imputazioni e tale statuizione è passata in giudicato non essendo stata impugnata dal Pubblico Ministero. È invece stata appellata dalle parti civili e la Corte d'appello li ha dichiarati responsabili ai soli effetti civili e li ha condannati in solido tra di loro e con l'amministrazione.

Nel rinviare a quanto detto circa la valenza della statuizione del giudice penale, è opportuno ricordare in questa sede che *"costituisce principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunciata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se la estinzione del reato non gli consente di pronunciare (o di confermare) la condanna penale"* (Cass. Penale n 1748 del 2006) e che *"la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di danni risarcibili."* (Cass civ n. 2083 del 2013).

In ogni caso si rinvia alle pagine da 494 a 500 della sentenza dove sono riportati ampi stralci delle testimonianze rese da numerose persone offese e dalle quali si desume la colpevolezza dei due convenuti.

Va inoltre evidenziato che entrambi si sono difesi solo sul danno all'immagine e nulla hanno contestato in ordine alla loro responsabilità per il danno patrimoniale.

Entrambi vanno condannati in solido all'importo di € 30.615,87, che come risulta dal prospetto seguente tiene conto della effettiva attualità del danno del danno e della riduzione del 50% conseguente alle gravi carenze organizzative.

	NURCHIS e TOLOMEO		
	Importo chiesto da Procura	Danno attuale accertato da Sezione	Importo con riduzione del 50%
in solido tra di loro			
Provisionali assegnate dal Tribunale	€ 18.493,51	€ 13.341,99	€ 6.671,00
Ult. Provisionali assegnate dalla C.A.	€ -	€ -	€ -
Spese legali I grado comprensive di CPA al 4%	€ 51.240,47	€ 27.566,11	€ 13.783,06
Spese legali II grado comprensive di CPA al 4%	€ 33.755,84	€ 20.323,64	€ 10.161,82
TOTALE in solido	€ 103.489,82	€ 61.231,74	€ 30.615,87
in solido con altri			
Spese legali liquidate dalla Cassazione	€ 2.808,00	€ -	€ -
Totale in solido con altri	€ 2.808,00	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 106.297,82	€ 61.231,74	€ 30.615,87

11. I responsabili in via sussidiaria

Il Pubblico Ministero contesta a SABELLA Alfonso e DORIA Oronzo la responsabilità sussidiaria, per omesso controllo e vigilanza sull'operato dei propri sottoposti; la responsabilità viene pertanto limitata al danno causato dalle condotte illecite tenute dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria. Secondo il requirente la gravità della colpa discende dalla circostanza che vi erano molteplici elementi, conosciuti sia da SABELLA che da DORIA, che avrebbero imposto, usando la minima diligenza, di esercitare i propri compiti di controllo dell'altrui operato con riguardo al sito di Bolzaneto.

La predetta responsabilità sussidiaria viene ripartita tra i due convenuti in parti uguali, atteso l'eguale contributo causale e la posizione di superiorità gerarchica e/o funzionale rivestita, di fatto, sovrapponibile.

L'indagine del collegio deve quindi incentrarsi sull'esistenza di queste funzioni di controllo e vigilanza, che giova precisare non vanno confuse con la c.d. posizione di garanzia, concetto penalmente rilevante ma che non è necessario perché sussista l'obbligo di esercitare la funzione amministrativa di controllo e/o vigilanza, tanto più che nei confronti dei due chiamati la presenza di questa posizione di garanzia è stata esclusa. Ed infatti lo stesso Pubblico Ministero afferma (pag. 277 dell'atto di citazione) che *"Per SABELLA e DORIA non può ritenersi accertata la piena consapevolezza di quanto accadeva nel sito penitenziario di Bolzaneto e, anzi, tale piena consapevolezza deve escludersi, quanto meno per il fatto che, diversamente, sarebbero stati condannati quali concorrenti nel reato dei sottoposti"*.

Peraltro, appare opportuno precisare che la non consapevolezza degli illeciti perpetrati, non esclude che essi abbiano potuto percepire anomalie nelle condizioni di detenzione delle persone ristrette a vario titolo nel sito di Bolzaneto, percezione che avrebbe dovuto imporre l'esercizio delle loro attribuzioni di controllo e vigilanza.

11.1. SABELLA Alfonso.

Prima di procedere con l'esame della posizione di SABELLA occorre esaminare la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.g.c. e dell'art. 89 cod. proc. civ., di cancellazione di espressioni contenute nella memoria difensiva del SABELLA e ritenute offensive. In particolare la Procura chiede la cancellazione delle seguenti frasi:

- Pag. 41 della memoria: *"decisamente più gravi e in qualche caso anche inquietanti risultano i numerosi artefatti rinvenibili nelle citazioni "testuali" della Procura che, per il loro numero, la loro univoca direzione e la loro obiettiva rilevanza, ben difficilmente possono ricondursi a mere coincidenze, in violazione peraltro dell'obbligo di legge di cui agli artt. 55 e segg. del Codice. Oltremodo significativa appare al riguardo quella vera e propria attività istruttoria sviata (non si può descriverla altrimenti) tale da alterare la rappresentazione della realtà, addirittura documentale, presente a pagina 309 dell'atto di citazione, di un documento — la relazione che in data 26 luglio 2001 il dott. Sabella ha indirizzato al Capo del DAP— all'evidente scopo di alterarne il significato per mettere in cattiva luce la personalità del dott. Sabella e minarne la credibilità sostenendo, contrariamente al vero e a onta di ogni evidenza, che il mio assistito, a partire da tale documento, avesse via via aggiustato le sue dichiarazioni in una logica difensiva"*.

- Pag. 61: *"Oltre ad aver, come si è visto, mediante un omissis scientifico ricondotto falsamente al dott. Sabella l'iniziativa o comunque la volontà di ...": "... quelle parole riportate, in maniera pure opportunamente artefatta, nell'atto di citazione ..."*.

- Pag. 67: *"... sviate operazioni istruttorie in danno della parte e oggettivamente arbitrarie, in violazione ora dell'art. 55 d.lgs. 174\16"*.

- Pag. 68: *"... quelle sette pagine dell'atto di citazione dedicate espressamente a dimostrare il mendacio del dott. Sabella (mendacio peraltro sfuggito a chiunque altro interprete e asserito solo ricorrendo a un'accurata manipolazione degli elementi e delle dichiarazioni da cui avrebbe dovuto ricavarsi) danno ulteriormente la misura non solo della inevitabile fallacia del metodo adottato dalla Procura per ribaltare le diverse conclusioni dei giudici ordinari, ma soprattutto del fatto che siffatto inutile tentativo fosse finalizzato solo ed esclusivamente a minare la credibilità e l'onore del dott. Sabella"*.

- Pag. 82: (la Procura) "... continua a sostenere falsamente (non si possono certo utilizzare eufemismi sul punto) ...".

- Pag. 156: "... vicende (occultate scientificamente dalla Procura) ...".

- Pag. 175: "... ordinanza di archiviazione gratuitamente infamante che il GIP presso il Tribunale di Genova ha ritenuto di emettere nei confronti del dott. Sabella..."; "... probabilmente pure del chiaro pregiudizio ideologico di quel magistrato (dichiaratamente vicino alle posizioni della sinistra più estrema e, dunque, all'ambiente politico di riferimento del movimento antagonista) ...".

Esaminate le frasi contestate nell'istanza presentata dal P.M. il 7 marzo 2017, il Collegio osserva che le espressioni usate nella memoria difensiva appaiono sicuramente tali da essere vicine al limite della correttezza che dovrebbe presiedere, pur nel contrasto anche vivace, alla dialettica processuale. Alcune di esse, tuttavia, superano detto limite, insinuando che l'attività della Procura mirasse ad alterare la realtà, al solo fine di minare la credibilità e l'onore del SABELLA.

Poiché l'articolo 89, primo comma, cod. proc. civ. citato dispone che "*negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive*", si dispone la cancellazione delle seguenti frasi contenute, nella memoria difensiva di SABELLA Alfonso:

- pag. 41, della frase da "*oltremodo significativa*" a "*logica difensiva*";

- pag. 68, della frase da "*ma soprattutto*" a "*dott. Sabella*".

- pag. 175, della frase da "*ordinanza di archiviazione*" a "*movimento antagonista*", che contiene considerazioni inammissibili sulla correttezza e obiettività del GIP che ha emesso l'ordinanza di archiviazione nei confronti del SABELLA

Non si rinvengono gli estremi per l'applicazione del secondo comma del citato art. 89 cod. proc. civ.

Passando all'esame della posizione di SABELLA Alfonso, va ricordato che con ordine di servizio n. 886 in data 28.06.2001 venne nominato "*coordinatore dell'organizzazione dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'Amministrazione Penitenziaria in occasione del G8 di Genova*".

Osserva il collegio che, come è stato rilevato dalla migliore dottrina, il coordinamento si inquadra nella figura della sovraordinazione, atteso che esso comporta il potere di indirizzo nei confronti dei soggetti coordinati. Più precisamente, il coordinamento è stato definito come una figura (almeno tendenzialmente) di sovraordinazione, predisposta per realizzare l'unità di indirizzo di uffici o enti dotati di autonomia. Esso comporta nell'ufficio coordinatore il potere di impartire direttive (in senso tecnico) e negli uffici coordinati l'obbligo di tenerle presenti e di non discostarsene se non per plausibili motivi. L'attività di coordinamento è continuativa e molteplice, e si esplica anche in atti non formali (informazioni, suggerimenti, indicazioni, ecc.).

Strettamente connesso al potere di coordinamento, pena la sua trasformazione in un inutile ed irrilevante *flatus voci*, è il dovere di vigilanza, nel senso che l'autorità che coordina deve anche verificare che l'attività del coordinato si sia conformata alle sue direttive e, nel caso in cui se ne sia discostato, accertarne le ragioni, al fine di correggere le proprie indicazioni o di attivare eventuali responsabilità.

Questa ricostruzione teorica vale sia per il coordinamento cd orizzontale sia per quello cd verticale, qual è da ritenere quello in questione. Ed infatti SABELLA, che rivestiva la qualifica di capo dell'Ispettorato del DAP, aveva il

compito di coordinare l'organizzazione, l'operatività e il controllo "su tutte le attività dell'Amministrazione Penitenziaria in occasione del G8 di Genova". In altre parole il potere di coordinamento gli era stato conferito, come si desume dal testo letterale, solo per le attività dell'Amministrazione Penitenziaria, mentre altri soggetti erano titolari del coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte nell'organizzazione del vertice.

Nelle proprie difese SABELLA ammette di essere il superiore gerarchico di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria impegnato nel G8, ma esclude di avere doveri di controllo, essendogli stato attribuito solo il compito di coordinare l'attività altrui.

Tale tesi non è accoglibile atteso che la superiorità gerarchica è caratterizzata da un insieme di poteri, quali quello di emanare ordini, di avocazione e di controllo, senza i quali diviene una diversa figura giuridica.

Ciò posto occorre accertare cosa SABELLA ha percepito di quello che stava succedendo a Bolzaneto e se queste sue percezioni richiedevano, usando un minimo di diligenza, l'emanazione di apposite direttive e l'attivazione dei poteri di vigilanza.

A tal fine va subito chiarito che mentre la percezione, essendo un'attività sensoriale, richiede la presenza fisica in loco, questa non è necessaria per l'esplicazione dei poteri di vigilanza. In altre parole si concorda con la difesa di SABELLA quando afferma che non aveva il dovere di controllare personalmente cosa accadeva a Bolzaneto. Egli, infatti, avendo il compito di coordinare il controllo, poteva sia controllare personalmente, (attività che non gli era preclusa, essendo, come dallo stesso riconosciuto, anche superiore gerarchico di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria impiegato a Genova in occasione del G8) sia inviare altri soggetti con il compito di verificare e controllare il rispetto della sua direttiva.

Quanto alla percezione di ciò che avveniva a Bolzaneto, SABELLA ha formulato diverse richieste istruttorie tutte volte ad accertare la sua effettiva presenza a Bolzaneto: il Collegio ritiene di non dover accogliere tali richieste, trattandosi di accertamenti irrilevanti a fini del decidere. Infatti per accertare cosa egli abbia percepito è sufficiente quanto ammesso dallo stesso SABELLA. Nelle proprie deduzioni SABELLA afferma (pag. 120 e 121):

"Per completezza v'è da rilevare che, malgrado la Procura abbia espressamente rifiutato di tenere conto della reale frequenza delle visite del dott. SABELLA a Bolzaneto nei giorni di venerdì, sabato e domenica in occasioni in cui c'erano detenuti in carico alla Penitenziaria, si è già visto come, con assoluta certezza, il dott. SABELLA ha avuto la possibilità di vedere detenuti all'interno della cella del DAP (se si esclude il lunedì, irrilevante ai fini che qui interessano) solo nella notte tra venerdì e sabato, forse nella mattinata di sabato, nella serata di sabato, nella notte tra sabato e domenica e nella tarda mattinata di domenica in quanto il venerdì mattina e la domenica pomeriggio (cfr. orari di traduzione indicati nella richiesta di archiviazione) non c'erano, ancora o più, detenuti in carico alla Penitenziaria. Complessivamente, dunque — e il dato è pacifico e incontestabile — se si esclude il lunedì, il dott. SABELLA ha avuto modo di notare arrestati in carico alla Penitenziaria in cinque occasioni, solo in due di queste ha visto anche persone in posizione c.d. vessatoria (insieme a persone sedute) e l'ultima volta in cui ciò avvenuto fu durante la visita del Omissis il sabato notte, ragion per cui, come ha rilevato il Tribunale, avendo il dott. SABELLA avuto modo di notare solo persone regolarmente sedute nella cella in almeno una delle sue visite del sabato e in quella della domenica mattina e, nelle celle, il lunedì

mattina, aveva più di una valida ragione per ritenere che la sua raccomandazione (risalente al venerdì sera o a sabato mattina) fosse stata effettivamente e "puntualmente eseguita", così come poteva già legittimamente desumere da quanto era accaduto il sabato notte durante la visita del Omissis (cfr. supra e pag. 69 delle prime controdeduzioni)."

È, pertanto, accertato che in due occasioni, e precisamente il venerdì sera ed il sabato sera, SABELLA si è recato a Bolzaneto, e queste visite sono certe perché sono confermate, quanto ad orari e modalità da altre testimonianze e precisamente la prima dal DORIA e la seconda dal OMISSIS, mentre le restanti visite, peraltro ammesse in via dubitativa dal SABELLA, hanno bisogno di riscontri ulteriori, agli atti inesistenti.

Quanto a quello che ha visto in occasione delle visite, SABELLA nelle controdeduzioni al secondo invito precisa di non aver mai detto di aver visto che le persone custodite nelle celle venivano tenute in piedi, viso al muro, con le gambe divaricate e le braccia alte, a palme delle mani aperte a contatto delle pareti, come invece affermato dal Tribunale, e che nelle sue molteplici dichiarazioni non ha mai parlato di persone con le "gambe divaricate" e le "braccia alte" e le "palme delle mani aperte", o comunque di posizioni "del cigno" o "della ballerina", di gente in ginocchio, di persone con le mani dietro la schiena o con le mani legate, ma solo di persone in piedi, con la faccia rivolta verso il muro e con le mani appoggiate alla parete che, ricorda, erano tenute all'altezza delle spalle.

In quell'occasione, SABELLA chiese spiegazioni all'ispettore GUGLIOTTA, responsabile della sicurezza del sito, in merito alle ragioni che richiedevano l'imposizione di tale postura agli arrestati, ricevendo la risposta che si trattava di una misura necessaria per distinguere le persone da perquisire da quelle già perquisite, per impedire contatti tra arrestati appartenenti a gruppi dell'area "No Global" in contrasto tra loro, per separare gli uomini dalle donne e per impedire ai reclusi di svellere le grate dei finestroni delle celle.

Sulla base di queste giustificazioni impartì al GUGLIOTTA la precisa indicazione (se non un vero e proprio ordine) di limitare al minimo quella posizione.

SABELLA precisa inoltre di non aver mai fissato un termine di quindici minuti per ritenere legittima la posizione in piedi: *"In realtà, come si può agevolmente ricavare da tutte le mie dichiarazioni rese sul punto, la disposizione che diedi a Gugliotta fu solo quella di mantenere quella posizione (in piedi, con la faccia al muro e le mani appoggiate alla parete) nei casi in cui ciò era indispensabile e per il tempo "strettamente necessario" a compiere le operazioni di perquisizione"*

Osserva il Collegio che dalla reazione del SABELLA appare chiaro che si trattava di una situazione da lui percepita come al limite della norma, tanto da aver imposto un limite per mantenere quella posizione e ciò in coerenza con quanto successivamente accertato dal Tribunale di Genova, il quale ha rilevato che *"di per sé, tale posizione non è illegittima, in quanto risponde a esigenze di sicurezza e di efficace esecuzione delle operazioni di perquisizione, purché venga limitata al tempo strettamente necessario (di solito, pochi minuti) a eseguire le perquisizioni personali"*

E ciò è affermato dallo stesso SABELLA il quale prosegue affermando *"È chiaro che a me anche quella posizione di stazionamento, in piedi e con la faccia rivolta verso il muro, era apparsa anomala e anche vessatoria sul piano fisico, perché non veniva consentito all'arrestato di sedersi (cosa comunque*

diversa dal costringerlo a stare anche a gambe divaricate e con le braccia in alto), ma, soprattutto, su quello morale, trovando scarsamente compatibile con il rispetto della dignità umana il fatto di imporre a un arrestato di guardare la parete e non la stanza ove si trovava, e, com'è del tutto evidente, si tratta pur sempre di "vessazioni" ma totalmente diverse da quelle, gravissime e ingiustificabili, che sono poi emerse nel corso delle indagini" (pag. 66 delle deduzioni al primo invito riportate a pag. 43 delle deduzioni al secondo invito).

Prosegue ancora il SABELLA, "Solo per completezza, devo segnalare, che quando vidi le persone in piedi e Gugliotta mi disse che tra le ragioni per cui aveva ritenuto di far mantenere tale posizione vi era anche quella di separare i perquisiti dai perquisendi – l'unica che mi parve all'epoca apprezzabile e, malgrado le apparentemente differenti conclusioni cui sono pervenuti Tribunale e Corte di Appello, non la ritengo affatto una motivazione risibile, ancorché mi fosse evidente già in quel contesto come il relativo rimedio, che un pur esperto Comandante di reparto aveva individuato, non fosse la soluzione migliore, tanto che diedi l'indicazione di limitarla il più possibile – non avevo solo invitato il responsabile dell'ordine nel sito a impiegare quel metodo solo per il tempo e nei casi assolutamente necessari, ma mi ero anche attivato, con i responsabili della caserma della Polizia di Stato, per ottenere una seconda camera di sicurezza, così da poter definitivamente separare i soggetti già immatricolati, visitati e perquisiti, da quelli che ancora dovevano essere sottoposti alla perquisizione, cosa che, purtroppo, mi venne decisamente negata" (pag. 69 delle deduzioni al primo invito riportate a pag. 45 delle deduzioni al secondo invito).

Correttamente quindi SABELLA, vedendo una situazione ai limiti della legalità, impartisce disposizioni e si adopera per risolvere quella che potrebbe essere la causa di questa situazione, però qui si arresta la sua condotta.

Infatti la circostanza che si trattava di una situazione ai limiti della norma e che quindi bastava un nulla per farla diventare illegittima e vessatoria, che non tutte le giustificazioni fornite dal responsabile gli erano apparse plausibili e che non era riuscito a risolvere quella che credeva essere l'unica ragione plausibile, imponevano che prestasse una particolare attenzione a quella situazione, verificando e vigilando perché la direttiva impartita fosse applicata dal Gugliotta. Invece nulla di questo è avvenuto, e l'unico accesso certo è quello effettuato il sabato notte assieme al OMISSIS.

In particolare per quanto riguarda la giornata di sabato non risulta che SABELLA abbia inviato qualcuno a verificare o si sia in qualche modo occupato della vicenda, soprattutto dopo che gli era stata negata una seconda camera di sicurezza. Quanto ad eventuali accessi prima della visita con il omissis non vi è la prova che siano stati fatti, tanto che lo stesso SABELLA li definisce probabili; in ogni caso non si sfugge a questa alternativa o non sono avvenuti o se sono avvenuti sono stati rapidi e superficiali e non hanno comportato, come invece era lecito attendersi, alcun ingresso nella palazzina, altrimenti si sarebbe reso conto, come minimo, che la situazione era rimasta immutata, così come immutata era rimasta il sabato notte quando avvenne la visita del omissis.

Nel corso di questa visita SABELLA vide nuovamente persone in piedi, faccia al muro e braccia alzate come ripetutamente affermato dallo stesso e confermato dal OMISSIS in sede di audizione innanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato. In particolare il Omissis afferma che nell'unica cella che visitò, vide alcune persone che stavano in piedi, con le gambe allargate e la faccia contro il muro e precisamente c'erano una decina di uomini da una

parte ed una ragazza dall'altra parte con un agente della Polizia Penitenziaria all'interno della cella. Stupito da quella posizione ne chiese il motivo ottenendo come risposta che avevano fatto così per evitare che gli uomini potessero in qualche modo dar fastidio alla ragazza.

Sostiene SABELLA che non aveva motivo di dubitare che l'Isp. Gugliotta avesse dato seguito alle sue indicazioni e sul punto richiama un passo della sentenza del Tribunale relativa a DORIA nella quale, dopo aver riconosciuto la correttezza della richiesta di archiviazione presentata nei confronti del SABELLA, si afferma che *"A eguale conclusione deve pervenirsi in relazione all'imputato DORIA, che si trovava insieme con il SABELLA e udì anch'egli sia le precisazioni a questi fornite dal GUGLIOTTA che l'ordine impartito dal suddetto magistrato e aveva, quindi, come il teste SABELLA, fondate ragioni di presumere che le disposizioni date da quest'ultimo fossero puntualmente eseguite dall'Ispezzore Gugliotta"*.

Ricordato che *"Non è certo del tutto irrilevante notare come, su tale specifico punto, la sentenza del Tribunale abbia ormai la forza di giudicato"*, SABELLA prosegue osservando che *"Del resto che non avessi motivo di dubitare del fatto che l'Isp. Gugliotta avesse dato seguito alle mie indicazioni emerge palesemente dalla circostanza che, come ho sempre dichiarato (e come, tra gli altri, ha confermato anche lo stesso Omissis in Comitato parlamentare), avevo avuto modo di notare successivamente persone sedute all'interno della camera di sicurezza della Penitenziaria, e del resto praticamente tutte le persone offese hanno confermato che, in alcuni periodi, era stato consentito loro di sedersi. Ancora proprio il fatto di aver rivisto per la seconda e ultima volta persone in piedi con la faccia rivolta verso il muro solo quando, come era preventivamente noto a tutti, ero ritornato a Bolzaneto in compagnia del Omissis, non poteva che rassicurarmi circa il comportamento che l'Isp. Gugliotta aveva imposto agli agenti addetti alla vigilanza, sulla base della banale considerazione che, se questi avesse avuto la consapevolezza che i poliziotti a lui sottoposti fossero stati adusi a violare le indicazioni che io gli avevo dato e che avrebbe dovuto trasformare in un vero e proprio ordine per i suoi subordinati, non avrebbe certo consentito loro di violare tale disposizione proprio di fronte a me e, soprattutto, proprio di fronte alla più alta Autorità della sua amministrazione."*

Le argomentazioni di SABELLA non sono condivisibili. Innanzi tutto l'affermazione del Tribunale sulla mancanza di valide ragioni per dubitare dell'esecuzione delle sue disposizioni, non è da lui opponibile, perché si tratta di un giudicato che riguarda il DORIA ed in ogni caso non si tratta di accertamenti in fatto.

In secondo luogo non era noto a tutti che si sarebbe recato a Bolzaneto con il Omissis, visto che la visita fu decisa dal Omissis all'ultimo minuto.

Infine, l'argomentazione di aver tratto la convinzione dell'avvenuta esecuzione delle proprie disposizioni proprio dal fatto di avere visto nuovamente persone nell'identica posizione, è palesemente insensata: invece di prendere atto che la sua disposizione (che si ricorda era di limitare la posizione in piedi *"per il tempo strettamente necessario" a compiere le operazioni di perquisizione*) non era stata eseguita e che verosimilmente Gugliotta non aveva impartito alcun ordine ai suoi uomini, Sabella pensa che le persone stavano in piedi in esecuzione della sue disposizioni.

La tesi difensiva è smentita anche dalla circostanza che, alla domanda del Omissis sui motivi della posizione, non viene risposto - come sarebbe stato logico applicando la disposizione di Sabella - che si stava eseguendo la

perquisizione, ma si inventa una fantomatica tutela della ragazza.

Ritiene il Collegio che in quel preciso momento SABELLA avrebbe dovuto avere la consapevolezza che la sua direttiva non aveva avuto attuazione e ciò nonostante non adottò alcun provvedimento, pur essendo a conoscenza di circostanze che il Omissis ignorava e cioè che tale posizione era illegittima, o comunque ai limiti della legittimità, che lui personalmente l'aveva accertata quasi a 24 ore prima, che era stata giustificata in altro modo e che aveva impartito precise disposizioni in merito.

Infine, merita un chiarimento l'affermazione di avere avuto modo di notare successivamente persone sedute all'interno della camera di sicurezza della Penitenziaria: queste persone sedute per ingenerare la convinzione che la sua disposizione fosse stata eseguita dovevano essere state viste nella giornata di sabato: orbene si è detto che non è provato che il SABELLA si sia recato a Bolzaneto prima della visita con il Omissis, ma anche ipotizzando che vi si sia effettivamente recato, per vedere persone sedute nella cella doveva necessariamente entrare nella palazzina ed è improbabile che in queste brevissime ed improvvisate visite non abbia avuto modo di vedere, di sentire, di percepire che qualcosa di brutto stava succedendo, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle vessazioni che erano commesse in quel ristretto ambito. Anche in questo caso non si sfugge ad una alternativa o in queste non provate e rapide visite Sabelle non è entrato nella palazzina e quindi non poteva sapere se la sua disposizione era stata osservata, o, se ci è entrato, è impossibile che non si sia reso conto di quanto stava succedendo.

Ed infatti basta confrontare gli orari delle presunte visite, che secondo il SABELLA potrebbero essere avvenute *"forse, ma solo forse, una volta o nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio di sabato ma comunque per non più di 5-10 minuti nel primo caso o 10-20 minuti nel secondo; quasi certamente nella serata di sabato ma per un periodo che, nella peggiore delle ipotesi per me, non poteva comunque superare i 20 minuti"*, con quanto la Corte d'appello ha accertato essere avvenuto il sabato dalle 12 in poi (pagine da 113 a 237 della sentenza) per rendersi conto che se egli si fosse effettivamente recato a Bolzaneto si sarebbe certamente accorto delle vessazioni in atto.

Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità di SABELLA Alfonso in via sussidiaria, nei limiti della somma contestatagli in atto di citazione.

Come per gli altri convenuti, la condanna va limitata al danno patrimoniale attuale che, per la parte relativa al Ministero della Giustizia, ammonta, alla somma di € 3.236.887,52; la metà ascrivibile al SABELLA corrisponde dunque a € 1.618.443,76.

Tuttavia il Collegio ritiene di dover operare una riduzione, in via equitativa, nella misura del 30%, poiché, non essendo il SABELLA il vertice nazionale nella vicenda in esame, ma per così dire il "terminale operativo", occorre tenere conto di un obiettivo concorso causale delle autorità a lui sovraordinate, con le quali va, in qualche misura, condivisa la responsabilità della situazione creatasi. La condanna pertanto va ridotta ad € 1.132.910,63.

11.2. DORIA Oronzo

DORIA Oronzo, all'epoca dei fatti colonello del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, rinviato a giudizio per i delitti di abuso d'ufficio (323 cod. pen.) e di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (608 cod. pen.), è stato assolto dal Tribunale di Genova *"perché il fatto non sussiste"*. L'assoluzione è stata

appellata solo dalle parti civili e la Corte d'appello lo ha dichiarato responsabile dei reati ai soli effetti civili e lo ha condannato al risarcimento dei danni; tuttavia la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio questa statuizione, dichiarando inammissibili gli appelli delle parti civili, in tal modo è passata in giudicato l'assoluzione disposta dal Tribunale.

Da questa circostanza le parti traggono conseguenze diverse: il Pubblico Ministero ritiene che l'assoluzione andava disposta con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*" come si ricava dalla motivazione della stessa sentenza, il convenuto ritiene che la dichiarata insussistenza dei fatti debba fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'art 652 cod. proc. pen.

Osserva il Collegio che per cogliere l'effettiva portata del giudicato penale è necessario procedere ad un esame della pronuncia, non limitato al solo dispositivo, ma esteso alla correlazione del dispositivo con la motivazione, per stabilire l'iter logico-giuridico della decisione e ciò in quanto costituisce consolidato principio giurisprudenziale che "*la portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuati tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, in quanto rivelatrici d'effettiva volontà del giudice*" (ex multis cass. n. 3336 del 2007, n. 1323 del 2004, n. 15586 del 2002, n. 9157 del 1997).

Orbene alle pagine 333 e seguenti della sentenza risulta che il Tribunale, nell'esaminare congiuntamente le posizioni di PELLICCIA, CIMINO e DORIA, dopo avere escluso l'esistenza del loro potere gerarchico sul personale della Polizia Penitenziaria, si è soffermato sulla "*qualifica di ufficiali di P.G., la cui sussistenza deve ritenersi pacifica sulla scorta delle risultanze dibattimentali e che avrebbe fatto sorgere a loro carico l'obbligo di intervenire per impedire e/o reprimere o denunciare qualsiasi fatto costituente reato che venisse commesso ai danni delle persone ristrette nel sito di Bolzaneto*"; conseguentemente ha accertato cosa i suddetti imputati possono aver visto quando erano presenti nella caserma. Con riferimento a DORIA ha accertato che si era recato diverse volte a Bolzaneto ma ogni volta "*vi si recava, per periodi brevi e, comunque, di gran lunga inferiori alla durata di un turno di servizio (6 ore), assunto dalla stessa Pubblica Accusa come parametro per dedurre la piena consapevolezza, in capo agli imputati, della situazione di vessazioni e trattamenti degradanti che nella caserma veniva posta in essere*". Ha pure accertato che, tranne l'episodio della visita con il SABELLA, "*non è mai stato visto da alcuno all'interno della palazzina dove erano ubicate le celle né, tantomeno, inoltrarsi nel corridoio sul quale dette celle si affacciavano*".

Infine ha accertato che, in occasione dell'arrivo degli arrestati provenienti dalla Scuola Diaz il Doria assistette sul piazzale della caserma, a un assembramento di agenti che insultavano gli arrestati con vari epiteti, tra cui, secondo quanto riferisce lo stesso Doria, "*pezzo di merda*", circostanza non ritenuta rilevante ai fini della responsabilità penale, "*poiché il fatto durò poco tempo, a causa dell'intervento dell'imputata Commissario Poggi, che disperse la folla dei poliziotti, cosicché il Doria non ebbe neppure il tempo e la necessità di intervenire direttamente nella sola veste ufficiale di P.G.*". Da questi fatti, secondo il Tribunale consegue l'assoluzione, ex art. 530, comma 1°, c.p.p., perché i fatti non sussistono.

Da quanto sopra riportato il Collegio ritiene che il fatto affermato non

sussistente è quello della mancata consapevolezza di quello che stava succedendo e conseguentemente del reato, non dei fatti materiali che invece sono stati accertati e dai quali lo stesso Tribunale ha tratto la convinzione della non colpevolezza del Doria. Ciò comporta che non vi è alcuna preclusione dell'assoluzione penale con la responsabilità contestata nel presente giudizio che si ribadisce concerne l'omesso esercizio dei poteri di controllo.

Ciò precisato al fine di accertare la fondatezza della contestata responsabilità, occorre accertare se DORIA era titolare di poteri di controllo, cosa DORIA ha percepito di quello che stava succedendo a Bolzaneto e se queste percezioni richiedevano, usando un minimo di diligenza, l'attivazione dei suoi poteri.

Sicuramente l'allora colonello DORIA era titolare di poteri di supremazia gerarchica nei confronti di PELLICCIA e CIMINO, entrambi capitani ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che si ricorda erano responsabili e comandanti del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, e che si occuparono anche della sorveglianza delle celle nelle quali venivano riportati i detenuti dopo la procedura di immatricolazione in attesa di procedere alla traduzione verso i siti penitenziari di destinazione.

Quanto al restante personale della polizia penitenziaria osserva il Collegio che con provvedimento del Capo Dipartimento DAP (fax del 06.06.2001) DORIA era stato nominato "*Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di Polizia Penitenziaria per il Vertice G8*" e che successivamente venne nominato coordinatore SABELLA: ciò tuttavia non comportò l'esautorazione di DORIA che, come accertato dallo stesso Tribunale (pag. 338 e seguenti dalla sentenza) finì per fare da supporto a SABELLA coadiuvandolo. Tanto che più volte Sabella ha definito il DORIA come una specie di suo *alter ego* cioè come il soggetto deputato a sostituirlo. Tanto è confermato sia dall'ammissione dello stesso DORIA che nell'interrogatorio del PM in data 12/12/2003 afferma "*...il mio diretto superiore gerarchico era il Dottor Sabella, quando era presente lui nel sito era lui che dava ordini e disposizioni e non certo io...*". Ad ulteriore conferma del ruolo di DORIA si cita la circolare di SABELLA in data 9 luglio 2001 che, dopo aver fornito alcune disposizioni operative, si conclude nel seguente modo "*il Col. DORIA, cui la presente è diretta per conoscenza, curerà affinché le indicazioni qui contenute ed inerenti gli Uffici matricola e le Aree Sanitarie di Forte San Giuliano e Bolzaneto, nonché l'Ufficio operativo presso il Palazzo di Giustizia, siano tempestivamente comunicate ai soggetti interessati*". Per ultimo si osserva che la sua presenza presso il sito di Bolzaneto, se si esclude la sua funzione di collaborazione e sostituzione di SABELLA, sarebbe priva di giustificazione.

Per quanto riguarda la presenza di DORIA a Bolzaneto, è sufficiente richiamare le sue numerose deposizioni ed in particolare a Bolzaneto ha più volte affermato (dichiarazioni al PM in data 11/06/2003 confermate nell'interrogatorio del 12/12/2003) "*...a Bolzaneto sono stato spesso, non so dire quante volte sono stato e per quanto tempo, sono stato comunque più volte al giorno il venerdì e il sabato...sono stato per parecchio tempo a Bolzaneto il giorno dell'assalto a Forte san Giuliano perché lo stesso sito era irraggiungibile...io facevo comunque spola tra i due siti, tra gli ospedali e con la sala operativa istituita a Pontedecimo...*" ed ancora dichiarazioni del 12/12/2003 "*...non posso precisare con esattezza il numero di volte e il numero di ore o comunque il tempo in cui per ciascuna volta mi fermai alla*

caserma di Bolzaneto, non posso però escludere di essermi fermato nella struttura per diverse ore consecutive".

Ancora nella deposizione del 29.10.2007, (riportata nella sentenza della Corte d'appello a pagina 394) ha dichiarato: "*Il venerdì a Bolzaneto ci sono stato nel pomeriggio credo intorno alle ore 15, le 16... credo in serata sono andato via ... credo dopo cena*" (pag. 30).

Il Tribunale inoltre ha accertato che DORIA non è mai stato visto da alcuno all'interno della palazzina dove erano ubicate le celle né, tantomeno, inoltrarsi nel corridoio sul quale dette celle si affacciavano, salvo nell'occasione, dallo stesso imputato ricordata in sede di esame dibattimentale, della visita effettuata con il Dr. Sabella nella serata del venerdì 20 luglio

Conclusivamente si può dare per accertato che a partire dalle 16 del venerdì DORIA è stato a Bolzaneto, sino alla sera. Inoltre era presente, come ammesso dallo stesso imputato, in occasione della visita effettuata da SABELLA nella serata del venerdì 20 luglio, durante la quale vide, all'interno della cella di competenza della polizia Penitenziaria, gli arrestati nella posizione vessatoria e non intervenne perché udì la disposizione data da SABELLA a GUGLIOTTA.

Lo stesso imputato ha ammesso di essersi recato nel sito "*la sera del sabato verso l'ora di cena*" e più tardi, verso la mezzanotte, quando ci fu la visita del omissis. Poi la domenica mattina, la domenica pomeriggio facendo visite di un'ora, un'ora e mezzo e il lunedì mattina. ed ammette anche di aver assistito una sola volta sul piazzale della caserma, a un assembramento di agenti che insultavano gli arrestati con vari epiteti e precisamente all'arrivo degli arrestati provenienti dalla Scuola "Diaz" durante il quale non fece nulla perché era intervenuta la POGGI.

Passando a quello che DORIA può aver percepito occorre precisare che il venerdì pomeriggio, tra gli altri, giunsero a Bolzaneto:

- tra le ore 16 e le ore 17: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS; OMISSIS;

- tra le ore 17 e 20 e le ore 17 e 30: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

- verso le ore 18.00: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, e alle 19 OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

In particolare si richiamano le deposizioni di:

- OMISSIS, giunto nel sito vero le ore 19.00, il quale ha dichiarato che nel piazzale in attesa del fotosegnalamento, dovette stare in posizione vessatoria, così come alcuni francesi e uno spagnolo, che in tale occasione venivano picchiati, perché non capivano gli ordini impartiti in dialetto, tanto che il funzionario Digos che lo accompagnava aveva chiesto agli agenti picchiatori di smettere, ma che questi gli avevano risposto di essere stati in piazza e di doversi sfogare (sentenza Corte d'Appello pag. 89).

- OMISSIS, arriva a Bolzaneto dopo le 16 e, all'arrivo sul piazzale, viene afferrato per il collo da un'agente donna, della Polizia di Stato che lamentava fra l'altro di non avere le unghie abbastanza lunghe per potergli fare più male" e aveva i segni della presa sul collo (sentenza Corte d'Appello pag. 89).

Quando va a fare il fotosegnalamento viene messo con la faccia contro il muro nei pressi dell'edificio; tra gli agenti che lo scortano uno ogni tanto passa e dà schiaffoni sul collo, facendo sbattere la testa al muro; ogni tanto riceve un pugno nelle costole per farlo avanzare nella coda (sentenza Corte d'Appello pag. 22)

- OMISSIS giunge nel sito verso le ore 17 e 30 e ricorda come *"già nel piazzale c'erano svariati agenti che hanno cominciato con insulti di vario tipo... i vari bastardo, figlio di puttana, e zecche, comunisti di merda"*. (sentenza Corte d'Appello pag. 26)
- OMISSIS arriva a Bolzaneto verso le 17.00 appena scende dal veicolo che ve l'ha condotto la P.O. un agente della Polizia di Stato lo afferra *"da dietro, una mano sulla testa, una mano dietro nei genitali"* (sentenza Corte d'Appello pag. 25)
- OMISSIS, giunto a Bolzaneto tra le 17 e 30 e le 18, vide moltissima polizia sul piazzale, costretto a guardare a terra con le labbra gonfie e sanguinanti (sentenza Corte d'Appello pag. 32)
- OMISSIS, giunto nel sito anch'egli tra le 17 e 30 e le ore 18.00, ha raccontato di aver ricevuto degli schiaffi all'arrivo sul piazzale dagli agenti che vi si trovavano (sentenza Corte d'Appello pag. 35)
- OMISSIS, giunge verso le ore 18.00, e si ricorda di *"tanti poliziotti"* nel piazzale che indossavano due tipi di divise, (sentenza Corte d'Appello pag. 35).

Va ricordato anche l'episodio dell'intervento del DORIA *"diretto a non far entrare personale del N.C.T. nella struttura adibita a celle e far allontanare, da tale edificio, la squadra comandata dall'ispettore omissis, che stazionava nel corridoio con fare aggressivo, per adibirla a altro servizio di piantonamento in ospedale"*, episodio che lo stesso Tribunale (sentenza pag. 339) afferma *"provato in dibattimento"*.

Da tutto questo si desume che Doria, ebbe sicuramente la percezione che qualcosa non andava e invece di intervenire, anche solo riferendo a SABELLA, si limitò a fare da semplice spettatore, contravvenendo pertanto ai suoi obblighi di servizio.

Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità di DORIA Oronzo in via sussidiaria, nei limiti della somma contestatagli in atto di citazione.

Come per gli altri convenuti, la condanna va limitata al danno patrimoniale attuale che, per la parte relativa al Ministero della Giustizia, ammonta, alla somma di € 3.236.887,52; sicché la metà ascrivibile al DORIA corrisponde dunque a € 1.618.443,76.

Come fatto per SABELLA il Collegio ritiene di dover operare una riduzione, in via equitativa, nella misura del 50%, tenendo conto di un obiettivo concorso causale da parte delle autorità a lui sovraordinate, con le quali va, in qualche misura, condivisa la responsabilità della situazione creatasi e considerata inoltre la posizione subordinata rispetto a SABELLA. La condanna pertanto ammonta ad € 809.221,88

12. Spese.

Trattandosi di sentenza non definitiva, la pronuncia sulle spese viene rinviata al definitivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, parzialmente pronunciando:

- 1) respinge tutte le eccezioni preliminari proposte dalle parti;
- 2) dichiara inammissibile la domanda nei confronti di AMADEI Barbara, per carenza di interesse ad agire sia per il danno patrimoniale che per il danno all'immagine;

- 3) solleva con separata ordinanza, relativamente al danno all'immagine, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, secondo periodo del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modifiche dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Lodo Bernardo") e dispone la sospensione del giudizio relativamente al predetto danno;
- 4) ridetermina il danno patrimoniale nella parte per cui sussiste l'attualità, ossia nella misura di € 6.031.747,20 e dichiara inammissibile l'atto di citazione per la parte di danno non attuale;
- 5) dichiara inammissibile la domanda nei confronti di PATRIZI Giuliano, per non attualità del danno patrimoniale, impregiudicata nei suoi confronti la domanda per il risarcimento del danno all'immagine;
- 6) condanna POGGI Anna e PERUGINI Alessandro al pagamento in solido tra di loro della somma di € 561.997,02 in favore del Ministero dell'Interno;
- 7) condanna PELLICCIA Bruno e CIMINO Ernesto al pagamento in solido della somma di € 372.896,73 in favore del Ministero della Giustizia;
- 8) condanna GUGLIOTTA Antonio Biagio al pagamento della somma di € 458.477,54 in favore del Ministero della Giustizia;
- 9) condanna ARECCO Matilde, TURCO Mario e UBALDI Paolo al pagamento in solido tra di loro della somma di € 185.693,38 e MAIDA Daniela al pagamento della somma di € 71.273,06, tutti in favore del Ministero dell'Interno;
- 10) condanna BRAINI Gianmarco al pagamento della somma di € 113.708,62 in favore del Ministero della Difesa;
- 11) condanna PIGOZZI Massimo al pagamento della somma di € 2.142,86 in favore del Ministero dell'Interno;
- 12) condanna GAETANO Antonello al pagamento della somma di € 3.779,50 in favore del Ministero dell'Interno;
- 13) condanna MANCINI Diana al pagamento della somma di € 1.978,67 in favore del Ministero dell'Interno;
- 14) condanna CERASUOLO Daniela al pagamento della somma di € 3.492,50 in favore del Ministero della Giustizia;
- 15) condanna INCORONATO Alfredo al pagamento della somma di € 2.553,31 in favore del Ministero della Giustizia;
- 16) condanna TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo al pagamento della somma di € 330.896,74 in favore del Ministero della Giustizia;
- 17) condanna AMENTA Aldo al pagamento della somma di € 321.454,74 in favore del Ministero della Giustizia;
- 18) condanna SCIANDRA Sonia al pagamento della somma di € 194.576,55 in favore del Ministero della Giustizia;
- 19) condanna ZACCARDI Marilena al pagamento della somma di € 181.147,98 in favore del Ministero della Giustizia;
- 20) condanna MULAS Marcello al pagamento della somma di € 8.056,97 in favore del Ministero della Giustizia;
- 21) condanna AMOROSO Giovanni al pagamento della somma di € 22.174,19 in favore del Ministero della Giustizia;
- 22) condanna SABIA COLUCCI Michele al pagamento della somma di € 25.899,69 in favore del Ministero della Giustizia;
- 23) condanna NURCHIS Egidio e TOLOMEIO Francesco Paolo al pagamento, in solido tra di loro, della somma di € 30.615,87 in favore del Ministero della

Giustizia;

24) dispone, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, cod. proc. civ. la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria di costituzione di SABELLA Alfonso:

- pag. 41, della frase da "oltremodo significativa" a "*logica difensiva*";
- pag. 68, della frase da "*ma soprattutto*" a "*dott. Sabella*".
- pag. 175, della frase da "*ordinanza di archiviazione*" a "*movimento antagonista*";

25) condanna SABELLA Alfonso al pagamento, in via sussidiaria, della somma di € 1.132.910,63 in favore del Ministero della Giustizia;

26) condanna DORIA Oronzo al pagamento, in via sussidiaria, della somma di € 809.221,88 in favore del Ministero della Giustizia.

27) A tutte le somme sopra indicate vanno aggiunte la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del mandato di pagamento, e gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.

28) Spese al definitivo.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio del 9 e 29 marzo, del 3 e 26 maggio, del 21 giugno, del 18 luglio, del 2 agosto, del 6 settembre 2017 e del 4 aprile 2018.

il relatore

(Paolo Cominelli)

il presidente

(Mario Pischedda)

DEPOSITO IN SEGRETERIA 5 APRILE 2018

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

(Rosella Gisella Casciani)